1798

Ces.° Reg.° Tribunale di prima 1
Istanza Pelago

La q.m Sig.a Marietta Buduan Erede, ed Azionaria
della terza parte dei Beni Mobili Stabili,
Capitali, Soldi, ed altro della sua Famiglia.
dopo la divisione fatta unitam.te alla di Lei
Sorella Francesca, con la quale visse in com-
pagnia della Madre, e del Fratello, come per
le Divisioni (sub A) passò in Matrimonio
(A Ce. 1. usq.e 4) l'anno 1764 senz'alcun Contratto Nuziale
(B Ce. 5) (Vede sub B) con li stessi Beni, ed azioni,
con il Capitan Pietro Tartini, povero a quel
tempo, e da Lei soccorso pochi giorni pri-
(C Ce. 6) -ma, come da Confessionale (sub C)
Per le Leggi Statutarie della Città di Pirano pro-
-cedenti da una immemorabile consuetudine
che stabilisce il costante spontaneo consenso
(D Ce. 7) in tutti i tempi di quella Popolazione al
Lib.° Settimo Cap.° XVIII. (sub D) li
matrimonij tutti, che seguono in detta Città,
e nel suo Distretto senza Contratto Nuzia-
-le intender si devono a Fratello e Sorel-
-la in comunione de Beni, sicchè al

caso

caso del loro scioglimento per la mancanza del
uno o dell'altro dei Contraenti si deve ve
rificare per metà la Divisione, e la conse-
—cazione di tutti i Beni Mobili e Stabili,
delle Azioni, e dei relativi Debiti; Legge
questa, che fù sempre, ed è attualm.te in
vero osservanza, qualunque ne sia il Ti-
— tolo, con cui pervennero essi Beni nei Con-
—jugati tanto oneroso, che lucrativo, o avventi-
— zio di qualsisia natura (Vede sub E)
ed al Capitolo XIX. di d.o Libro dello
Statuto med.o (sub F) nel caso sud.o dello
scioglimento del Matrimonio fù espressam.te
accordato alla Donna, o agli Eredi della
med.a il diritto di elezione sulla metà
dei Beni tutti Mobili Stabili, Azioni, e
ragioni esistenti al dì dello stesso scioglim.to
con la metà dei debiti, riguardo ai quali
ed in altri rapporti ancora furono prescritte
delle providenze ulteriori in favor della
Donna, o degli Eredi, e Successori della
med.a.

(E Ce. 8)

(F Ce. 9:10)

(G c.e 11)

(H c.e 12:)

(I c.e 13, 14)
(L c.e 15:, 16)

(M c.e 17 e fg.e 20)
(N c.e 21: e fg.e 24)

Eguale alla prima Legge sud.a è ancor quella dello Statuto di questa Città (sub G) Capitale della Provincia, ed è pur eguale la costante osservanza della Legge med.a (Vede sub H).

Il Tartini pochi anni dopo questo suo fortunato Matrimonio non solo non fè nei bisogni di prima, ma fece delle investite, e degli acquisti continuati successivamente (sub I) e con le di lui Lettere (sub L), qualificando fin l'anno 1770 la sud.a Marietta per Moglie, e Sorella, nel tempo stesso le manifestò li doveri di Stato, e di riconoscenza, ch'Egli aveva verso la med.a.

In seguito fè esso l'Erede e Comissario del Zio Giuseppe morto in Padova l'anno 1770: Testamento, e Codicillo sub M.

Da certa Carta privata (sub N) appar sottoscritta d'ambi i Conjugati mai però notificata, nè posta in Atti di Pub.o Not.o, vivente la Moglie, risulta che nell'anno 1775, cioè undeci anni dopo seguito il Matrimonio

Matrimonio ed in cartanza del med.° non
che in tempo che le sostanze del Tartini si
erano cambiate, si era stata dichiarita un'
intelligenza secreta, per la qual' Esa Ma-
rietta non era, come per le Letter preced.ti
la Moglie e Sorella nel tempo stesso, nè
doveva aver l'azione del Cumolo voluta
espressam.te dalle suddette Leggi Statutarie ma
della sola Dotte di ₤ 16162:16 - d'uso
delle Leggi e dei metodi Veneti, ed apparisce
pure che il Tartini al tempo del matrimonio
in cui era presso che indigente le abbia costi-
tuita una Contradotte di ₤ 4200: -
Se questa osservabilissima Carta privata della Mogl
in potestà del Marito, e dopo le cose e circostanz
tutte sopra allegate sia attendibile, e possa non
ostante le risolute Leggi Venete, e Municipal
(sub O) far l'effetto di restringere alla sola
summa di ₤ 19362:15 - l'azione del
Cumolo Matrimoniale esistente in cartanza di
Matrimonio e pervenuto al tempo della
Morte di essa Marietta alla summa di
₤ 131400 = senza calcolar il soldo, ch'esser vi doveva
a quel tempo (sub P)
Sarà questo l'esame gravissimo d'un'altro giorno
giacchè

(O c.e 25:, 26)

(P c.e 27)

Giacchè la fortunata Erede del Tartini Avv.a,
temendo il confronto di questa Causa per
la verità evidente, pretende intanto allonta-
narla dal Giudice col ritrovato infelicissimo
ingiusto e strano della tal qual Mediazione,
ossia Opinione del N. H. Diedo, come se
la stessa fosse un Giudizio diffinitivo e solenne,
che allora per sempre decise le sacre azioni
di Legge di essa q.m Marietta.

Si segua dunque la verità dei pochi fatti suc-
cessi fino a questa tanto decisiva Media-
zione.

Morì essa Marietta Buduan nell'anno 1789
senza aver fatto Testamento (Vide sub Q)
(Q Cc. 28)
Li SS.ri Cristoforo, e Francesca Buduan Fratello, e
Sorella della stessa Marietta ed Eredi ab
intestato delle azioni, e ragioni tutte spet-
tanti alla med.a incogniti affatto negli affari
Civili e quasi interamente all'oscuro dello Stato
e delle azioni lasciate dalla Defonta Sorella
furono indotti dall'avvedutezza del S.r Tartini
che tutto occupava e tutto conosceva a
certa tal qual Carta 21 - gbre 1789 d'in-
titolato Compromesso (sub R) sottos.ta
(R Cc. 29, 30, 31)
dal solo Cristoforo sud.to anco in nome della

Sorella

Sorella ma per altro senza che la med.a vi
sia intervenuta, o l'abbia investita di legale
Procura con la qual Carta raffigurandosi un'
ammasso di questioni in Stadea di liquid.ne
e di Modalità di Consegna ora a pretesto
della sud.a Carta privata 1775 e d'un asserto
Contratto Verbale prima del Matrimonio, ora
a pretesto che tutto quello possedeva q.m Sig.r
Tastini fosse dipendente dalla Credità inte-
state e dai Testamenti dei suoi Agnati e che
non dovesse quindi entrar nel Cumolo Ma-
trimoniale perchè le Leggi Municipali non
predicano che de soli Acquisti, ed ora a pre-
testo d'asserti Debiti e pesi per li quali ora
incerta la quantità del patrimonio e degli
Acquisti med.i, venne perciò supplicato il N.St.
Veneto, Scrisse Dicendo che approdato aveva
a quel Porto, affinchè tollerasse le inform.ni
vocali, o in scritto delle Parti e decidesse
transigesse, e definisse quanto Egli credesse
Quand'anche le azioni Dotali di essa q.m Marietta
Moglie o Laudo della Carta 1775 sussidiata
quelle intestate dei di Lei Fratello e Sorella
fossero state compromissibili che non lo sono
per la Legge, la quale eccepì dei Compromessi

le

le cose prescritte giudicate e trascurate di
Minori d'anni diciotto le Figlie de
Morti ab intestato, che per vertù del Capitolo
XXV. del quarto Libro dello Statuto Veneto
dimandassero la costituzione delle Loro
Doti i Atti a Leze, Juramenti, Testamenti
che si volessero levar per Breviario, e
Cedole Testamentarie e Beni Condizionali

Come mai la Carta surrogata che per diventare un
legale Compromesso doveva essere un Atto
Volontario con l'intervento delle Parti, o dei
legittimi Procuratori a ciò destinati, quidditato
e semplicissimo, si potrà dall'integrità del
Giudice autorizzarla con la sua giustizia, e
qualificarla per un legale Compromesso, quan-
do essa Carta altro non è, se non un'arti-
fizioso impasto di principj erronei, di fatti
non veri, di proposizioni implicanti tra loro,
e di arbitrj nel fatto del patrimonio, e dei
debiti, onde confondere la mente del N. H.
Mediatore, ed imporre con le stesse cose
e coll'altre affettate offiziosità all'innespe-
rienza ed alla credulità e buona fede
d'essi Ill.mo e Sorella Buduan?

Come mai questa Carta informe, ed insidiosa potrà

diventar

diventar l'Atto del Compromesso che per
sublimarlo al grado di rendere il Giudizio
dei Privati eguale a quello dei Tribunali
destinati da Dio, e dal Sovrano, fù con
gelose avvertenze premunito da tante Leggi.
No, non vi è o Giudici Legge alcuna tra le molte
Venete, nè tra le Statutarie, con la quale si
possa giustificarlo.
Ma cresce no le mostruosità se si entra nell'esame
della pretesa Sentenza di un solo Giudice che
la fortunata Parte Avversa intende di fargli
valere a segno, che la Parte non possa propo-
nere le sacre azioni sud.te del Cumulo ed i Tri-
bunali di Cesare non abbiano a giudicarle
come se fosse un solenne diffinitivo Giu-
dizio senza pristino - Quo l'intitolata
Sentenza di Mediazione diffinitiva.
Nel dì susseg.te a d.ta Carta cioè nel dì 22-9bre
sud.to companse questa diffinitiva Sentenza
(sub S.ta) soltanto sottoscritta dal N. H. Diedo,
ed in riverenza al med.o procuratore firmata
dal Sig.r Cristoforo Buduan, e dal Rd.o Sr. D.
Zuanne Dongetti in nome della Zia Francesca
Buduan, anco Esso senza facoltà legittima
Questo Giudice solo, che in minor spazio di ore vent
quattro

(S c.e 32, 33)

qualtro pronuncio il suo Giudizio sarà
stato esattamente informato dalle Parti come
si è convenuto nella suindicata Carta prieds.te
di preteso Compromesso ? — No: un Av-
vocato Veterano, ed esperto apparisce, che ab-
bia informato a voce per il Martini senzache
alcuno gli abbia risposto per i Buduan e che
per li med.i sia stata presentata un Scrittura.
Qualunque Giudice deve avere per base e norma
le respettive contestazioni, nelle quali raccolte
siano distintam.te le diverse proposizioni delle
Parti contendenti. di pretesa pertinenza e illegittimazione
Dalla Carta sud.ta risulta,
che non furono presentate contestaz.ni e che
il N. H. Diedo si sia determinato sopra sem-
plici indicazioni.
Quali confusioni ? Uno informa a voce col
suo Avvoc.to l'altro in iscritto. non vi è
norma certa, nè base di un Giudizio, ma
indicazioni vaghe.
Questa potrà essere la Carta pura, legittima, e
certa voluta dalle Leggi ?
Incomincia l'istessa Carta dall'adesione officiosa
del sud.to N. H. Diedo per quanto Egli credeva
di giustizia e d'equità. Dunque non è
d'un Giudizio deciso, ma di semplice Opi-
nione, e credenza. Tanto è vero, quanto
che

che riguarda questioni che vertir possono.
Dunque non furono formalmente assoggettate.
Dunque il Diedo pronunciò sopra questioni
contingenti, e possibili; Dunque la sua
pronuncia non si può considerare, se non una
semplice opinione.
Nell'ultimo Capitolo dice Egli, quanto alle spese de funerali io lo consiglio tralasciarle. Dunque
è una semplice Carta di Opinione, e di Consiglio.
Chiude: Tanto in onor e per giustizia io credo
competere complessivam.te a cadauna delle
Parti con quella equità che preserivi il diritto
di ognuno, conciliì il risparmio delle spese
e collimi tra le Parti istesse quella pace
che fù l'unico oggetto delle loro Suppliche,
e delle mie zelanti applicazioni. Dunque
essa è una Carta di quanto ha creduto il
N. H. Diedo, cioè di semplice Opinione con
viste officiose, che non sono proprie d'alcun
Giudice.
Quo come fù finalm.te sottoscritta: Iseppo Diedo
del fù Girolamo pregato di Mediazione
affermo, e confermo, quanto per ingenua
imparziale mia opinione stà estesso nella
presente Carta:

Vi può essere prueva maggiore perche il Giudice non abbia a considerarla, se non una Carteccia di semplice Opinione quando la firma delle stesso Diedo, che lo disse?

Qualunque pronuncia per essere diffinitiva, e valida deve essere giurata, sia che venghi da Giudice Compromissario, sia da Giudice Ordinario. Nella Carta med.a non prestò il Diedo in parte alcuna il suo giuramento.

Come questo Scartafaccio informe potrà mai diventare il Giudizio sacro diffinitivo, così che il Nipote Donatario Rappresentante gli Beduan non possa proponere le azioni loro senza impugnarla in seguito Giudizio?

Come mai il Giudice potrà autorizarla per un giudicio regolare, e diffinitivo sulle stesse azioni?

Voi, o Giudici, che con la vostra giurità, e colla vostra giustizia pronunciate ogni giorno li vostri santi Giudizj sulle azioni, e nelle sostanze dei Sudditi lo deciderete molto meglio con la vostra Religione, e coscienza di quello che il Difensore del Nipote med.o che se si entra nell'esame della sua sostanza, mille incongruenze, e mille ingiustizie si potrebbero dimostrare.

Per l'intitolato Compromesso le maggiori questioni consistevano nella liquidazione del patrimonio attesi i debiti e pesi, e per l'accennata Carta del Dicdo risulta, che non fu rilegnato alcun debito, e neppur un'Ape di avviso, e si può dire francam.te che li grandiosi Debiti esagerati non hanno mai esistito, e furono una artifiziosa invenzione d'allora.

Si dice in d.ta Carta, che il Dicdo considerò il testo di una Legge, ma non si sa se di quella del Cumolo, se di quella, che rende nulle le Carte fatte in costanza di Matrimonio, se di quella in proposito degli acquisti, o d'altra Legge.

Si dice in d.ta Carta del Dicdo, che il mcd.o Dicdo riflesso alla Carta privata 1775, ed al relativo Inventario, ma in seguito si è astenuto di ammettere, o di laudare la pred.ta Carta 1775, che formava una delle molte questioni contestate nell'intitolato Compromesso.

Furono esagerate nel Compromesso dell'Eredità intestate, e dei Testamenti degli Autori Agnesi, dai quali dipendeva tutto quello, che poteva il Tartini, e dalla Carta stessa risulta che non fu rilegnato al N. H. Dicdo se non il solo Testam.to del q.m Giuseppe Tartini senza il Codicillo, con cui il Cap.n Pietro Nipote

fu rivocato

fù svincolato dal gravame di sostituzione
contenuto nello stesso Testam.to; Sicchè
si vide, che la Carta della pretesa Sentenza
o Mediazione non corrisponde all'esposte
questioni, liquidazioni, debiti, crediti
intestate, Testamenti ed altro ammassati
nel Compromesso e che il Diedo non fù
informato, se non con artifizio, cosicchè il
med.o non poteva, ne volle pronunciare
alcun Giudizio.

Per il Capitolo quarto della sud.ta Carta Diedo si fece
supponer al med.o che le Note degli esborsi,
e crediti della Defonta Buduan Moglie del
Tartini a debito del Ref.o Dongetti ascende-
vano alla summa di ℔ 2778. Non è vero,
che vi fossero queste Note, e questa summa.
Li med.i Viglietti stati prodotti, e depositati
dal Tartini lo convincono, e lo convince
pure la Nota scritta di pugno della stessa
q.m Marietta dalla quale si rileva, che le
partite del debito d'esso Ref.o Dongetti non
ascendevano, se non a sole ℔ 752:10-c
per l'esterna annotazione di pugno della
stessa Marietta risulta, che questa summa
non fù da Lei somministrata, ma dalla
Sorella Francesca, di cui il Nipote Don-

getti fù

Dongetti è Donatario e rappresentante.

(T Cª: 34) Infatti se si esamina il Foglio (sub T) presentato e sottoscritto dal Tartini che compone la summa delle ₣ 2778 - a debito del Dongetti come si fece supporre al N. A. Dicdo esso è arbitrario non solo, m'anche convinto.

(V Cª: 35) La prima partita delle ₣ 600:- del Foglio sud.to sub T riferisce al Pagaro (sub V) questo venne ad arte mutilato esister vi dovrea il contamento a diffalco almeno delle ₣ 400: fatto a Pietro Gregoretti. Lo prova la fede giurata [sub X] della stessa Persona che fece il sud.o contamento, come prova la stessa fede che il Credito sud.to apparteneva al Gregoretti, e non alla Defonta Marietta.

(X Cª: 36) La seconda partita delle ₣ 245: 10 - sotto l'osservabile data 14 Luglio 1782 - è arbitraria, perche si riporta ad un'annottazione della sud.ta q.ª Marietta che non esiste.

La terza partita delle ₣ 360: - è egualm.te arbitraria, perche si riporta all'annottaz.ne della stessa q.ª Marietta che pur non esiste: e diventa più strana, perche posta sotto lo stesso giorno, Mese ed Anno della prec.te e si dice verificata col mezzo della Sig.a Vitta più seconda Moglie del Tartini ora dovers.a

La quarta partita delle ₣ 312 - questa era

a credito

della S.ª Francesca Budicin e non della
succ.ssa q.ª S.ª Marietta come lo prova
la indicata Nota (sub Z) scritta dalla
stessa q.ª Marietta. Ma se si esamina il
Viglietto (sub AA) al quale si riporta
la partita sud.ª delle ₤ 312 - trovarà il
Giudice che non vi esiste nello stesso Viglie-
-to alcuna ricevuta del Vidal in d.ª partita
posto nel Foglio Avv.° ma che la ricevuta
venne fatta al P.r Domenico Spongia
per Formento Stara tredici e che questa
fù poi saldata li 14 - Maggio 1767 al P.r
Zuanne Spongia, come apparisce dalla parte
esterna dello stesso Viglietto sub AA

(Z. c.e 37)

(AA. c.e 38)

La quinta partita delle ₤ 250:10 - si riporta alla
ricevuta di Pietro Vidal sub BB. Questa
è convinta non solo dalla stessa Ricevuta
del Vidal con la quale confessò di aver ri-
cevuto la d.ª summa per conto del Dongetti
dalla q.ª Francesca e non già dalla q.ª Marietta
Budicin, ma è altresì convinta dalla prec.ª
Nota (sub Z) scritta dalla q.ª Marietta da
cui risulta, che le sud.ª ₤ 250:10 furo-
-no somministrate dalla q.ª Francesca sua
Sorella.

(BB. c.e 39)

La sesta partita delle ₤ 90: - la quale si riporta
alla ricevuta del P.r Zorzi Vidal sub CC
è egualm.te convinta, come la prec.te

(CC. c.e 40)

fi:10

non solo

non solo, m'altresì dalla Nota sub Z. che
ambidue comprovano che il pagam.to di d.ta
summa venne fatto dalla q.m Francesca, e
non già dalla q.m Marietta Buduan.

La settima partita delle ₣ 400:- con la susseg.te di ₣ 20
di aggio di valuta Veneta sono ambidue arbi-
trarie e non vere, perche di queste non vi è alcuna
Nota della q.m Marietta e perche il D.r Dongetti
nemeno conviveva col Padre al tempo, che il
med.o celebrò la prima Messa, nel qual tempo
vedesi posta la nominata summa a debito del
figlio per contamento fatto al Padre senza data
di giorno Mese, ed anno. Sulla qual partita
già arbitraria, esibisce per mera esuberanza
esso D.r Dongetti anco il proprio giuram.to di
non aver conseguita la d.ta summa, sempre
che il Giudice credesse, che vi fosse bisogno
a renderla viepiù convinta.

La partita finalm.te delle ₣ 200:- che si dicono
contate col mezzo dell'osservabile figura della
sig.a Valla ora Avv.a, anche questa è arbitraria
perche non risultante da Nota della q.m Ma-
rietta e perche posta a capriccio e con obbliqui
oggetti senza data di giorno, di Mese, e di Anno,
pronto esso Dongetti, se pur vi fosse bisogno di
prestare il proprio giuram.to in prova di non aver
conseguita la summa sud.ta

L'ultima partita delle ₣ 300:- è vera, e più anche estinta.

Dal confronto documentato di tutti, e così avvan-
- zati arbitrj di fatti integranti, perche di partite
a credito e debito respettive, giudicati o giudizi
degli albori ove nella confusione d'allora era
più facile di poterli usare.

Il Capitolo quinto della Carta del Diedo parla dei
Crediti che si supponevano dimissoriali e non
si vede alcuna dimostrazione in prova, o contro
li med.i.

È certo peraltro, che la Deposta Marietta conseguì in-
seguito anche con le Divisioni (sub A) dell'
importanti summe di soldo,

Lo stesso Capitolo a supplimento del credito Dottale di
quelli supposti dimissoriali d'ogni pretesa
degli Credi intestati compresa ancora la Con-
-tradotte, obbligò il Tartini alle dasioni dei
seguenti Capitoli.

Se si esaminano questi Capitoli non solo non furo
-no con i med.i compensati li supposti crediti
dimissoriali e le giuste pretese degli Credi in-
-testati come intese di fare ed opinò lo stesso
N.S. Diedo ma nemeno fu pagata l'intera
Dotte e Contradotte

(DD C.e 41)

Lo dimostrà il Foglio (sub DD) di confronto, da cui
risulta nella Colonna (n.o I) che il Credito
unicamte dottale e Contradottale, come fù
dichiarato nella sud.a Carta privata 1725,
fù accordato dal Tartini ascendere a £ 19361:16
e nella

(E. E. C.e 42 a/g.e 44)

e nella Colonna (n.° 2) che li pagamenti fatti in esecuzione alli sud.i Capitoli e descritti dalla Confessionale (sub E. E.) provvarata dall'Avv.° non ascendono se non a ₣ 14541:1 - calcolate con tutto il rigore anco le Stratte di Vestiti e Mobili della Defonta Marietta, sicchè rimase scoperta perfino la pretesa accordata Dotte di rilevante summa

Per la sud.a Carta 1775 - confessò il Tartini d'aver conseguito in soldo la summa di ₣ 7585:10 - come nel Foglio (n.° 1). E per il Capitolo settimo della Carta Diedo fù obbligato il Tartini al pagam.to in soldo di soli Duc.i 350 - che in tutto formano ₣ 2422 - come nel Foglio stesso (n.° 2)

Le pretese degli Eredi intestati della q.m Marietta erano tutte verificate a quel tempo. Dovevano gli Eredi med.i per giustizia, e per Legge conseguire, se non l'immediato compenso, almeno gl'interessurj fino al pagamento. Invece col Capitolo ottavo a transazione delle stesse, e a saldo d'ogni altra summa fù obbligato il Tartini tempore mortis a far pagare agli Eredi sud.i, i quali anche sono premorti, la summa di ₣ 6000:- senz'alcun aggravio d'interessurj.

Oltre l'evidente ingiustizia dimostra questo Capitolo quanto fosse all'oscuro il N. H. Diedo dello Stato del Cumolo, mentre intese d'aver

oltre la Dotte

oltre la Dotte, e Contradotte compensate le altre azioni, che vertivano sopra una facoltà di ℔ 31400:- come nel Foglio (sub P) quando con le ℔ 6000:- veniva all'incirca Egli a pagare la Dotte, e Contradotte confessate, quand'anche le stesse fossero state immediatem.te esborsate, e non già tempori mortis del Tartini.

Ma basta basta, o Giudici, si è forse troppo abusata della vostra tolleranza nel dimostrare la mostruosità, l'ingiustizie, gli arbitrj, l'ingiustizie e l'insidie delle sud.e due Carte, l'una d'intitolato Compromesso, l'altra d'intitolata Sentenza o Mediazione Dicho.

Immagini pure l'industria del Foro quanti ripieghi, e quanti ritrovati può somministrar la professione, non giungerà giammai a giustificare le sud.e due Carte con alcuna Legge, e non arriverà giammai a difendere le irregolarità, le ingiustizie, e tutti gli arbitrj sopra allegati!

Possibile che questo Ces.o Reg.o Tribunale, il di cui sacro instituto è di adottare quello che trova conforme alle sue sante Massime di giustizia, di giustizia e di regolarità, abbia ad autorizare le sud.e due Carte che sono tutto all'opposto?

Quando furono mai proposte, conosciute compensate, e decise le sud.e azioni della q.m Marietta, perchè il Nipote rappresentante gli Eredi intestati

della

della med.ª non abbia azione di esercitarle.
Possibile, ch'Egli sarà il solo che nella forma la più insidiosa abbia a restar sacrificato senza aver nemeno il conforto, mai contesto ai Sudditi, di poter presentare le stesse azioni sue rilevanti al Giudice e poter' ottenere un regolato maturo, e retto giudizio sulle med.e ?
Togliate o Giudici le sud.e due Carte poichè sono contrarie ad ogni Massima di giustizia.
Il vostro rispettabile giudizio niente toglie alle fortunate Erede Ecc.ª e solo colla vostra giustizia aprirà l'adito al Nipote di poter proponere le azioni pred.e ch'è l'effetto il più innocente ed il più degno dei Tribunali di Cesare.
Accorto il Cap.n Tartini e diretto da Persone più accorte, finse di non essere molto persuaso della sud.ª Carta Dicdo, ed anzi ricusando di pagar le spese dei Funerali come fù consigliato nell'ultimo Capitolo della Carta med.ª e non'ostante le molte obbligazioni che viggevano à di lui carico, prebiò il Comand.to 17 - Xbre 1789 (sub FF) e l'altro di effettiva Insistenza 29 - 9bre Xbre (sub GG) perche pagate gli fossero le stesse spese della tenue summa di ₤ 298 = 10 - onde con tale insidiosa direzione condurre l'inesperienza conosciuta dei Budrian a qualche apparente giudiziario.
Vi è finalmte riuscito, poichè li stessi Budrian annotarono la contrad.ª ai sud.i Comand.i e produssero la Scrittura al Laudo 11 - Gen.o 1790 - (sub HH) per

(FF Cª. 45)
(GG Cª. 46)

(HH Cª. 47)

per l'esecuz.ne di D.ta Carta Diedo.

(I.I. Ce. 48:, 49) Contento il Tartini del felice successo annotò ben tosto il Costituto Volontario sub I.I. col quale si è impegnato di eseguire la Carta Diedo, e con effettazione accettò li giudiziarj impegni delli Buduan, temendo quali li loro giusti reclami ed ingerizione, che si fossero avveduti delle ingiustizie loro inferte.

Eseguita in parte la Carta suddetta con la consegna degli effetti, prima di verificar quella del sobbo e dei Capi preziosi si fecero insorgere delle figure pretendenti onde viepiù confondere la mente di essi Buduan e non conseguare la tenue parte più calcolabile della stessa Carta.

(KK. Ce. 50, 51, 52:) Insulti a pretesto di tale insorgenza annotò Esso Tartini il Costituto di Deposito (sub KK) al quale fù riposto dagli onesti Buduan col Costituto (sub LL) e gli furono rimproverate le di lui insidiose intelligenze a loro avversazione.

(LL. Ce. 53, 54, 55)

Insistendo i Scaltri Direttori del Sig.r Tartini con nuovi atti per ottenere nuovi aperti dalle Sig.e Francesca Buduan rimasta sola Erede per la morte del fratello pratticarono il Sequestro sub MM. sopra i soldi ed effetti depositati; Rispose la Consagliata Buduan col Costit.o 30 - Luglio 1791 (sub NN.) con cui per liberarsi da tante molestie s'impegnò di transcilizzare con apposita quietanza le effettate dedotazioni del Sig.r Tartini.

(MM. Ce. 56, 57)

(NN Ce. 58, 59)

(OO cc. 60, 61)

Contento il med.° di aver ottenuto ciò, a cui aspirava-
— no le obbligate sue direzioni annotò il Cost.° Volontario (sub OO) di remozione dei stessi Se-
— questri, e si procurò in seguito della stessa infeli-
— ce bersagliata Buduan la detta Carta Notariale di quietanza sub EE.

Quand'anche il raggiro di questi Atti non dimostrasse l'insidia, l'ingordigia, e l'ingiustizia perfino nell'
esecuzione della egualmente insidiosa, ed ingiusta Carta Dicdo, e non manifestassero piuttosto che
l'istesso dagl'insperti Buduan, la trepidazione, e
diffidenza dell'avveduto Sig.r Tartori, che ben cono-
— sceva lo stato vero dell'affare, gli assensi qualun-
— que essi siano non possono certamte per le Mas-
— sime tutte di ragione, e di giustizia render valide,
e giuste le sud.e due Carte, che furono per tanti
comprovati dimostrate invalide, ed ingiuste, e molto
meno possono imprimere all'Autorità del Giudice.

Venuta in chiaro la povera Francesca Buduan dello
stato rilevante del Cumolo lasciato dalla Defonta
Sorella dalle ingiustizie, e circuzioni tutte praticate
da Lei azzioni, ed alla sua buona fede unita
a quella del Defonto Fratello, nè trovandosi alcun
altro più benemerito, e più congiunto a Lei nell'
ora sua cadente per meglio assicurarsi di una
grata assistenza fece la solenne Donazione inter
vivos (sub PP) del misero patrimonio, che aveva
e di tutte le di Lei azioni, e ragioni al di Lei Nipote

(PP. cc. 62, 63, 64, 65)

Nipote Rd.o D. Zuanne Dongetti, con riserva di
poter in parte disponere nella di Lei morte, con
la qual Donazione lo incarico espressam.te e gli
diede facoltà di redimere la Eredità intestata
della Defonta Sorella con privati maneggi, o
in via giudiziaria.

(QQ cc. 66, 67)

Inutile qualunque maneggio presentò esso Dongetti
nel Foro di Pirano l'Estesa [sub QQ] per far
decidere con l'appoggio delle Leggi Statutarie l'
azione del Cumolo della q.m Marietta da Lui rap-
presentata, mai disfatta, nè mai decisa.

Consentito il Cap.no Tartini nel confronto di questa rilevante
Causa cercò di allontanarla dall'aspetto del Giudice
e quindi col pretesto del sud.to Compromesso da
Lui qualificato per un Atto solenne e della
relativa Carta di semplice Opinione del N. H.
Diedo da Lui stabilita per una riverbale pro-
nuncia di Mediazione, non che degli osservabili
assensi in seguito con invidia procurati di otte-
nere, s'indusse a contestare con la Scrittura di risposta

(RR cc. 68, 69)

[sub RR] la disgiunzione per l'effetto, che prima
del punto proposto con d.ta Estesa dovessero essere
presi in esame li sud.i Compromesso, e Carta Diedo,
come se fossero li med.i un solenne diffinitivo
Giudizio, ed avessero con esattezza di Ordine, con
esattezza di cognizione, e con equità di compenso
cauvite le sud.te azioni della q.m Marietta.

Privo di esistenza avvolto in questioni di ordine e posto in circostanze molto differenti s'applicata ed adoperata avuta esso Dongetti la gravosa Dele-
(SS c.e 70, 71, 72, 73) -gazione (SS) sotto il decesso Governo dinnanzi l'ex Magistrato del Cattaro.

Arrenata fatalmte questa Causa per le notorie vicende e rei vani li dispendj incombati da esso Dongetti, morì intanto il Cap.n Tartini e lasciò Erede dopo vari Legati a beneficio altrui della ritenute facoltà la sua sedotta Moglie Sig.a Lucietta Valtz Sud.a
(TT c.e 74 : usq. 77) TT
(VV c.e 78) Ottenuta dalla clemenza dell'attual felice Governo la seconda Delegazione (sub VV) dinnanzi l'esemplar giustizia, e giunta del presente Ces.o Reg.o Tribunale, e prima di devenire ad alcun Atto stante le Massime provvidissime dell'attual decretato sistema, con cui furono espressamte vietati li raggiri di ordine, e specialmte le azioni per declinazione ridiciano Egli la sud.a Sig.a Valtz col Costit.o (sub XX) a dichiarirsi, se intendeva insistere nel raggiro della Causa
(XX c.e 79. 80) sud.a di declinazione; ma dopo il termine impetrato da quel Tribunale coll'Atto (sub ZZ)
(ZZ c.e 81-82) nulla più avendo ricevuto dal di Lei Costit.o di risposta e da quello d'assum.to di Giud.o ambi prodotti li 24 = 8bre p.o p.to in Pirano
(AAA 83-84-85) (sub AAA in collegazza della Sig.a Antonia rel.a Bonifazio pur Valtz Credi Usufruttuarie

del sud.to fù S.r Cap.n Pietro Tartini e la seconda
altresì come Tutrice e Curatrice delli Simon
e Domenico di Lei figli Eredi sostituiti
del med.o Tartini se non con artifizioso in-
conveniente mistero, diretto forse a trar
qualche vantaggio in ordine per questo, e
per terminar una volta il dispendioso
altreggio e venir alla definizione delle di
lui sacre azioni ha stimato esser troppo bra-
-glielo Can.co Bongetti, dietro il Contr.o di
protesto e dichiarazione (sub BBB) an-
-notato in Pirano di far rimuover per ordine
la sud.a sua Istessa (sub CCC) e rassegnarsi
al destino delle due Cause in mento vaghegg-
-giate dall'opulenza di esse S.r fortunate
Eredi, ma che per altro dimostra la loro dif-
-fidenza nel punto individuo d'azione, che
unico restar dovrea in Giud.o e solo
dovea esser per ogni riguardo, anco di
convenienza, l'argomento controverso. E però
secondando il capriccioso genio Avv.o riv.e
-rentissimo implora il sud.o Can.co Bongetti
per li suoi spettati Titoli e rappresentanze
della sud.a informe, improcedibile ed in-
-giusta Carta di mal architettata irritabile
pronuncia di Mediazione. Dicendo il taglio

(BBB c.e 86-87)

(CCC c.e 88)

non che del precedente mal intitolato Atto solenne di Compromesso, e dei successivi mal provvisti assensi di adesione nelle riflessibili forme e circostanze predette, potendo ottenere dall'inesperienza dei Buduan mai valevoli certamente a pregiudicare, e molto meno a sacrificare le innoponibili legali ragioni, e gli essenziali riguardi del di Lui innocente interesse, per quanto sù di sopra in ogni rapporto ad evidenza dimostrato.

Il che deduce per giustizia coll'implorato taglio restar intieramente salva in confronto del conseguito, e con tutte le dedotte imputazioni e compensazioni qualunque reciproca ragione, e pretesa delle Parti sopra l'azione di cui spettante alla mod.a q.m Marietta nel tempo della di Lei Morte ed avvenuno pienamente luoro gli effetti tutti di giustizia e sulla fede immancabile di tale onestà piciffima riserva, che asicurando le ragioni e l'interesse di esse fortunate Coeredi, e del Donzetti, seguirà per questo innocente giustissimo effetto l'implorato Giud.o Grazie

Andrea Manzoni Avv.to e Procuratore del Rend.o D. Zuanne Can.co Donzetti

addì 29 - 9bre 1795 -

Presentata in offo dall'Sale Andrea Franzoni avvocato e per nome del Sig. Gio. Gnn Battista Bongietti della Città di Rivano con allegati N.o 53 - in confronto delle Signe Lucietta Vedova vita ed erede usufruttuaria del fu Sig. Cap.no Pietro Martini ed Antonia vita Bonifacio Vedova pure erede usufruttuaria del detto Martini come Tutrice e Curatrice delli di lei figli communi nella Città suddetta e furono immediate spedite Lettere Esecutoriali al Trible di Rivano per l'intimazione alle prefate Vedova Martini ed Antonia Bonifacio Vedova perchè 3nè giorni 15 - indugiò debbano aver presentata la risposta in dipendenza all'articolo 32o dell'Editto 1 - Magio 1795 - alias &c.

Il Canc.re Rett.re di Canelli
Stefano de Rossi

addì 1 - Xbre 1795 -

Ghiunta con Lettere del giorno 3 - corrente il Sig. Reg.o Trible Provv.le di Rivano oggi Recapite di aver fatto sotto il giorno 3 - corrente fatto intimare la contenuta Petizione con gli Allegati A - usque C.CC. alle Signe Lucietta Vedova vita et erede usufruttuaria del fu Sig. Cap.no Pietro Martini ed Antonia vita Bonifacio Vedova pure erede usufruttuaria del medesimo Martini e come Tutrice e Curatrice delli Simone e Domenico di lei figli in detto et ad instanza ut in carta:

Il Canc.re Rett.re di Canelli
Stefano de Rossi

All

Cos.o Reg.r Trib.le di prima inst.a
Delgto

Petizione

del R.mo P. Can.co D.
Zuanne Bonzetti della
Città di Vivaro

Le S.re Lucietta Valtz
rel.a ed Erede Univ.sa
del fu P. Cap.n Pietro Tartini,
ed Antonia rel.a Bonifacio
Valtz pur Erede Univ.sa
del S.r Tartini come tutrice
e curatrice delli di lei figli
comoranti nella Città sud.a
in punto di taglio di
carta

con allegati A. usq. CCC
ut infra

Andrea Manzoni
Q.b.to ge Procurat.e

1799

1

Risposta della Petizione

della

Sig.ra Lucietta Vata vda, ed Erede usufruttuaria del fù Co: p.n Pietro Sartini tanto per se, quanto anco per nome di Antonia vda Bonifacio Vata Coerede usufruttuaria del D.o Sartini e Petrice, e Curatrice delli Simon, e Domenico di Lei Figli, commoranti nella Città di Lirano.

Co:

Il Mag.co Sig.r D.n Giovanni Can.o Donzetti della sed.a Città.

Un punto di Laudo di mal impegnata Transazione 9bre 1789, e definitiva quietanza 27: Xbre 1791. ut in margine.

Con allegati da n.o 1. usq: N.o 20.

Lorenzo D.r Colombani Avv.to

Cs: Reg: Civile di prima istza

Risponde la ditta sig.ra Lucietta Vatta
v.a dell'fù Cap.n Pietro Tavini da Rivaro
fanto per se, come sopra Crede usufruttuario
dell'Eredità suo Mavito, sig.ra anche Donna
di Ant.o v.o Bonifazio Vatta Coerede
usufruttuario Lasciata dal q.m Tavini
sud.o e Fabrice, e Cavalvice delli Si-
mon, e Dom.co di lei Figli pur Vatta
Coedi dell'più volte nominato Tavini
anche usufruttuarii di Sud.a ut in Cost.a
all'allega.ta dell'Ecc.mo d.n Zuane Can.o Don-
getti pur di Rivaro, per le prove-
sali sue Titoli produtta col mezzo
della Cit.e Sud.a Udienza di Cui Sopra
le 29: giugno pass.o e stata requisito-
riale sud.a intimata li 3: del seguente
cioè in pronta scadenza dell'Perentoria
to Term.e

Abeg.ti sub: A: A: A:

(Sub-N.o 1)

Essa allega.ta corredata di documenti,
che abbraciano le domande.ta di qua-
si due Alfabetti, propone, e disputa
qualche Cause per parte del sud.o Ecc.mo
Dongetti col titolo di donatario della
q.m Giov.a Budovan vivente sola in
Possesso delle Cred.e Intestata della Gavella
naviera, fù Prop.a del suenominato Tav-
fini.

Congiendo impruvedibile il simultaneo
Giud.o di Pelle, doppo, anco, e sotto il
regolo Veneto Governo con mano sta-
bilezza tenuto, ed anco sotto il presente
provvedo di Stato quello in assegui
la parte, che difesasi con protesti ri-
dotte di anno. à volontà, anno. vino
vesi dalli in sidetto giudizio. e Cliente

Abeg.ti Ann.i R: R:
Vedi R: R:

sub: A: A: Ss: 2 di 8:
Vedi CCC

Il voto del Giudice sopra la sola ultima
eccezione di convalescenza delle precedenti
che intende di fare giudicare implicitamente
prima causa:

che essendo stata maritata in Fautini
la Sig.ra Maricla Budonari con matrimo
nio seguito nel suo ingresso senza che
però comparisca precedente convalle
abbia ad intendersi maritata secondo
la legge, e consuetud.e di Rivari, cioè a
scabello, e sorella, e comunione de Be
ni; coll'annullazione a tal effetto della
carta, che denomina convalo matri
moniale 1775. 3. Febro.

Appoggia le sue dispute alla Legge Statu
ed à quella di Capod.a, che stabiliscono li
matrimonj senza convalle a Comunione,
e Scabellazzo come sopra.

Così pure appoggia la nullità dell'indot
ta carta, alla legge di Rivari, che annul
la le obbligazioni della Donna soggetta à mi
nori di debiti, et altre quando nascano
senza dec.to Giudiz.le consenso del maritto
stesso: ed à due Legg. Ven.te la prima pro
vvidente notificazione della dote, e la 2da
che annulla qualunque carta fatta dalla
Donna costante matrimonio in pregiu
dizio della sua dote.

Poco alla spiegata altra legge Municipale in
materia di edazz.ne risguarda altre Donne
in dissoluzione del matrimonio, e ciò nien
te potendo da essa dipendere se non che
di sinistro, ed solo oggetto, che non vie
ne messo in obietto.

Allegati annessi sub: B:

Ibid: sub N:

sub: D:

sub: L:

sub: O: n.o 1

O: 2do

O: 320

sub: Y:

ida Carga

Premesso Li avuto luogo fra la causa 1775
e quindi costituito il Matrimonio à
fra e suoi col Fantini; che aba despo-
sa luogo: cioè per essa alli di lei Eredi
competisse in due dissoluzioni il di-
mezio di detto Li Asse indistintam.te
del defonto marito: e ciò perchè due
figli, Liana di Ave otto cinque Rodovi
di Rivano, Laltra di sette Li Rispet-
tabili Mercanti di Capod.a (nè pero
dessi già provetto) asserano, che in es-
sem.te qualche della Leg: vesp.a de
Matrimonj a qualche, e Sorella si
dividono indistintam.te al caso della
dissoluz.ne tutti li Beni conseguiti
da lor vesp.li Coniugali di qualunque
natura, e titolo adventicio, per gius
la metà.

Con La distinz.ne però, che li 58.ti Mer.ti di
Capod.a dicano, che ordinariam.te così
si suole, e fano una Appendice esclu-
siva delli Beni effetti conuessi e condi-
zionati; quando li 58.ti Ave Rod.si di
Rivano dicono che ostantem.te così si
qualtica, e non fano L'Appendice, e vi-
sevna di Beni condizionati benchè
dichiarita nella loro Leg.e municipale

32a Carga

Che L'Eredi del fu Giuseppe Fantini senio-
re celebrò Matrimonio di Rodovo
benchè condizionata come nelli di
lui Testam.to è codicillo ancora non pro-
dotto ad essere compreso nel Cumu-
lo matrimoniale.

Mercuriali: C: H

Lib. 33 sub: H: N

Abes: avv: sab: R: S:

sab: d: d:

ib: d: da ss: alg: C C:

Ala Causa

che conseguentem: debe sue promesse segue il foglio della carta di Transazione nata sotto gl' Auspicij del Vene Do Kan: Isepho diedo 1789: an: ghe che viene intitolata di semplice op: nione, ed officiosa mediasse: ed che del precedente compromesso si: dis: e con essa infedelmente di tutte le quietanze, ed assensi anco Giudiciarij confessati, e mancati dà gl' Abes: ma non designati di determinasse nella dimanda di foglio.

Qualvo attacchi si dano adessa carta diedo.

Infame perchè concepita senza metodo di senza, con documenti superficiali di molte questioni imaginate, e non contestate, e procedente da un Giud: solo.

Illegale perchè tanto essa, che il suddetto compromesso in vigore al gravello debe Leg: disciplinarij delle senze Arbitrarie, e de Compromessi.

Ingiusta inlovinsecam: perchè tratta questioni attive degl' Eredi Bedreau non solo senza compensi, ma con vessasse dello stesso liquido, e incontendibile, poichè oppresso ad' un bilancio quodotto.

Ingiusta pure, perchè impugna in compensi alcuni Credili non nevi ss: la defonta nuzo il Greco accrescevi, diffondendosi sotto questo assunto particolare in molteplici confronti

Frevdato

Allegt. sub: A:

Ibid. sub: C

sub: [illegible]

Ibid: da C. C. agg: B. A.

sub: B. [illegible]

Fautrita finalmte: perche' la intitolata Finalmte: W. fu informato, che da detto Sig.re per parte Fantini, e dell'altra prima die in niun modo, poi confessa in iscritto; E perche senza veder documenti, e conti del Sig.r Asse Fantini pronunciò il Finalmte: nel giro di sole 24: ore, dichiarando non di sentenziare, ma di opinare tanto nel contesto della pronunciata, quanto nella sottoscritta: E perche finalmte: nell'articolo del pagam.to de Generali consiglia, e non pronuncia.

Confessa Fantini douere in origine (si aggiunga tale confessione) e la Mogl.e Budoman vita di azioni, che porta in dote: che saccheggiò lo sposo nel giorno precedente alla seguita loro Congiunz.ne Intervenne Lettere Amorose del marito seguito ove la intitola questa sorella, con viceversa saccheggi, e ne vicendevole, promettendo qualche cosa.

Doi fatto da essa Allegaz.ne un multilato stesorio di aneddoti dal matrimonio seguito impoi per gli si vedono aggiunti agli assunti; si difende in atto della contestaz.ne vers.ne della domanda z.ne impor, si in punti di essecuz.ne della med.ma, come anche in quello di opposizione ove Vacuenti.

Spiega la Verte di donatario della Zia Francesca, da cui deriva azione, e Mandato di Reclamo.

Da tutto questo complesso prende mot-
tivo di invocare il voto di questo giu-
sto, & illuminato Giubileo sopra la so-
la quarta Causa con la quale implici-
tamente intende di far decidere le
due come originarie, e concatenate
abbenchè Sagri implicanti vi fossero
di sola apparenza agli occhi Fautini,
per li quali perciò cagionerebbe innocen
te l'effetto dell'intentato Giudizio.
Non è forse ingenua riflessione quel-
quella Analisi riassuntiva che ho fin-
qua laboriosa adoperata?
Fautz, nobis ecat.? Lo spettare il
fatto de morti, ci belauzi dalle loro
volontarie agevolezze, e via privi
ad'onta loro quel marto rivoltoso
fecalvo di questioni, che essi agendo
de diritti loro proprij, voleva radi-
calmente estirpato sin dalla prima
sua origine; & ciò tutto per evi-
tare il danno: nella ingorde sue bra-
me al di sopra delle azioni, che le fos-
sero conferite, e delli stessi di lei fatti
proprij.
Conviene adunque seguire le Fauste
orme; e vigorosamente, e risolutamente le
già risposte quattro questioni per
muovere sopra l'ultima vera dipen-
dente dalle due prime.
Il matrimonio Fautini fù emancipato
dalle leggi, e conseguenze di Livano
per attività della carta declara-
toria (1775) 13: Febbr.°, questa è
la proposizione contraria della prima
questione

(sub. N°12)

questione.

Siamo nella Città delle Leggi per fare di esse la ricognizione, e perciò si riproducono le due prime Statutarie sopra delle quali nacque il primo discorso.

Egli è pur vero, che in quei primi tempi nelli quali l'ignoranza, e la buona fede formavano la costituzione civile, e morale degli Abitanti di questa Provincia, li matrimonj generalmente furono riguardati come Società Naturale.

Memoria umiliante alla grandezza di altrettà fisica, e spirituale dell'Uomo di essere equiparate, ed accumunate a quelle di un sesso superato bensì dalla natura per coadiuvare, ed abbellire il Uomo nell'in mezzo alle sue opere, ma mai per eguagliarlo nell'esecuzione di esse.

Ma pure vogliamo rispettare, e compatire questa massima de' nuovi Riformatori stabilita la Provincia scritta nelli Codici Romani temperata dalla equità in ogni possibile maniera.

Così fù in Roma, ove spiegando la consuetudine stabilisce la legge nel matrimonio una società di fatto, e sovrana, derogliandone gli effetti con la norma appunto di quella della Natura cioè accomunando tutto ciò, che viene dalle Coniugi fondato all'azione in origine

Allegh.i avv.i sub C:

e tutto ciò, che viene acquistato da-
vante, e per opera della med.ma, se
pur anche gli acquisti st siano fatti
con condizione, nel qual caso li ec-
cepisse dal Comune, e quindi abbia
anche essi Coniugi nel tempo della
dissoluzione del matrimonio, vude sia
divisibile per metà tra di loro.
Chi mai può dissumere dalla lettera e
dallo spirito di questa legge, quel al-
trove giustiss.o effetto, che la singo-
larità di due delle tre disp.ni di diritto
ha creduto di poter contestare come
di pratica in fatto di divisioni di Co-
muni matrimoniali, che tutto, non
già d'acquistato come pria la legge
ma del conseguito dalle parti per
acquisto a titolo oneroso, lucrativo, o d'a-
venturio di qual si sia natura divi-
dasi per metà tra di essi.
Assai sconsigliatam.te il Savoye ha con-
dotto quelli tre scrittori della legge ad
unirsi con le firme in una carta
architettata dalla industria forense
o di non aver inteso la legge, o di
averla adulterato nella pratica
esecuz.ne
Essa stabilisce il matrimonio una so-
cietà fra loro, e limita l'acquisto
nam.te come sopra abbiamo enun-
ciato essendo questo la sana inter-
pretaz.ne che può, e deve darsi a
quella espressione di Beni acqui-

Tabi

tali fatta confesme abo stato fvale
nale da essa conseguito.
La fede notariale di Galuca diame
Valed: dalla legge, e vappula nella
divisione de Cumuli sotto l'albo
effetto, che quello della società fvaleva
ove il conseguito dal singolo con
titolo adventizio staccato dal fatto
di fvaleva come savebbero Litved:
e Legati Lalevali, ed ereditarei ap-
partiene al singolo stesso benefica
to; Quel aquistato, che acumu-
na la legge và Coniugi. La fede
notariale con stvano arbitrio
lo generaliza comulandolo nel
conseguito quasi fosse sinonimo
quando in analesi Litevale v'è
un essenziale, ma differenza giacchè
l'aquistato è un composto di ad
gregato, espressione sensata ed ap-
plicata dalla legge al fatto di socie
tà.
Dove sono li documenti di fatti, ab
quali appoggia essa fede? Dove li
indizij di massima, che abbiano pote
to inlevpretare la legge in opposizne
ab spirito, ed espressione di essa?
opposte appoggia essa fede all'in-
telligenza, e fatto pratico dell'ave
Hodavi dalli quali è fvmata? se
così è posta al pavagone della
legge, e della equità, e del buon sen
so vi poneva questa fede notariale

tali fatta confesme abo stato fvale
nale da essa conseguito.
La fede notariale di Galuca diame
Valed: dalla legge, e vappula nella
divisione de Cumuli sotto l'albo
effetto, che quello della società fvaleva
ove il conseguito dal singolo con
titolo adventizio staccato dal fatto
di fvaleva come savebbero Litved:
e Legati Lalevali, ed ereditarei ap-
partiene al singolo stesso benefica
to; Quel aquistato, che acumu-
na la legge và Coniugi. La fede
notariale con stvano arbitrio
lo generaliza comulandolo nel
conseguito quasi fosse sinonimo
quando in analesi Litevale v'è
un essenziale, ma differenza giacchè
l'aquistato è un composto di ad
gregato, espressione sensata ed ap-
plicata dalla legge al fatto di socie
tà.
Dove sono li documenti di fatti, ab
quali appoggia essa fede? Dove li
indizij di massima, che abbiano pote
to inlevpretare la legge in opposizne
ab spirito, ed espressione di essa?
opposte appoggia essa fede all'in-
telligenza, e fatto pratico dell'ave
Hodavi dalli quali è fvmata? se
così è posta al pavagone della
legge, e della equità, e del buon sen
so vi poneva questa fede notariale

(sub: N.° 12)

dalla sapienza del Sud.° La sua ma-
vitata valutazz.ne senzaché occor-
vano altevioni vissoluzz.é.
Altra lege tosto suggezz.e e covelativa
del Codice di Livano, benvè inserita
come abbiamo detto, mà vb glosata
per parte anne giacchè contiene
sostanza etevogenea all'impasto
della macchina avchitettata, e da Noi
riprovata come altre, concede alla
femina mavitata a fratto, e sovella
la scelta per essa o' di lei Covdi
se fosse premorto da fauji però
entro il Cimitato spè di giorni
venta dal momento della dissoluz.ne
o' di voler stare al Cumulo del mo-
mento stesso, o' di atteneusi a quello
del giorno del matrimonio contratto.
Per modocchè con tal priuilegio vie-
ne esentata, e gavantita quando vo-
glia la femina dalle sinistre vi-
cissitanze del fatto sociale se si fossero
nuevate, e bilitata in tal caso qua-
si pupilla a vedimere il proprio
capitale portato al Cumulo in ori-
gine, lasciando tutto il sinistro
o' peso delli socii; quando essendo all'
opposto vantaggioso le vicissitu-
ze del Cumulo viene abilitata
essa femina o' Covdi mercè l'ac-
cennata dichiarazz.ne in tempo al
conseguimento del diritto di tutto
il vicissitato della associazione nel

momento

momento della dissoluzione.
Ma senza lasciarla dichiarazione
in termine limitato di voler sta-
re al Camulo di dissoluzione. La legge
civile in tal caso le azioni di
essa Semina, e vedi se fosse gue-
rita al divieto del Camulo nel dì
del matrimonio contratto, escluden-
dola da ogni partecipazione degli
acquisti, ed obbligandola anche
alla metà de debiti contratti per
causa di nascita in stato di matri-
monio.
Di questi vogliono sopra la due sta-
tuarie Leggi se ne facesse Applica-
zione al caso relativo alla prima
causa.

Allegato n°: sub: B:

Consta dagli Allegati n°: che il ma-
trimonio 1764 del Gautini con la
Budonea fu fatto con Dauto vi-
gente di secretezza, che ne com-
parisse del seguito soltanto nella
Curia Vescovile, da cui era stato
abilitato un semplice decreto allo
sposalizio.
Infatti avenne il Gautini in allora tutta
la soggezione del Padre, due Zij, mag-
giore di quello di Budonea, da cui spera-
va come si verificò la redenzione
di sua Famiglia, e di due sorelle
delle, che allora tutti vivevano
come comparisce dall'unito Albero.

Allegati n°: 3: 4: 5: 6: 7:

Fede de' Battesimi

Stante era la circospezione, che vi-
geva circa l'esercizio del culto
nella Secrete Lettere dall'anno
prodotte.

Mesh. anni vi sab. N

se anche nel congiungersi volessero stipulare contratto di fatto ab uso Veneto per sciogliersi dalle Leggi e Consuetud.ni Statutie come conveniva si singolarmente alla Donna a' pregiudicio della sua generosa dote meritò Zantini che conferij era povera e d'anima di che equipavala, ne aggiungevala, nè potevano fatto con pubblico Contratto senza saputa del secreto custodito gelosamente per sino a' nove disgiunti per il corso di anni undeci.

Quid nisi adunque se si acconsentano di celebrare in fede tra' essi prima del matrimonio per fare conoscere la causa declaratoria del fatto aborchè potrà cessare il velo del secreto, e con la manifestazione del matrimonio potrà avere luogo anche quella della certitudine di esso?

Che tale sia il contratto di questa causa, che quantunque privato volendo fatti espressamente che avesse equi causato e validità pubblica prendo da entrambi firmato con espressione di validità di proprio mano, e che contenesse di già un contratto del momento, ma distesa e manifestazione de fatti intesi e convenuti prima del loro matrimonio a sorti dovendo aver loro vigore lo riconosca la decretazione

in

Sub: O:

Allegs: sub O: al n: m:

in essere della cauta stessa mas-
sime ove dice: A seconda delli pa-
di loro costumi per essi dicono al
tempo delli loro sponsali. Et tanto ve-
da dichiarato affermato, validificato
segue, in contendenza in allegato
e manifestazione della verità: chiu-
de con promessa di osservanza.
Qual delle opposizioni di leg: sia
le allegate può patire una tal
cauta declaratoria di prevalga
tesse fiduciario Convalto!
Quella della municipale oppone
non fa il suo posito; Vieta ob-
bligazioni assensi ò debiti, et alie-
nazioni della donna soggetta à ma-
rito senza dec: Giudice, e consenso
del marito stesso.
La cauta 1775 non contiene già
obbligazione, ed assensi del momento
per parte della donna in stato
Coniugale, ma appella, e dichia-
ra un preventivo fiduciario
Convalto:
La legge non vieta alla donna di di-
chiarare una verità di fatto, ed
un Convalto preestabilito;
sarebbe lo stesso, che volere cal-
pestare la stessa legge togliere
assolutamente alla donna la persona-
lità, e la veridicità di esprimere
la verità, et il fatto.
Quella della Veneta opposta non fa al
suo, che prescrive alle donne di
Venezia la notificazione delle doti

sub: O: alu: 13

sub: Y anu: cuvo 12:

ma d'ammessa da' usitata in
Ista Provincia, e massime in Livo
no: Nel caso poté la Dote d'ua
in contingenza.

Altra leg: or Veneta stata opposta
invalida anzi la cauta 1775.
Poiché vieta, d'invalida qualun=
que cauta fatta dalla donna mari=
ta conduo la Dote, e diversovie ve=
nute in Potestà del Marito, quan=
do la cauta vi chiamata pervenua
Dote, e tutte le azioni originarie
della Moglie, mentre Pantini era
povero.

Che si per non contenuta s'intende
se di opporre Altra municipale; Come la retroscione: anzi
essa leg: prescrive alla donna o
sui Eredi una dichiarazione non
dissevibile oltre à Gni mento dal
momento della dissoluzione, pervenu=
ano le originarie dotali azioni.
Tale dichiarazione legale la Sig: Maria
La fece in Vita con la manifesta
zione del precetto Ldrciario con=
tratto.

Dissolto la prima causa in modo
che Castaw potrebbe ad' atteva
re tutte le altre dipendenti, si
dissolua ad'ogni modo anche la
2da questione.

Sia Spotegi che d'ui fosse Convalli
di Cued: aduentizie pante Terla

de

te, e parte interessate debbiano per
venire al Partini costante ma=
trimonio, per le amicizie con=
fronti della costituzione municipa=
le ed dovevabbero essere compre=
se nel Comune, giacchè la legi=
slazione acquisti fatti in unio=
ne, ed già conseguimenti de
Coniugali a questa appunto della
scabenna come si è detto.
Sia di gitta ed occorre innovare
per risolvere la consegliala
sta della sig.ra Rodi di Livorno.
Questa è vicenda da quella
altra precedente della sig.ra Anna=
di di Capod.a, quale invece di
quel collaterale predicano or=
dinariamente, che avvà dive
ne si tratti di Eredità necessa=
rie di Genitori, e di Avi avute
in vista al tempo della agraziam.to
di un figlio di famiglia, che
ha il solo suo Stato nelle aspe=
dative naturali e di legge, con
danna, che pesta Capitale in atto di
accumularsi; e forse anche di
qualche Eredità ereditizia in
riguardevolità di convenienze.
Questa questione, che pure viene
si crede risolta diviene intrin=
secamente inconcludente nel caso

ipotetico: perchè se Gavrini es
confessij eva in origine proveva,
come stà in fatto perchè suo
Padre fabrita aveva confiscazione
generale de beni per fatto publi
co, povevi equalmente evano li
figli di famiglia di detto Gabr. Stoc=
fuele, e di Lielvo, il primo de
quali aveva una vimanenza
Salvimoniale disponibile di
Dg 5100: ed eva conciò emanci
pato; Lialtro tanto è vero, che
non aveva di che disponere seno
di pochi profitti delle di lui Profes=
sioni Gabellionave, e forense
vimasti occulti in mano della di
lui Moglie, che hà veduto il Capn
Lielvo Gavrini, che non riceviti vi=
Lenazze una di lei Cedula vivo=
rata, e quindi fè Lasciato morire
intestato.

Rispiano alla terza Causa cioè à
vicongrieve se posto Limaginato
Cumulo potesse in esso esservi com=
prese le Credità dello Zio Giuseppe di
Padova.

Giongono La Giustizia in onta del=
li Leggi Statevi di Livano, e della
Leva della Legge Municipale, e
di quella analoga di Capo distrio
anche opposte, della fede stessa di

li

sub: 8: 5:

Avvocati
li sig.ri d'Capod.a espressam.te ec-
cepi li pretesi condizionali di
fidei commesso, o in altro modo
se anche si volesse bonificar
per sinonimo li aquistati con
condizione, come si esprime la
legge, con quei consequenti, che ec-
prime La fede de sig.ri Rodavi-
Il Testam.o d'Ill.i sig.r Giuseppe Fauti-
ni di Padova, chiama Eredi, non
La singolarità di Rietro, ma tutti
li suoi Fratti, e Nipoti della sua
casa di Livano, con vocazione trà
essi, e sostituzione de Figli maschi,
e reputata esclusione delle Femi-
ne; et in mancanza del Casato
di Livano sostituisce quello di
Firenze.

Il Codicillo pur opposto fà la sostituz.ne
della ultima sostituzione della casa
di Firenze, ma lascia gl'altri
vincoli, e cavatteri di fidei com-
so tenendo alla sua Eredità, e di
esclusiva delle Femine, della quale
ne provano l'effetto molti Rag-
guardevoli, e per fino una superstite
nata Fautini Nipote ex fratre
del Testatore.

Qualunque sia stato il caso fortuito,
che il Cap.o Rietro sia rimasto
ultimo (non per altro Erede del
Fratello Giuseppe come dimostra
il Test.o prodotto) e che poco prima

stau.i sub: da.

sab. N

sub: n.o 5.

della morte della mogl.e Badoaro
siasi in lui verificata la disponi-
bilità dell'Ecc.mo Sig.r Gio Giuseppe;
savà sempre vero, che avesse quella
la mera facoltà di fidei commesso
e di condizionale, e come tale ac-
cetta espressamente dalla legge muni-
cipale da quella di Capod.a, e consue-
tudini relative.

E savà pur vero, che ad'onta della
volontà del Testatore, che escluder
va le femine dello stesso suo San-
gue ne' posseda dalle sue Eredi es-
seve accomunata con le Sue
mogli.

Se dunque gia Ecc.mo Seva compro-
dibile nel supposto Caratolo esa-
miniamo qual parte avesse la mo-
desima nell'aggiudicato Asse del
ultimo defonto Cap.n Pietro, dilata-
to nel conto amm.o di aprossima-
mente a' Ds 21900: facendosi la
Grazia di escludere dal solido, che
si dice dovrebbe esseve nello
scrigno, quando è notto abbastan-
za, che doppo la morte della mogl.e
dovete il Martini abbassarsi a
chiedere, e vicenversa un sus-
sidio di quietanza di Ds 5100: dal
li suoi Havenli di Firenze, per
il qual debito tutt'ora sussistente
avrano minaciate vessazioni es-
sendo alle di lei Eredi.

La Casa Domenicale, che in esso fogli

(sub: N.° 8:)

(sub: N.° 9:)

si valuta Dc. 4000: e così sia, ha inoltre vale Dc. 3000 c.a di vi fabriche fatte dalli Zij, e Filippi Fantini col peculio di Cred.a di questo di Padova come dimostra la pubblica deposizione peritiale, e di scienza di due Testimonj.

Ne fù acquistata una portione di Dc. mille, e cinquanta, che era di altiera vast.a nel corpo della casa stessa doppo la morte della mogl.a Bedovan.

Il luoco in Contrà di Struppan con gli.i di fabbricati, e Beni che era compreso nello stesso era stato assoggettato alle publiche confiscazioni, e fù vendutto dal peculio particolare del Zio Giuseppe di Padova, come addimostra il di lui Testam.o di aver fatti pervenutili acquisti, e riceveva de Beni di sua famiglia di Dr.i vano; Ed espressam.e contesta la cauta declaratoria 1782: in data di Venezia, vibrata scritta, e sottoscritta da quel Due Dom.o Cav.r Corsi, e ritrovatasi per combinazione in fatto de Mobili trà le documenti della Famiglia Fantini: giacchè esso Cav.r Corsi vicinevante dell'indicato stabile al publico Incanto, richiava dichiarazione di quel Titolo, che sarebbe stato di lui particolare

(sab: N.o 10:)

(sab: N.o 11:)

di alcune annuo di solo nome, mà di annuo fatto col sotto, e pur inte-
resse speciale di quel Sig.r Gioseffe
Fantini da Padova, come chia-
mandi espone essa causa.
Li Beni in Sicciole valutati almeno
Df Due mille, e li Saline altrettanto
Savano pure vicinoziali acquisti
appartenenti alli Eredi di quel Gio-
seffe di Padova; abbenche seguiti
in Limine Vita di Lui morte, com-
preso però gli addombrati nel di Lui
Test.o e vicinanzi nell'osservatto delli
Instr.i della acquisto med.mo fatto non
dalla singolarità di Lievo, mà an-
che dall'altro Fratello Gioseppe Vince-
de come spiega il Instr.o stesso, ed in
qual modo qualora occorresse potreb-
bero dimostrarsi alienati dalli stessi
Fratelli Fantini quegl'altri Beni,
che si vedono compresi nell'acquisto
stesso per sgravarsi dalli debiti in
quello assunti.
Della stessa origine potrebbero dimo-
strarsi quegl'altri Beni sgravi se
pure esistono, che in somma di
Df 1000: furono mancati nel cita-
to Anno d'approssimazione annuovia
La partita delle azioni Cinquanta
di Df Due mille cinque cento delle
quali pure altro ne furono molte
sfruttate cioè dimostrata
dalli Epoche delli suscritti med.mi

vol

sub. 1.

nel foglio allegato, fatta col peculio
del fu Giuseppe di Padova, e sono ri-
mirvato in Vita come ad onbra
il di lui Testo, e nebe Mag.
fatte con la di lui Eredità.
Fantini ex Confessij era povero, e
di solo non potrà fare fronte-
te, ma anzi si trovava sovra-
chiato da un passivo conoscia-
to dal Zio di Padova, che ordi-
na il pagam.to di tutti li debiti
della Famiglia, delli quali, come
anche de pagamenti effettivi
savebbe estraneo a questione
e favorirebbe il dettaglio.
Fatte delle le sopra umiliate sotto-
zioni si osservi in confronto del
lo stesso Asse attu.e quale, e qsto
come do savebbe risultato alla
data se pur ne avesse accetta
tazione di sud.i Eredi, il Cam-
po da il residuale dello Asse li-
bero del Fantini con la di lei do-
te.
Non occorre tedio Mag.ze per avere
risolta la detta questione tan-
to in punto di fatto, quanto an-
che di calcolo influente.
Tale era lo stato di cose, e di azio-
ni della defonta in die dissolu-
tionis.
Li di lei Eredi fratello Antonio e so-
rella Giuan.a e con essi lo stesso

sub: n.° 2) cupra

annu.° ipotesi convivente, e che disponeva
del fatto loro, qualora avesse sup-
posta valida l'azione di Cumulo
in die dissolutionis, ed avesse
creduto utile l'esercitarla no-
stante la sopposta invalidità causa
della valvola di Conbratto, doveano
nel suo silenzio dalla Legge cioè
di giu: 30: dalla morte far la di-
chiarazione prescritta dalla Legge
stesso.

Non hanno valuto favla, e vano da-
zioni di favla;

L'alternativa della Legge senza che
intervenga tale dichiarazione es-
clude per sempre nella donat.
zione del Cumulo in die dissol-
utionis, limitandola a' quello in
dies Conbratus, cioè al vincolo
di gio: hà essa portato al Cumulo
stesso sottomettendola alla ricetta
de debiti, che ai fosse in contra-
si per causa di matrimonio.

Non vi sono dispute senza questa
dichiarazione, ne vi può esser av-
vidio nel fine di vincolare in
onta a essa Legge il vantaggio
di vedi della moglie a quel azio-
ne di Cumulo, che le necessario fa-
do proprio hanno voluto, e vede-
do di volere amorizzare.

Passiamo ora alla seconda centrale

questione

(sub: 4.ª 12:)

(sub: 13:)

questione, che è la sola subiudice come conseguente dalle premesse

Benchè vi congiunga la Giust.ª Loviseine della Giansazz.ª Diedo, e la stessa sua natura, vi manchi nell'Allegato, che si produce, se fù l'Att.ª Diedo che altrove si intruadesse, o nuovo operato dà Giudici il giuramento, e giurazione la mediazz.ª, o più tosto se fù la stessa figura ora necessaria la subintroduzione, ed in quali modi:

Si premette la risposta Giudici esistente in mano annessavia benchè occultata, ma che vi manca la obbligazione di si aveva il coraggio di metterla in contingenza

Non fù già proposta una subitanea, ne un giudiziale circostanziato di atti, ed instrichi, dispendj, e strepiti il detto espressivo: e che ha dalla lettera d'introduzione, ma una privata capitolazz.ª o à faccia à faccia, ò con mediazione.

Viene Loviseine di quel sacco convocato, che viene con tante dispute maligniate.

Ciò che era in proposta di farsi à faccia à faccia amichevolm.te per la sua malattia, seguì con una giunta, et in differente mediazz.ª procurata da parte di due Comuni amici, che vengono pure in essa

nominati; dell'ominata in soggetto
di accidentale approdo, distinto
per li suoi talenti, e cavaleri
mente da quel Governo di cui
era impertante individuo dove
fu sopra ogni esempio pro-
messo più volte al grave officio
di Luogotenente.

Valeja per fatto le formalità saranno
le stato altrimente Legave quelle
delle Leggi de Compromessi, e delle
Arbitrarie tanto nell'officina can-
da di deffevenza q.to in quella di
pediazione.

Le sottoscrizioni delle Navi arrivate
a Luna, e Dalba, e detto imper-
fano per sanità navune d'ambe-
nuto, e Le mancie pazze da ogni
formalità.

Disperata disputa, ed imprudente
è quella, che mette in contingenza
L'intervento personale, e per sino
le sottoscrizioni del Mare di Spagna:
quando non sapendo essa scrivere
compagnone per essa fatte le sotto-
scrizioni nella prima pubblica, e notaria
le dalo stesso scalco altrimente per
de stesso anche per La d.a Gonella
e nella 2.da dalo stesso Giò au-
nevario, ambedue d.i d'arbitrio
mà per favole avuta da essa alla
porta de mercanti Serby.

Sia stipulato esse d.e sino in ovigine in
linea di formalità, e leggalità con

Le

Le sottoscritte che ne formano l'eg
senza soprevive ad'ogni eccezio
ne si rissolvano le impugnate in=
giustizie.

Quantunque volendo sit injuria
che l'elemento di esse cause
è la volontà ad'ogni modo per
giustificazione dell'esercizio compos
sore si riscontrino, e si rissolvono
le accuse in merito della causa de=
scritta.

Adunque si dice questione senza
precedente.

Quando o non erano le questioni
sino a questo punto discusse?

Non occorreva, ne conveniva, che
fossero contestate, ne che il compo=
sitore avesse del Judice, e facesse
adiosità di destogliere nell'atto
di estinguerle. si risponde per
altro, che tutte furono da lui ri=
flettute.

Non è vero, che le leggi senza com=
pensi: poco esigeva il suo merito
e poca materia conveniva pro=
porzionarsi.

subs: S: D:

Valigioso è quel foglio di bilan=
cio col quale si è creduto di op=
porre, che la transazione dicto dasse
agli eredi Badoaro meno delle loro
dotali, e controdotali azioni liqui=
de, e certe nella proporta somma di
L. 13361:10: come nella prima Colo=
na del foglio stesso; ma alla somma
di L. 11451:1: contenuta nella

altra colonna d'L vicenuto in con-
to di Wansazzi: e confessato nella car-
ta di quietanza, si aggiungano li
Zecchini 1000: cav.i, che sono L 6,200:
stabiliti nel Capto 6.° di essa Wan-
sazzi da pagarsi in morte d'L Fanti-
ni, e le L 2776: importare al
loro liquidato delle note credito-
rie della defonta mazza il detto
anno, quali note ebbe Egli la
sollecitudine di farsi verificare
dal Fantini in esecuzione d'L Capto
4.° della Wansazzi medes.a: Queste
due partite, che unite formano
L 8976: videvano la sopraz.ta
somma di compensi, a quello di L
2859: 1: e si doveva per tal
modo un accrescim.to di L 4157:
s' al di sopra delle azioni li-
quide, e di compensi di Wansazzi:
Per giustificare l'omissione della
partita delle L 2776: de suoi do-
veri, si difende il detto amm.r in
un ampio di eccezioni, che gli
sarebbero una quinta causa in
liquidazione, se fosse addimissibile.
Ma si risponde, e W senza voja-
ve di essere intervenuto Egli stes-
so a tutto il fatto della Wansazzi
si nelle precedenti disposizioni, che
nelli successivi vicendevoli, e quie-
tanze di W amm.r amendo che ope-
ve in fatto il N. H. Compositore
delle note delli suoi debiti mezzo

La

sub. V.

sub. X.

Lo deposto, d'avere li vicongiunti
e consumati, e d'avere egli
stesso veduto, e veduto la veglia
dussi. et estrazzi. delli documen
relativi.

(come mai à querela contra mes
sud si vuol negare ciò che si hà
confessato, ed asserito, e si propon
gono fedi alvorree, e efrievandi
inadmissibili per ogni confron
to di legge, tanto in fatto di conti
sabati, e consumati, et massime
in confronto di chi più di essi
de, e non può rispondere, e difen
dersi?

Chi mai potrebbero rispondere
gli eredi impari in fatto de mas
si di ciò, che fù confrontato, a
sopito in fatto proprio dal loro
Autore, et dal loro acquisitore?

ora si novelle sosteneve essere sta
de scritte, e pagate à Terze Figure
le più vilenanti parole, coll'ap
poggio di private alvorree attes
tazzi. e per fino col vigore della
Lacerazione in calce d'una pro
pria vicenda, per fare credere in
aggravio del deposto, che sia stata
fatto scrivere un'avvocazzi. di sem
do di quelle L 400, che contrasse
do di quei Signorini si professano
pagate à Pietro Bregonetti, col quale
che sà quante altri conti s'accusano
che sà pure, che le stesse L 400

non fosse vo gavdite dalla stessa mano
d'la defonta, che fajeiò sajistente
nella sua nota il debito inteyvale
ova dalle puecizioni delle nost. della
defonta Zia, che manca li contra-
menti e fauori fatti al ditto Gio:
col mezzo e per mano della d'lei
sorella D.ª Ann.ª, solito sfogamento
delle ve preisizioni si vuol dysume
re che le querelanze fossero di quel
la D.ª Ann.ª stessa di cui egli è do-
natario, e che la defonta mavie-
do si mosse a seguire li Credi
della sorella.

Vsatti questi discorsi vengono qsti
inegvali, ed offensivi alla memo
via della benefica Zia, le di cui
note a' questuosa si pretende pote
smentire, altretanto estemporva-
nei, ingiusti, ed assolutamte. im-
prudenti a fronte di tanti assen
si, e fatti provvi.

Il Ch.mo Diedo d'ssi, ne Vobbligasse
in Cavaliere di Giud.ª, fu chiama
to, e detto fece come Redattore
e Compositore col resto, e cogni-
tione delle parti intervenute
e Voce egli stesso, che la d'lei ope
ra assegni per base invariabi
le la di Lei Autorità, e volonta
valutiche de suoi figlioli
spiegate nella sottoscrizione.

L'auocato intervenè p.a dispu-
tare, nè ad'informare, ne occor-
se alcuna disputa o'controdi-
torio: ei fù dall'altra d.a parte
auu.o, che pure d'informò parte
in voce, parte in scritto, ed eva
portato di risponderne, ed op-
nere ab'stru.o se vi fosse stato fe-
dele nelle informazioni, ed aggra-
vi dolle falsità, o altervazioni
Le Elega nella d.a d.a. dicendo risol-
ue le cause di forchetta, che le
vengono addotte, esprimendo
di aver fatto congiunto, vedu-
to, e riflettuto in linea di docume-
ti relativi alla azione de quete-
deuli, ed allo stato del fautini per
q.to comparsa la circostanza di
quello in riflesso si nella sua ag-
gressione com'anche q.to alle sog-
genti libere, o condizionate da
le quali era proceduto.
Li due soggetti che giuocavano
la mediazione sopra li stimoli
dello stesso auu.o nominati essi sog-
getti dal mediatore, ed altri
di nouato memoria furono assi-
stenti alla sessione, ed informazioni,
Lo stesso auu.o doppo auuenu acuta
detto L'ingerenza, e persuazione
niente la Zia Dau.a altri ten-
tativi, fece che di procurarsi

estragiudiciale del consiglio
in valore di £ 1000:

Dev'esto solo sentabile con qui Egli
gli assenji dalla Zia fedele alle jus
qui concordati e quietanze
ed impegni di osservanza, e di
mantenenza conducendola alla
cauta di donatore allegata, nee
spiegando desiderio di conseguir
ne in vita ciò, che vestava in
morte del Fantini, in relazione agli
articoli 6° 9° e 10° della medesima
zione possa il donatario procu
varsene l'effetto con le sue
offiziose, ed in caso diverso come
fosse consigliato dagli Avvocati
ma seguendo avviso ai Creditori
del spiegato desiderio, ed effetto,
di godersene in vita essa med.ma
donante.

Questo è quando da cui si
pretende desumere la vesta
mm.ta nelle precitati visure
il titolo è una donazione.

Questa per le Leggi particolar
mente del Municipio deve esse
re preceduta da un pubblico
dec.to fatto d'ordine che nic'è inter
venuto; nè però stipulavi altre
che nessuno vorrebbe, e pervenisse
nel dec.to stesso

Se esso d'ui sarà un altro negozio
di donare azione di ricorso e
pretese

sub: C. C.

(sub: a' 14)

e quando contro li fatti proprij della Dogana, ma ne anche di quell'esperimento di ragione, che l'attore ha stimato il suo diritto per proporre al Governo un qualche mandato spedito alla Dogana, perche dipende dalla di lei volontà.

Che è massima legale che nemo plus juris ha beve potest quam ille cui haeret est, manca dunque la ragione, e l'azione al suo avversario di aumentarsi contro le cose in tali modi valute, e sanzionate dalla Dogana.

Ora se ha valuto conservi gli della ne potesse esser investita nella donazione senza esser enunciata e compresa nel permissivo dei

Ora soprascritto alla donazione, e mori senza aver fatta alcuna testamentaria, o codicillare ordinazione come allor che gli tutto fece, se fosse stato in persuasione di spiegare scontento del transato col Sottini, ed autorizzare il Hijo de Diego alli vicarij, che della sola avevano dovuto prendere cognizione per esser procedibili.

Che il M.to Diego abbia violato questo grande assioma con la sua infelice pronunzia nel solo giro delle 24 ore, che è un

(sub. n.° 15)

(sub. 16)

impulazione che quando anche si
trattasse di una semplice, ed ordi-
naria di quelle, che giudicano
discutere, e fare decidere nel
giro di una sola mattina
questioni appoggiate à volumi-
nosi documenti, ed ora dotti
complicati, e decidevano dello
stato delle famiglie.

Che il mediatore abbia già disposto
ordinato combinato, e consigliato
di quello che pronunciato, e pre-
scritto; egli è nullo, e questa
disposta comminata di contravvi-
se denominasse comminatoria di
pronuncia, e senza alla placito
di Corte.

Che opini, che consigli, che pro-
nunzi un compositore, e mediato-
re chiamato con deferenza
delle parti, di effetto sarà sempre
sacro, inviolabile, e senza
ricorso, semprecchè venga san-
zionato dalle firme, e validità le
di acquisti di cavallere di alto
volontario.

Questa specie di atti và al di sopra
in linea di ragione delli stessi Giu-
dizij, e vi ha per delle la Legge
nisi dare videtur, di vertendo
altro arbitrio alla stessa Giudi-
catrice Potestà, che di fare esa-
minare in atti volontarij nulla

Sunt

pastey Siedicij vijsi in eseguendo.

Che il concordato seguito sotto gli auspicij dell'Ill.mo Diedo sia un aggregato di atti volontarij in se stesso, e negl'antecedenti, e susseguenti; Lo riconosca la Giust.a dalle sottoscrizioni di essa e quelle una causa di deffevenza, e dagli apprezzi Giudiciarij confessati, e quelegi vijssolluevji con fricole querele di ignoranza, e frauda epilogati, e coronati con la diffenitiua quietanza.

sub: H: S:

sub: H: H: K: N: N:

Nulla di più adunque verta di rimarchevole altronde, e derivato da ogni fondam.to di legge, e di fatto il contratto del Nuovo Dongeo di cui l'abbregata verte d'Donato sulle azioni della Zia inverendibili oltre à quanto furono dalla di lei Volontà in tanti tempi, e modi esercitate.

Altro v'è restava ad'essa da conseguire che li 4 000: e gsta è la sola azione fraudulata al Nuovo acquisto.

Tal causa nella stabilita scadenza cioè in mano del Fantini fù prontam.te effettuito con apposita esibizione.

(sub: n.o 17:)

(sub: n.o 18:)

Quantunque vi sijno nelle respettive

(sub: n.° 19)

d'ogni modo fù in buona par-
te dagli Eredi stessi per di cui
conto disposta, ed appunto con li
di cui appresso spiegati nella cita-
ta sua risposta, e come corre-
dal Istr.° di appunzione delli
nelli Rancati;
oltre di che sà abbastanza, Lauu.°
un suo debito di 2135'0 salua
ch'ove verso li Eredi Gaudini
per fatto posteriore alla Quanz-
zione appunto, e cauzionato,
con publico atto della Deforta
zia Giuan.°, documento, che al
caso sarà reperito.
Sà parimenti ch'ove stati pu-
blicati seguestri in mano della
stessa Sig.ra V.da el Cod.e Gaudi
ni in conto di Istr.° dovesse pa-
uij Fidelo alla stessa Lauu.° a
cui pure sono stati notificati
e dal med.° appartiene, et anale
vati.
Nell'anale stato di 1000: sà ed è
detto grano à di cui disposiz.ne
pende in d'nato, e pende in Co
fidelì di Cancello di Gavanti da
nali di 2, e con ogni appa
compenso Sig.ri e saranno stati
e saranno ad ogni di cui ri-
chiesta, et in banco da cui

Debet reddere

determinato, assegnati, e de-
positati:

Con tutti questi inconcussi fon-
damenti, et oblazioni vivevente
implora essa Sig.ra Lucieta ff.
se, e spiegati l'appetiti Lievd.i
dell'Sig.r Cap.n Fabbro Jovrini di
lei mavito giudizio di asso-
luzione dalla domanda di
foglio avv.a 29. 9bre p.p.
uti à male, et indebite petiti

Anzi implora per contrario stando
determinato, e deciso col laudo
delle mall impugnate carte
12. 9bre 1789. di Mansazze
e precedenza del giù preced.
di descrenza, e finalm.te della
solenè definitiva quietanza
27. Dec.e 1791, che viene à tutto
effetto come più rimanerebbe
risguardata, che stanti le cose
come, e come stano si potesse, e
si possa esso Ajuto d'angelli col
titolo, e Raggione della dotta
da Francesca Badoaro esten-
dere le sue pretese verso gli
Eredi Jovrini oltre a'l.o già
nelle citate carte dalla di lei
donante mancato, e stipulato
sopra di cui oltre le respettive

(sub: n.o 20:)

obligassi vestevo alcuno di viver
vato qualunque altro effetto,
che in veligno alla causa stesse
forse pregiudicato per Giusti
zia Suazzi
Lorenzo di Colombani Avvocato

addì 28. Dec. 1779

Presentata in Off.o dal sott. Sig.r Avv.to Lorenzo Procuratore, ed ammessa
Della lingua Francese Data vista ad Erede q.m Sig.r Gio:
Battista Bonfadini quale Antonia vita Bonfadio Data Coerede q.m:
Girolamo del fu Bastiano e Battista e Cavaliere Delfino e Dom.co
del fu Gio: Battista ammoranti nella Città di Bivano con Processo di Allegati
di Carta scritte N.o 27. in quale Lauda di mal impugnata Transazione
Mazzoleni e Definitiva quietanza [illegible]
dell'Ill.mo Sig.r Gio: Lodovico Conte di Capitani Podestà

Fu comunicata all'Ecc.te Andrea
Manzoni Avvocato e per nome
del Sig.r Dr. Giovanni d'Orgiera
Cancr. della Città di Pisano per la
sua Replica la Causa di termine
Legale di giorni 15 a dir intima-
zione.

Dat. Cap.e Reg.o Nobile Prot.o di pupilli
Capoda li 26 Dec.e 1799

Stefano da Maria Canc.r

Replica

del Revdmo Sig.r D. Zuanne
Ca.co Dongetti

C.o

La S.a Lucietta Vata rel.a del q.u Cap.n
Pietro Tartini e di lui Erede facente
anco per la S.a Antonia Vata Coerede
e di Lei Figli.

181

Ces: Reg.o Trible
di Pad.a Sez.a

Dopo Mesi tre d.i di Audio, finalmente
e' comparsa la Risposta della
Sig.a Lucietta Vata velita, e
Erede del Q.m Sig.r Pietro Tar-
tini, la quale esa anco del no-
me della Sig.a Antonia Vata,
tanto come Coerede, quanto
per i Figlj della medesima.
Immagina esa Sig.a Vata, che il
Reverend.o D.r Giovanni Cau.o Dongetti
colla di Lui Petizione abbia
proposte, e disputate quattro
Cause; quella del Cumulo
Matrimoniale della Q.m Sig.a
Marietta Budvan col Q.m Sig.r
Tartini; quella del Dimidio
sull' intiero ase Matrimonia-
le; quella di comprendere nello

stesso Cumulo anco l'Eredità del Q.m Sig.r Giuseppe Gavatini morto in Padova; e che in via di corollario di queste tre Cause, che egli pretende di far giudicare abbia chiamato il Giudice a decidere anco quella sopra la Mediazione 22: 9bre 1789: dell'en- Veneto Patrizio Diedo.

Dietro queste supposizioni non vere in fatto, ed inventate a solo oggetto d'allontanare il Giudice dall'unico punto decisibile, e di trar qualche indebito vantaggio nel punto stesso, si è Ella lungamente diffusa nelle prime tre Cause, e pochi

pochi riflessi, anzi pochi erro-
ri, ed arbitrj allego' in fine del-
la sua Risposta intorno la
Cartaccia di Mediazione Die-
do, che forma l'unico soggett-
to proposto alla decisione del
Giudice.

Veramente dopo le Corse d'ordine
alla dependenza incoata
fin sotto il decesso Governo a
fronte del Dongetti, perchè
avesse prima a far la Causa
sulla Pronunzia Diedo, e poi
proporre quella del Cumino
lo; dopo tre' Anni di travagli,
e dispendj; dopo due Delega-
zioni l'una dell'ex-Veneta
Serma: Signoria, l'altra dell'

Inclito Cesº Regº Governo, ot-
tenute da esso bersagliato Don-
getti, e finalmente dopo, che
il medesimo seguendo il capri-
cioso genio Avversario, per non
dipendere in vani articoli d'
~~ordine~~, rimessa in ordine la
sua Dimanda 15: Febº 1796:
al Dinidio del Cumulo, si
è adattato a concertare la
Causa al solo esame della
stessa Pronunzia Diedo; tutt'
altro poteva attendersi lo
stesso Dongetti, di quello che
lo Sigr: Vata entrasse nella
Discussione di quelle Cause,
che Ella medesima con tan-
to impegno procurò di separare
ed allontanare

ed allontanave dal Giudizio.
dell'Avversario voleva allegare
le altre tre Cause, e credeva
di aver in quelle le milanta-
te sue ragioni, non doveva
omai insistere nell'articolo al-
la depennazione, perche' fosse
prima discussa la Causa
sullo Pronunzia Dicendo, e fos-
sero quindi riservate le al-
tre in separato Giudizio; e se
impiego' quasi tutta la sua
Risposta nelle Cause riser-
vate, avete o' Giudici dalale
implicante direzione una pro-
va luminosa della di Lui
diffidenza nella Causa pen-
dente, e dalla manifesta

sussidio, per vincere questo, col=
la intrusione di quelle vij=
olazioni osservate.

Non è vero, che il Dongetti col=
la sua Pettizione abbia pro=
posto, come dice l'Avversa=
ria, le Cause del Cumulo,
mentre egli altro non ha
proposto, se non quella sulla
Pronunzia Dicdo, anzi a mag=
giore chiarezza le altre furo=
no da Lui pienamente vio=
lazione. Basta leggere la
stessa Pettizione per conosce=
re queste verità, e smentire
gl' equivoci Avversarj.

Che se la scaltrezza del impe=
gnatissimo Difensore Avversario
avesse

avesse premeditato di giusti-
ficare colla Duplica i suoi
insidiosi equivoci, a pretesto,
che il Dongetti nella parte
Istorica della sua Petizio-
ne, espose i fatti, e le cir-
costanze del Matrimonio di
sua Zia Budvan col Gasti-
ni, le cose seguite in costan-
za, e rinnovazione dello stesso Matrimonio,
e le Leggi all'ombra delle
quali nacque, e si è disciol-
to, sarebbe egli per tale con-
fessione della parte Istorica,
ch'era anco necessaria a
chiarire del Giudice, col punto,
e coll'effetto proposto, a
dimostrare vieppiù il suo

riconoscimento.

Altro è la parte Istorica, ed altro è la proposizione, e l'effetto in Giudizio.

Doveva l'Avversario nulla meno dimostrare al Giudice, e pur gli dava l'animo, che il Dongetti non sia stato il, in fatto, o' veritiero, e non mai venir fuori colla discussione delle tre' Cause riservate, dando ad intendere, che anco con queste fossero state proposte dallo stesso Dongetti. Quanto alla seconda avete già veduto, che il Dongetti non reclamò, se non nel Compromesso, e Pronunzio Dico, e nulla

e sulle posteriori insidiose
direzioni del Tartini, e della
fortunata di Lui Erede.
Questa è la sola Causa, le altre
furono riserbate.
Ma se l'Avversaria si trovava
tanta evidenza, e giustizia
nell' altre Cause; se giunse
a segno d'allegare nel pre-
sente Giudizio; perchè inve-
ce della Causa d'Articolo
con' tanta ostinazione so-
tenuta, onde il Borgetti non
avesse a proporre le altre
del Camuloto, se non dopo
togliata la Pronunzia Dicdo,
non gli lasciò l'addito di Con-
testarle?

Senke' in oggi tenta Espo co' pre-
testi dell' altre Cause, di fav
laudave la Pronunzia med?
si tranquilizzi pure l'Avversa-
ria, mentre se le decanta-
te sue ragioni nella Causa
del Cumulato sono tanto
evidenti, tagliata che sia
la Pronunzia Diedo, il Giu-
dice sapra' un altro giorno
vendere vogione, ma non
tenti presentemente di tur-
bare con quelle la sua Giusti-
zia, e di circuire l'innocente
e fondato vedano del Don'
getti nella Pronunzia Diedo.
Fatto o' Giudici e' confusione, ed
e' artificio tutto il complesso
della

Della Risposta Avversaria.

Conosce anco il Difensore d'Esa
Vato, che la medesima hà tor-
to, e fù pienamente convinta
nel confronto della vera Causa,
per questo confondendo egli
quatro Cause, ed annassando
le fallacie, e gl' arbitrij desun-
ti dalle stesse, si è indotto con
tale insidia a sostenere il lau-
do della suddetta inconcludente
mostruosa, ed ingiusto Pronun-
zio Dieda, onde avesse per
sempre a restar sepolte le
innocenti ragioni d'esso Don-
getti rappresentante la Zia
Budrian, senza che il medesi-
mo potesse esercitarle, e

venza de alcun Giudice avesse mai ad esaminarle, e decidere.

Ma peggio ancora, immagino egli un Converso, perchè il Dongetti colle rappresentanze della Bulgari non potesse, nè possa estendere le sue pretese oltre la indetta Pronunzia.

Come il Giudice può mai accogliere questo Converso?

La Causa voluta dall'Avversaria, e proposta dal Dongetti colla di Lui Petizione, si riduce in esame unicamente della Pronunzia Dieda, e con esso Converso viene invece estesa anco in esame delle azioni oltre

altre la stessa Pronunzia.
Che insidie? Che circuizioni sono
queste?
Se altro non vi fosse basterebbe
ro certamente i riflessi fatti
fin ora, a far tagliar la Pronun
zia Dieda, perchè fosse poi di=
cisa, e decisa in modo regola
re, e giusto le ragioni d'esso
Dongetti, senza sorprese fin
ora coi maneggj, e coi raggiri.
Ma onorate o Giudici, che ve
glino forse senza bisogno con=
vinte, e risolte le introdu=
zioni Avversarie nella Causa
decisibile, indirizzate, che il
Dongetti vi rassegni qualche
riflesso nell'altre risposte

non già perchè in oggi egli ob-
bro ad entrare nell'esame del-
le medesime, ma perchè ven-
ne inaspettatamente provo-
cato.

Vaggando l'Avversario Difensore
nelle sue confusioni, v'aggiun-
se alle quattro Cause di sopra
riflettute due altre, onde coll'
intervisione di queste poter di-
fendere la Denunzia dicendo,
Negò primo alli Cristofaro, e Fran-
cesco Budoan l'azione d'in-
ceder nel Dominio del Cam-
polo della Loro Sorella Ma-
rietta, perchè nel termine di
giorni trenta prescritto dalla
Legge non fecero la dichiara-
zione
di voler

di voler stare al Cumulo di
disposizione.

Negò poi l'azione al Dongetti
di far la Causa nella Pronun=
zia Diedo, perchè la di Lei
Zia Francesca, rimasta sola
Erede della Sorella, non hà
voluto conferivgliela colla
Donazione, nè poteva esser
inserita nella medesima, sen=
za esser emmunziata, e comme=
sa nel permissivo Decreto.

Potrebbe dispensarsi il Dongetti
d'entrare nell'esame di que=
ste due Cause implicanti trà
loro, mentre se per la prima
la Zia non aveva azione,
come si sostiene colla seconda

che la stessa già non ha' vo-
luto trasfonderla?

Loro di più, anco altronde, e
vi provate dalle stesse Contesta-
zioni Avversarie, poiche' avete
te già rimarcato, che lo sforzo
della Risposta suddetta, venne
singolarmente diretto a dimo-
strarvi, che tenue era il Cum-
mulo, e che l'azione degl'Eve-
di Budrian fù bastantemente
compensata colla Pronunzia
Diedo.

Dunque la stessa azione fù ri-
conosciuta.

Avevate rimarcato, che fù ben
così contestata la Depennazione
della Dimanda Dongetti,
perche'

perché nella medesima abbiva-
va la Causa del Cummolo, e
quella della Pronunzia Dicdo,
ma che gli fù espressamente
riservata l'azione di proce-
der sul punto proposto in
forma regolare.

Dunque fù riconosciuta la di
Lui azione di procedere nelle
stesse Cause in Giudizj separati.

Dopo tutto ciò, non vi vuol meno
della Causa presente disperata,
ed ingiusta per dire, che gl'Ere-
di Buduan sono decaduti dell'
azione del Cummolo per man-
canza della formalità di esa
Dichiarazione, che non ha'
voluto l'ultimo superstite

trasfonderla nel Nipote Dougetti?

Quanto alla prima fallò l'avversario nell'intelligenza, e nell'applicazione della Legge.

Come mai una Legge fatta in favor delle Mogli, o dei suoi Eredi; una Legge, che accordava l'elezione al tempo dello scioglimento del Matrimonio per la morte del Marito, si fà diventare dall'Avversario la Legge per cui gl'innocenti Eredi della Buduan, fossero decaduti dal Cumulo, non già perche' mancassero d'azione, o perche' l'avessero rinunziata, ma perche' non adempirono la formalità della

della dichiarazione?

L'Avversario stupì, che questa Legge non sia stata glosata, e mi disse, che fù introdotta dal Difensore Dongetti unicamente, perchè non riesca nuova in obbietto.

Non vi è bisogno di glose; basta leggerla per intenderla. Ecco le sue parole.

Acciò le Donne possino dalli debiti per li Loro Mariti contratti astenersi.

Dunque la Legge nasce in favor delle Donne, e la causale, nonchè l'oggetto della stessa è perchè possino astenersi dai debiti del Marito.

Soggiunge di più la Legge: Voleno che ciascuna Donna morto il marito già trenta di dopo il suo obito possa, e gli sia lecito eleggere se vorrà esser stata in fraterna compagnia con il ditto suo Marito.

Contempla altro questa Legge, se non un Benefizio alla Donna, perchè non abbia sottostare ai debiti del Marito premorto? Deroga forse alla ragion del Cumulo voluto coll'altra Legge? No.

Perchè la Donna coll'elezione entro giorni 30. può, e gl'è lecito di sottrarsi dai debiti del Marito, in grazia di questa

Legge

Legge, per questo non facendo
l'elezione, decader Ella deve
alla vagion del Cumulo!
Perche l'Erede necessario di-
chiarir deve entro giorni 30;
oppur entro due Mesi, secon-
do i Statuti, la sua Ripudia,
o l'accettazione con Benefizio,
onde non sottostare ai debiti
del Padre, per questo mancan-
do di far tale dichiarazione,
dovrà decadere dall'Eredità?
Che paradossi sono questi!
La mancanza della dichiara-
zione della Moglie, o dell'
Erede nei tempi prescritti, fà
che restino obbligati ai debiti,
poicchè rinunziarono implici-
tamente

implicitamente al Benefizio
legale.

Ma questo non è altro, se non
l'esame astratto dalla Legge,
che pur sarebbe bastante a
convincer l'erronea proposi-
zione Avversaria, intendete
di grazia il Caso, che vi fù dis-
simulato dall'Avverso?
Egli suppone, che gl'Eredi Budu
dan non abbiano fatta nel ter-
mine di giorni trenta alcu-
na Dichiarazione di voler
Stare al Cumulo.
S'inganna, e lo convince il fatto
più luminoso.
Qual Dichiarazione maggiore pote
vano essi fare di quella ris-
ultante

risultante dal Notarile as-
serto Compromesso, e dalla ri-
va aperta Pronunzia Dieda,
e cose tutte, che l'accompa-
gnano sedici giorni dopo la
morte della Bruna?
Con questi atti, essi non solo di-
chiararono, ma eziandio
sostennero nel preteso Giu-
dizio Compromissario di ri-
ler la ragion del Cumulo
della Gm. Marietta, ed il Gar-
tini dichiarò espressamente
che anco prima del solito
termine di giorni trenta con-
veniva verificare quanto
potesse loro competere, ma
pretese non tanto in massima

quanto in fatto a pretesto
dei Testamenti, e dei Debiti;
d'esaminare il Cumulato Ma
trimoniale.

Dopo queste verità di fatto, come
l'Avversario venne fuori colla
mancanza della dichiarazione?
Egli, e gl'Eredi Budvan l'hanno fatta,
e sostenuta nel Compromissario
Giudizio, come potevano essi
farla anche in altro Giudizio?
Ignoravano, che le fonti di Legge,
ove di pratica la suddetta dichia
razione, e che per la mancan
za di questa formalità la
Donna, o i di Lei Eredi incorrevano
nella grave pena di perdere la
ragion legale del Cumulo
avrebbe

averebbe torto manifesto l'Av=
versario, poiche' gl' Eredi Bu=
dean l'hanno non solo fatta
prima ancora del termine della
Legge, ma l'hanno perfin sos=
tenuta in Compromissario.
Ma gia' lo stesso Avversario in con=
traddizione con se medesimo venne
ad accordarla, poiche' usò tutta
l'arte, e tutto l'arbitrio per di=
mostrarvi, che l'azione del Cum=
mulo fu compensata oltre la
Dote colla Donazione fatta, e
perche' si disse altrove, che
l'Erede Budean non ha voluto
trasfondersi nel Longetti
colla Donazione, e che non volle
far Testamento, o Codicillo, dicemo
Condovi

laudovi, che la stessa fu pre-
venuta da una Sincope, per
cui rimase priva di favella
alquanti giorni prima della
di Lei morte.

Stabilita dunque, e dimostrata
legale, giusta, ed anco confes-
sata l'azione del Cumulo
negl' Eredi Budman, ricono-
scete ora o Giudici, se questa sia
stata trasfusa, o no' nel Nipo-
te Dongetti colla Donazione.

Il confronto dovrebbe esser brevis-
simo, cioe' in esame della me-
desima Donazione.

Convinto da questa l'Avversario
con ingiuria v'innestò il Decreto
del Giudice, e vi dispiacque per
Legge il

Legge il Notaro non può rivo-
care, se non quanto si contiene
nello stesso Decreto, e che l'
altrove pena del Notaro ha
saputo intraderni per prepa-
rare al favorito Avversario
un pretesto Mandato oscurato
alla Donante, perché diverso
dalla di Lei volontà.

Che abuso di Legge non è questo?
Che ardire? Che licenza?
Come s'imputa in muovere la
persona d'un Pub.o Not.o, e
d'un questo Ecclesiastico?
Come si querella d'arbitrio, e di
falsità un solenne esistente
Contratto?
Come l'Avversario colla sua fran-
chezza

mezzo spinta fuori d'ogni ri-
guardo, si forma, Parte, Ro-
vesco, e Prova di queste incom-
patibili avanzate imputazio-
ni, ed accuse?

Ma sorpassando il versagliato
Donzetti queste licenze colla
moderazione esercitata sempre
in tante altre circostanze della ves-
tazione presente, ha il confor-
to di poterlo convincere in
Legge, ed in fatto, anco in
questo parte.

Dove è questa Legge, per cui il
Decreto permissivo delle Do-
nazioni debba contenere l'
importo delle stesse Donazioni?

L'Avversario l'enunzio con
franchezza

franchezza, ma non la prodez=
se sotto i riflessi del Giudice.
Il Dongetti, per altro meno attendo,
e più veritiero la espresse al
suo Giudice, ecco la Legge:
Giova adevirsi alle Donationi. Per
il che statuimo, che niuna
Donation de possession, ovvero
di proprietà vaglia, se non
sarà stata fatta con autorità
del Sig.r Podestà, e Giudici con
il suo Decreto interposto, et il
Sig.r Podestà avanti, che inter=
ponga la sua autorità ad
alcune Donationi dar debba ra=
gionamento al Donante, et al
Donatario; che quella Donation
è vera, non finta, over simulata

e che non fanno in fraude,
over pregiudizio d'alcuna per-
sona.

Prescrive altro questa Legge, se
non di dover prima ottener
il permesso dal Podestà, e
Giudici, e di manifestare la
verità della Donazione?

Come dunque l'Avversario con
abbuso di questa Legge disse,
che nel Decreto permissivo
vi deve esser il contenuto del-
la Donazione?

Ma prima di legger la Donazione
narrate o' Giudici di legger
la Comparsa riverente pro-
dotta dalla Badessa all'on-
Podestà, e Giudici, e troverete
che

che premesse le benemerenze
del Donatori, ed il sentimento
amorevole, e grato ch' Ella ave-
va verso il medesimo, dichiarò,
che di libera, e certa volontà
si era determinata a cedergli
tutti, e cadauni i Beni suoi
sì Mobili, che Stabili, azioni,
e ragioni presenti, e venture
niuna eccettuata, e che giusta
le Leggi ne' implorava il rela-
tivo Decreto di S.E. Lodesta;
e Spl: giudici per devenire alla
Stipulazione della Donazione
inter vivos.

In correlazione a questa Comparsa
nacque il Decreto permissivo.

Nulla di più si ricercava per Legge

e nulla di più contener pote-
va la sudetta Comparsa, ed il
relativo Decreto.

Sarebbe egli dunque convinto an-
co in esame del Decreto, quan-
do anche per Legge vi dovesse
esser nel Decreto oltre il per-
messo, anco il contenuto del-
la Donazione da farsi.

L'Avversario vi dice, che in esso
Decreto non vi è un cenno di
donar azioni di ricorsi, e que-
lle contro li fatti propri
della Donante.

Che invezie sono queste? Qual ne-
cessità vi era di tale individua-
zione!

Non fu autorizzata la Bindean
con esso

con esso Decreto si dovesse oltre
i Mobili, e Stabili, che pos-
seva, anco tutte le di Lei
azioni, e ragioni presenti, e
ventive niuna eccettuata?
Non si è dimostrato di sopra,
che l'Erede Buduan aveva
azione sul Cumulo?
Dunque il Dongetti subentrato
nelle azioni tutte della stessa Ere-
de, ha un egual diritto d'eser-
tarla, e per contenderlo meno
non si dovrebbe, se non, che l'
azione del presente non veda-
mo, fosse stata espressamente
eccepita.
Ma se non fu eccepita, se fu avu-
to completivamente autorizzato la

Budeau a dovere le azioni,
e ragioni tutte presenti, e ven-
tive; tenta in vano l'Av-
versario di metter in dubbio
nel Giudizio presente l'azione
del Longetti, a pretesto, che
non furono donate le azioni
dei vicini.

Non è forse un azione quella di
vindicare le irregolarità,
le ingiustizie inferite ai suoi
Maggiori?

Non succede tutto giorno, che il
Figlio Erede del Padre, e così
pure qualunque altro Rap-
presentante, con questo Titolo,
reclama sulle lesioni, e sui
pregiudizj apportati al suo
Causante?

Creatore?

Ma il Donzetti ha l'azione di re-
clamare non solo, perche' com-
plessivamente contenuta in
essa Compagnia della Budrean,
e nel relativo Decreto del
Giudice, ma fù eziandio espres-
samente incaricato colla Do-
nazione a tentar prima la via
del maneggio, e poi quella del
foro, come venà consigliato
dai legali per conseguire l'in-
tiero dell' Eredità della Defon-
ta Sorella Budrean Gantini,
bramando di poterla godere,
e conseguire in vita, ed avendo
a tal effetto trasfuse tutte le
più ample facoltà dal Nipote
Donzetti.

Come l'Avversario fece diventare
l'intiero dell'Eredità, per la
Rinunzia Diedo?

Peggio, come poteva la Donante
goderla in vita, ed incaricar
il Dongetti ad agire, e quel,
che restava per la Rinunzia
Diedo, cioè il pagamento dei
Ati 1000 non doveva esser
eseguito, se non dopo la mor-
te del Tartini? Ma aderen-
pindo il Dongetti l'incarico,
ed il Titolo conferitogli dalla
Zia; non incominciò forse
in vita della medesima i
privati maneggi, e posciá i
giusti miei reclami?

Eppure l'Avversario ebbe il
coraggio

coraggio di dire, che fù altro=
ueo la penna del Notaro,
perche' la Donante non hà
voluto donare, se non quel=
lo, le spettava per la Comun=
eredità Dieda.

Bisogna cambiar tutto il contesto
della Donazione; bisogna coll'
arbitrio vincer la Carta; biso=
gna aver il coraggio di soste=
nere, e negar il fatto più ma=
nifesto, e certo, per avanzar
titoli accuse.

Ma gia' quest'azione di declara=
re, che venne in oggi contesa
dall' Avversario, ora coi pre=
testi della Legge mal abbusata,
ora con quelli del Decreto mal

inteso, ed ora con varie ardite
imputazioni contro il Vaccaro,
ed il Donzetti, fù un tempo ri=
conosciuta, e riservata dallo
stesso Tartini, e perciò ri=
servata tanto più disperata
la invidia dell'Avversº
e solo dimostra la di lui
diffidenza nel punto critico
della causa.

Stabilita dunque l'azione della
Budrian nel Commodo, e che
fù la stessa trasmandata
nel Nipote Donzetti colla
Donazione, e convinti in=
teramente i pravadori, e
gl'arbitri, coi quali l'Avverso
tentò con tanto artifizio,

e con

e con tante contraddizioni di metter in dubbio l'una, e l'altra; si entri finalmente nell'esame della vera Causa, che l'Avversario pruova d'invorpellarla con queste due Cause d'azione, e coll'altre tre' nel Cumulo riflettute fin da principio, ed ampiamente discusse.

Il Defunto Sig.r Fantini assistito dal Difensore attualmente impugnato nella Allegazione per le fortunate di Lui Eredi, ha' nell'Anno 1796. contestato in confronto della Divisanda Borgetti, che la questione del Cumulo, e le altre

che in seguito ne potevano
derivare, essendo stata com-
promessa coll' atto solenne
1749. e demandata al N. H.
Diedo, perche' ascoltando le
Parti le doveste transiggere
e definire in modo inappel-
labile; riuscirà trovare l'
inviluppo dei due esami,
cioè' quello rilevantissimo
del Cumulo, e della rive-
vibile Erroneità di Media-
zione Diedo, perciò' ne con-
tenne la degenerazione, per-
che' non si potesse far la ri-
levante Causa del Cumu-
lo, se prima non venis-
se decisa quella solenne

atto

atto di Compromesso, e alla
rievibile Rinunzia medesima
Dopo le più dolorose vicende,
e dopo tre' anni di Dissensj,
ottenuta la seconda Delega-
zione dell'Inclito Governo, ve-
dendo il Dongetti, che le do-
viziose Eredi Avversarie gli
protestavano di voler insiste-
re in tale viaggio d'ordine,
vi è egli rassegnato, e piuttosto
d'impiegarsi in vani arbitrati,
e Dissensj, impiegò il medesimo
Compromesso, la Rinunzia
Diedo, e le cose susseguenti
relative, dimostrando evidentemente colla sua Lettizio-
ne la mostruosità; e l'ingius-
tizia

tizia di queste Cartaccie.

Convinto l'Avversario Difensore, udito i Giudici fin dove lo vi= desse ora la sua confusione, e qualificare il Compromesso, per una Carta offiziosa di Deferenza fuori delle Leggi dei Compromessi, e dell'arbi= trarie, quella Carta, che dal lo stesso Difensore, dal Q.re Gio= stini, e dalle medesime Avver= sarie fu prima in Giudizio sostenuta per un Atto so= lenne di Compromesso, cioè per un Compromesso confor= me alle Leggi, mentre le solennità, non derivano, nè si confrontano se non colle

colle Leggi, ed a vituperava
ve invece il Dongetti di con=
traddizione, perche' impugnò
la Carta di Credo, come una
Pronunzia, e Sentenza,
quando il Credo venne colla
stessa piuttosto da opinare,
combinare, e consigliare, di
quello che' a pronunziare.
Giudici integerrimi, vi puo' esser
confessione piu aperta di
questa del suo torto?
Quali Contraddizioni? quali insidie?
Fin, che si trattava d'allontana=
re dal Giudizio la Causa
del Cummolo, e d'illaqueare
il Dongetti in raggiri d'ordine,
il Compromesso era un Atto

solenne, e la Carta del Dio-
do una vivevibile Pronunzia
cosicchè stando questa, ò
stesso Donzetti non poteva
proporre diversamente. Ora
che il Donzetti le hà impie-
gate, e vi dimostrò, che il
Compromesso, e la Pronunzia
sono informi, e contrarie
alle Leggi, l'Avversario si
confonde, e cambiando lin-
guaggio, qualifica il Com-
promesso per una Carta of-
fiziosa di complimento, e
la Pronunzia per una Carta
di semplice consiglio?
Dio immortale! Avete mai
più inteso o' Giudici di queste
metamorfosi.

Metamorfosi?

Se si esamina la Carta, che vie-
ne in oggi chiamata offiziosa
stà scritto nella medesima;
perchè il S. H. diede tutte
le rispettive informazioni decida,
travaglia, e definisca per Giu-
stizia, e per equità.

Come l'Arrogario nella disposa-
zione di poter la difendere
al confronto delle Leggi, fece
diventare questa Carta vile-
vantissima, per un atto of-
fizioso, e non di Compromesso?

Ma oltre il contenuto della Carta,
lo convince la stessa Denun-
zia diede, della quale
ne costieve il Laudo, poichè

con questa disse il Diedo, che
le Carte si sono in Lui com=
promesse?

Dunque non è la Carta offiziosa
ma di Compromesso, che de=
ve aver corrispondenza alle
leggi dei Compromessi.

Come l'Avversario in disperazione
fece diventare la Pronun=
zia Diedo per una Carta
di semplice consiglio; se
nella stessa, oltre varie
altre modalità delle Senten=
ze, vie' la solita Invoca=
zione del Nome di Dio Signo=
re, che precede nelle Pro=
nunzie, e mai nelle Carte
opinative?

che

Che il preteso Compromesso, sia
un Atto insolenne, un artifi=
zioso impasto di principj erro=
nei, di fatti non veri, di propo=
sizioni implicanti trà Loro, d'
arbitrj nel fatto del Patrimo=
nio, e dei debiti ritrovati dal=
la scaltrezza Avversaria per
confondere la mente dell'elet=
to N. H. Diedo, e per impo=
nere agl' inesperti Eredi Bu=
doan; e che la Renunzia
fatta stesso Diedo, sia una
Carta[illegible] informe, ed insole=
ne, ettesa nella confusione
delle cose, senza alcuna
norma di proposizioni rispet=
tive in linea di Legge, di

stato attivo, e passivo, di
cose seguite, e via pervino
differente dagl'impegni del
pretesto Compromesso; colla
quale un solo Giudice ora
decide, ora consiglia, ed ora
impone, tutto questo fu già
dimostrato, e furono di più
per esuberanza dimostrati
gl'errori supposti, e le ingiu-
stizie, che in se contiene, ne
sarebbe ora ripetere le stes-
se dimostrazioni, basta che
il Giudice osservi di rivocar
li pretesti allegati dall'Av-
versario sopra alcune delle
stesse dimostrazioni.

Con due Viglietti privati, e con
la Sottoscri-

la Sottoscrizione delle Carte,
hà preteso l'Avversario di
poter giustificare esser Due
Carte di Compromesso, e di
Pronunzia, d'altronde già
riconosciute da Lei med.ma
per Carteccie informi, in=
concludenti affatto, ed op=
prottive.

Possibile, che i Giudici abbiano
ad avere nel Santuario
della Giustizia, d'innanzi la
purità del Giudice, una for=
za prevalente alle Leggi,
di far laudare quello, che
dalle Leggi medesime, è
disaprovato, e di fondare
una definitiva irrepristi=
nabile

nabile decisione, come il più regolare, e giusto Giudizio di Laudo, sopra due Carte tanto mostruose, e tanto ingiuste?

No; coi Viglietti di complimento non si sanzionano a dispetto delle Leggi le ragioni ~~dei~~ dei Sudditi, nè si decide dei Loro diritti?

Cosa poi sono questi Viglietti?

Non è vero, che il Dongetti col Viglietto allegato dall'avversario al (N.o 12.) abbia introdotta la Mediazione tra il Tantini, e li Cristoforo, e Francesca Buduan, mentre egli l'ha scritto per le azioni meramente

e delle

e dell' altro Fratello, e Sorella,
nelle quali eccitati ad arte
dal Tartini dopo la Pronunzia
Diedo, il Fratello, Domenico,
e la Sorella maritata in
Lucca, hanno dovuto essi Fra-
telli, e Sorella Budrian far
loro un' assegnazione.
Qual impegno contrasse il Don-
getti? qual veste, e qual com-
missione mostrò egli con esso
Viglietto, per il Fratello, e
Sorella Budrian? Nessuna.
Come dunque si fece diventar que-
sto Viglietto l'origine, e la vera
della Pronunzia Diedo, nell'im-
possibilità di poter difendere
il Compromesso, che doveva

formar una delle basi della
difesa Avversaria.

Osservate piuttosto o' Giudici il
Viglietto di Risposta del Tarti-
ni, per conoscer l'ironia, ed
il tuono imperioso, col quale
egli procedeva sotto gl'auspi-
ci dell' Avversario Difensore.

L'Avversario vi disse, che il Dor-
gatti conviveva coi Zii Bandu-
ori, e disponeva dei medesimi.
Non è vero in fatto, e se il
Dongetti avesse ottenuta dai
medesimi una facoltà d'agire
per Loro, forse non sarebbero
stati illesi, e pregiudicati. Ma
già non serve invocare sù
questi arbitrj.

L'altro

L'altro rifugio dell' Avversario
per render valide le indette
informi, ed illegittime Due
Carte di Compromesso, e Rin=
nunzia, consiste nella sotto=
scrizione delle Parti.
Sublimò egli a tal grado queste
Sottoscrizioni, che ora vi disse
„ tutto importare per sancio=
„ nare il contenuto, e l'eman=
„ cipazione d'ogni formalità;
„ ora poi disse, che opinò, che
„ consiglj, e che pronunzj un
„ Compositore l'effetto sarà
„ sempre lecito e senza pristino
„ sempreché venghi sanzionato
„ dalle firme, ed acquisti il ca=
„ rattere d'atto voluntario. Que=
„ sta specie d'atti va al di

,, sopra dei stessi Giudizj, e non
,, ha per tutte le Leggi nisi
,, Deum ultorem, non restando
,, altro arbitrio alle autorità
,, Giudiziarie, che il far eseguire;
,, in actis voluntariis nulle sunt
,, partes judicij nisi in exequendo.
Quanti paradossi in poche linee?
Supponete o' Giudici senza pregiu=
dizio della Causa, e del vero,
che ambe le Parti siano sotto=
scritte, e supponete, che le
medesime avessero sottoscritte
le due Carte in piena cogni=
zione del loro importo, e non
già in riguardo alla volontà
imponente del Mediatore,
che le chiamò a firmare
dopo

dopo attesa Da Lui la Rinunzia.

Dunque per la Dottrina Avversaria, la firma delle Parti rende valido, quello che è invalido, legittimo ciò che è illegittimo?

I Testamenti, ed i Contratti hanno le loro Leggi, come l'hanno i Compromessi, ed i Giudizj Compromissorj.

Avete mai più inteso o' Giudici, che un Testamento, oppur un Contratto mostruoso, ed ingiusto, diventi valido, e solenne colla firma delle Parti Testanti, o Contraenti?

Eppure questo è il principio Avversario.

Ma peggio ancora, egli vi dirà: che
ogni, che consiglj, e che provvun-
gj l'effetto sempre sacro e santo avrà stupreche
venghi sanzionato dalle firme
delle Parti, ed acquisti il carat-
tere d'atto volontario.

Dunque in senso Avversario la firma
ma delle Parti non solo emar-
gina dalle Leggi, ma perfino
equalizza gl'effetti di due cose
essenzialmente differenti.

Per quanta forza si voglia dare
alla firma delle Parti, questa
non giungerà mai a cambia-
re l'importanza delle cose:
il consiglio resterà sempre
consiglio, vale a dire una
cosa indeterminata, ed incerta
e la

e la Pronunzia sarà sempre
Pronunzia, vale a dire una
cosa determinata, e certa.
Non è poi vero, che la firma del
le Parti trasforma qualun=
que atto, il cangiarne d'atto
volontario.
Gl' Atti volontarj hanno nella
mese Giudiziale le loro Leggi;
devono esser questi annotati
con opposte formalità.
Le firme delle Parti in un Com=
promesso Notariale, ed in
una Pronunzia Compromis=
soria, non sono necessarie,
non emancipano questi atti
dalle Leggi, non li rendono
meno validi, nè li trasformano

in semplici atti volontarj,
ma restano sempre Compro=
messi, e Convenzioni ed il Giu=
dice deve sempre confrontar=
li alle Leggi imperanti dei
Compromessi, e delle Convenzioni,
ed ai principj della Giustizia.
L'Avversario trasportato dalla
sua illusione sull'importan=
za dalle firme delle Carte,
vi dice perfino, che per tutte
le Leggi questi miei preteşi
atti volontarj, vano al di co=
pra dei stessi Giudizj, e che
non hanno nisi Deum ultorem
Se ciò fosse vero, inutili sareb=
bero le Leggi, invindicabili
la maggior parte delle in=
giustizie

ingiustizie, e diventerebbero quasi superflui i Tribunali, poichè tutto terminerebbe colla firma delle Parti.

Egli accenò le Leggi tutte, fora grazia di trascrivere una sola in prova della di Lui proposizione.

Ma qual Legge vi può mai esse=re, che renda superiore la firma delle Parti in qualunque Cartaccia, ad un Giudizio di Laudo pronun=ziato con tutta purità, e giustizia da quelli, ai quali da Dio, dalle Leggi, e dal So=vrano, fu demandata l' Autorità di giudicare defi=nitivamente

definitivamente sui diritti, e
sulle sostanze dei Sudditi:
Non è poi vero, che gl' atti volon-
tarj, non già quelli immagi-
nati dall' Avversario, ma an-
co li più regolari, non abbia-
no mai Deum ultorem, tutto
giorno vengono impugnati
per ingiustizie, o per insolen-
ita, o per mancanza di fa-
coltativa nel Procuratore,
e senza ricorrere a tanti
innumerabili esempj forestie-
ri, basta il Caso notorio sub
judice della Famiglia dei
Sig.ri Zavotti, la quale aveva
impugnato d'innanzi i Capi
dell' ex-Consg.o di 40. C. N. in

confronto del Rappresentante del Canonicato Zo-
votti, e degl' altri L. L. C. C. l'atto
volontario di Taglio in F. C. an-
notato dal di Lei Interveniente, e Procuratore per manca-
za di facoltativo.

Per la Legge viggente 1587. 20. Marzo In Magor Consg. Statuto Veneto @ fo. 1145 to., e per la posteriore 1639. 9. Genno. @ fo. 189. to., sono abbilitati i Sudditi ad impugnare, quando hanno ragione di farlo, non solo le Sententie volontarie, i volon-tarj Laudi, e le Sententie ar-bitrarie fatte Nove Veneto, et inappellabiliter, e ratificate dal Giudice ordinario, ma persino

i Giudizj di Laudo degl'ex-Consi-
gli di 100, che erano la cosa
più sacra, e diffinitiva intorno
i diritti civili dei Sudditi.

Come dunque non saranno im-
pugnabili le nedette due Car-
taccie di Compromesso, e Pro-
nunzia Dieda dimostrate, e
confessate informi, ed insolen-
ni, a pretesto della sottoscri-
zione delle Parti.

Cosa hà poi da fare in questo ca-
so la nostra in actis voluta-
rijs nullæ unus partes ju-
dicij, nisi in exequendo?

Altro è il caso ove le Parti so-
no concordanti trà Loro, e
stà l'Atto Loro volontario,

in questo

in questo caso, il Giudice non può contro la volontà delle Parti decidere diversamente, e solo deve prestarsi nell' esecuzione.

Altro è poi il caso presente, in cui viene chiamato dal rappresentante d'una delle stesse Parti a decidere il Taglio di esse due Cartaccie, informi, insolenni, ed ingiuste.

Ma fin quì avete veduto o' Giudici, che quand' anche le stesse due Cartaccie fossero state firmate con preventiva conoscenza perfetta delle Parti, tanto, e tanto l'Erede Buduan averebbe ragione di

di farle tagliare, e che tutti i paradossi, e gl' arbitrj inventati dall' Avversº per innalzarle al di sopra della ragione, delle Leggi, e dei Giudizj a pretesto delle apertevi sottoscrizioni, invece di giustificarle, dimostrano piuttosto, a qual disperazione egli si sia ridotto per difenderle.

Non è poi vero, che le Parti abbiano sottoscritta la Pronunzia Dieda, con preventiva loro conoscenza; mentre fatta estendere dallo stesso Dieda essa Cartaccia, colla quale, ora consiglia, ora impone, ed ora pronunzia, ecco come

come chiude. Tanto in onore,
e per giustizia io credo com-
petteve complessivamente.
Dunque la Carta è di ciò, che
credeva il Diedo, e non già
di una conoscenza, e d'un pre-
ventivo volontario concorda-
to delle Parte.
Lo stesso Diedo vi fece poi aggiun-
gere: Con la firma delle Par-
ti s'intenderà trà di Loro
una reciproca general quie-
tanza.
Dunque fù il Diedo quello, che
per un di più hà voluto nella
Carta di sua Pronunzia la
firma delle Parti, e che in ri-
verenza al medesimo, dopo

esser stata da Lui sottoscritta,
venne sottoscritta anca dagli
altri, senza che neppur constì
della precedente lettura.

Quali poi erano le Carte?

Cristoforo, e Francesco Budrian.

Dunque l'uno, e l'altro dovevano
esser sottoscritti di proprio pu-
gno, o almeno col mezzo dei
Loro Procuratori.

Se si esamina il pretesto Compro-
messo 21. 9bre. appar isce, che
Cristoforo abbia sottoscritto
per Francesco, senza alcuna
procura della medesima.

Se si esamina la Renunzia
del susseguente giorno 22.
appar isce, che il Dongetti abbia
sottoscritto

sottoscritto per Francesca, senza di Lei cognizione.

Quand' anche esser due Cartaccie del Giudizio Compromissario trasformar si potessero in qualità d' atti volontarij siccome immaginò l'Avversario, coi di lui stravolti suoi arbitrij, e paradossi; come mai potrà diventare atto volontario una Procura sottoscritta per volontà d' un altro in riverenza al medesimo, e perfino senza preventiva pienissima cognizione dell' Atto medesimo?

Peggio; gl' Atti volontarij devono esser sottoscritti dalle Parti, o dai Procuratori, lo stesso Diritto dispo-

che sarà sottoscritta la sua
Carta dalle Parti.
Se si esamina il fatto, Francesca
una delle Parti, non è sotto-
scritta, nè assunta da esso investito di pie-
ne Procura.
L'Avversario si avanzò a dire,
che questa era una disputa
disperata, ed imprudente, perchè
Cristoforo nel dì 21., e Giorgio
nel dì 22., ambi due non di
arbitrio, ma per parola avu-
ta da Francesca fecero le
sottoscrizioni.
Piuttosto, che qualificar imprudente
la disputa irrefragabile,
avrebbe l'Avversario fatto mol-
to meglio di corroborarla, per
non allegar una ragione, che
non era

ovvero poco la sua efficienza.
Infatti, qual pratico, qual infelice
legale non sà, che una parola
di volontà, perchè sia attendi-
bile in qualunque argomento,
e molto più in un atto, che
decide di rilevanti diritti del
terzo, deve esser data ad un
Pubblico Ministro dell' Offizio,
oppure al Comandadore, o de-
ve esser Registrata dal primo,
o Ricevuta dal secondo?
Come Cristoforo Budvan, ed il Pinz.
Dongetti si fecero diventare i
Ministri Pubblici?
Qual parola diede Loro Franc.?
Non si sà.
Ove è Registrato, o Ricevuta? Non si sà.

Peggio, il Longetti per la viggente
Legge 1767. 20. Xbre. nella fi=
gura d'Ecclesiastico nemeno
poteva venir instituito Procu=
ratore per agire nel Giudizio
Compromissario, e potrà per
parola data servir di Minis=
tro, e Procuratore?

Non più o' Giudici, si abbusò forse
troppo della Vostra tolleranza,
a risolver i paradossi più ma=
nifesti, ed a concincer due
Cartaccie, che in ogni parte
altro non presentano, se non
le usate circuizioni, le mag=
giori mostruosità, e le più
avanzate, e palmari illegalità.
Ivà le moltissime incongruenze
della

della Pronunzia Diede diver-
trate alla Petizione, e con-
pagate per la maggior parte
dall'Avversario, perche' in fatto
non sono risolvibili, si fu
riflettuto, che in esa furono
decise questioni, che vertiv
possono, senza che si sappia
ne' quali, ne quante possono.
L'Avversario rispose prima, che
in fatto si erano della questione
Questa Risposta non risolve la
incongruenza, ed ha' il difetto
eguale della Pronunzia, che
lascia indeterminate le ques-
tioni.
Soggiunse egli poi, che il Compositore
non doveva aver il Pedio, e

per l'odiosità di dettagliarle.

Quanto al Tedio, con questa giu-
stificazione venne egli ad of-
fendere la stesso Diedo, poiché
non fu eletto per pronunziar
complimenti, che avevano a
dargli Tedio, ma per render
giustizia, e decidere sul dessi-
no delle rilevanti azioni
degl' Eredi Bulwar; e quanto
all' odiosità, chi usa dei suoi
diritti non offende mai alcu-
no, ed il Giudice è in dovere
preciso di conoscer, e quindi
fare le separate questioni,
che viene a decidere.

Per troppo colle offiziose maniere,
coi pretesti del Tedio, e dell'

odiosità

odiosità, con le affettazioni, e
confusioni artifiziose, che for-
mavo il mostruoso impasto
d'immaginato dalla scaltrezza
di chi estese le Cartaccie
del Compromesso, e della Pro-
nunzia nell'angustie di ven-
tiquattro ore, si è preteso
di poter sacrificare, e repeli-
re per sempre le azioni di
essi Evadi Buduani.
Se chi fomentava il Defonto
Tartini, abbusando della pote-
za del medesimo, e della de-
bolezza, ed inesperienza degli
infelici Buduani, ha potuto con
sopraffina scaltrezza, invoglier
li stessi Buduani, anco cogl'atti

opposizioni riflettenti nella Petizione, e tener lontano il Donatario dei suoi oggetti Nipote, e Donatario dei medesimi, che li rappresenta per il corso d'Anni tre circa coi suoi raggiri d'ordine, e finalmente è venuto il tempo in cui delle cabale, e raggiri, mascherate le insidie, e convinti i pravadori nefandissimi, splende la verità all'aspetto d'un Giudice, che altre Carte, ed altri principj non ammette, se non se quelli, che sono conformi alla ragione, alle Leggi, ed al giusto.

Senza bisogno, mentre basta la illegalità, e la mostruosità di esse due Cartaccie, onde il Giudice

il Giudice abbia a tagliare per
il proposto innocente effetto, che
il rappresentante Nipote Budu-
au posca una volta in un pur-
gato regolare Giudizio esercitar
le sue azioni, si furono rinnar-
cati colla Petizione gl' errori
in fatto, le indebite pretenzioni,
e le ingiustizie, che in se contie-
ne la Pronunzia Dieda.

L'Avversario venne fuori in tal
parte colla massima volenti
non fit injuria, e vi disse, che
l'elemento di esse Cautele è la
volontà; come se gl' inesperti,
infelici Buduan avessero voluto
esser circuiti, e pregiudicati; e
quando vi fu dimostrato, che

fù cieca la loro adesione, e vep-
pur v' intervenne per alcun
atto legale la volontà di Trau.
Da questa massima mal intesa,
e peggio applicata, colla quale
per altro venne implicitamen-
te ad accordare anche l'Av-
versario le dimostrate ingiu-
stizie, poscia egli a dire:
Non è vero, che lasci senza com-
penso le questioni dei Budrian.
Poco efiggeva il loro merito, e
poca materia conveniva pro-
porzionare.
Accetta intanto il Dongetti, che l'
Avversario abbia dovuto rico-
noscer nei Budrian quelle
azioni, che in altra parte
della

della stessa una Risposta con
obbligo della Legge Statutaria,
e del fatto ebbe egli a conos-
cere, se poi l'azione loro si
riducca a poca, od a molta
materia, non tocca a Lui
deciderlo, ma sarà questo l'
esame d'un altro Giudizio dopo
tagliata la Cognizione Diedo.
Per far risultare la pochissima
materia di Zecchini 455 1/6: di pre-
teso compenso alle azioni degl'
Eredi Budrau nel rilevante
Cumulo di Zecchini 131400: l'Av-
versario qualificò vizioso
l'estratto Foglio (sub DD)
rassegnato dal Dorgetti in due
Colonne, nell'una delle quali

furono poste le £. 19361: 10.
che lo stesso Gartini accorda
te aveva a titolo di Dote, e
Contradote, e nell'altra furono
contraposte £. 14541: 1: conse-
guite dagl' Eredi Bulgari in
relazione alla Rinunzia
Dietro; nicchè per la stessa
Rinunzia non veniva a
conseguire neppur la summa
accordata, anzi sono rimasti
scoperti e defraudati di
£. 4820: 9.

Vi furono inoltre rimarcati
colla Petizione, i modi, i
ritardi, ed i raggiri poco plau-
sibili, coi quali il Gartini venne
a compire il pagamento delle

L. 11 m

Fr. 14000, circa mal cenate in
gran parte d'effetti, e mentre
egli confessò d'aver conseguito
dalla Moglie, fuori della Di-
visione la somma di Fr. 7585:
10: in soldo, non fu obbligato
colla Renunzia Diedo a paga-
re in soldo, se non solo Fr. 2422:

Sono veri, o no questi fatti?

E vero, o no, che gli Eredi Badoaro,
non abbiano conseguito maggior
somma di quella posta in
detto Foglio?

E vero, o no, che fossero azionarj
inopponibili, e confessati dell'
altra somma posta nel Foglio
medesimo?

E vero, o no, che sono rimasti

scoperti della rilevante summa di Li. 3000: c.i di credito accorda-
to, senza calcolar quello delle
loro azioni sul rilevante Cum-
mulo?

Basta o' Giudici, il confronto di esso
Foglio, colla Denunzia Diedo,
e cose seguite, per conoscere
la realtà del Foglio medesimo,
e le ingiustizie di sopra rimar-
cate.

In fatti morivano ambi due gl'in-
felici Eredi Buduan, non
solo senza conseguire alcun
compenso delle rilevanti loro
azioni, non perfino senza con-
seguire il pagamento di quelle
confessate, e l'ultimo superstite

Fran.co

Francesca Buduan altro confor-
to non ebbe, se non se quello
di tramandare nel suo Nipote
Dongetti l'azione di vindicare
le enormi ingiustizie a Lei
inferite.

Veglio se può l'Avversario impe-
gnatissimo la verità di quei
fatti, che provano poco i Di-
rettori del Gr. Tantini, e Inos-
trano evidentemente l'ingiu-
stizia della Pronunzia Giudo.
Ma ciò che la rende più ributan-
te, si è, che trà le orditure
ingannevoli, colle quali furono
elaborati il Compromesso, e
la Pronunzia medesima, e
sotto le mentite apparenze

di Dar soddisfazione non solo
alle azioni Dotali; e del Cam=
mulo conosciute egualmente
doverose, e giuste, furono cru=
delmente sacrificate in fatto
gl' infelici Eredi Budran.

Non potendo l'Avversario nega=
re queste verità di fatto, ver=
rone fuori coll' obbligazione
dei Dti 1000: imposta al Dar=
tini dopo la di Lui morte
nel Capitolo 8vo: di essa Dvo=
nunziazione, e coll' apertura 2422.
delle Note creditorie della
Gra Marietta verso il Don=
getti, e componendo queste
due cumule senza alcun
altro riflesso, ci dice egli,
che

che nelle stesse stava la
poca materia di A. 4357: 5:
proporzionata al poco merito del Compenso.
Adagio, adagio, non siamo ora
nel Giudizio Compromissario
del Diedo, ne questo è il luogo,
o il tempo degl'artifizj.
Prima di tutto quand'anche
fosse reale questo civanzo;
reggerebbe mai in onestà,
nonchè in giustizia un com-
penso di A. 4357: 5: sopra le
riconosciute azioni d'un Cum-
nolo di A. 131400?
Ma neppur questo meschinissimo,
sproporzionato compenso è
poi reale in fatto.

Non si confonda l'obbligazione
di Dt. 1000. verificabile col=
tanto dopo la morte del Gar=
tini colle azioni, che in allora
erano certe, verificate, e con=
fessate degl' Eredi Budran, per
le quali, come si è dimostrato,
erano vincolati defraudati di
Ll. 6000: circa.

Senza considerar i modi, ed i raggi=
ri tenuti per il restante pa=
gamento, e senza calcolar
gl' interessi di Leggi sopra il
restante credito delle Ll. 6000:
circa, che dall' anno 1789, in
poi ascenderebbero a Ll. 3000.
circa; cosicchè il Gartini venne
a detenere non solo l'intiero
grandioso

grandioso Cumulo, e la Di-
nuisoria, ma perfino la rile-
vante summa di d. 5000. da
Lui medesimo confessate, senza
pagamento d'interessi, e
con quegl'altri vantaggj, che
hà egli saputo procurarsi
nel pagamento della restante
summa.

Tutti questi effetti ingiustissimi, e
poco onesti furono per altro
travilupati, e coperti dalla Re-
nunzia Diedo, colle più spezio-
se espressioni di Giustizia, di
Fede, di Cavalleria, e di Com-
pensi alle azioni Dotali, Divi-
soriali, e di Cumulo, verso
gl'Eredi Buduan.

Non è certamente verisimile, che il Diedo li abbia compre-
si, e per questo nell' oscuri-
tà delle cose, e nell' incertez-
za usò egli l' avvertenza, ora
di consigliare, ora di pronun-
ziare, ed ora d' imporre con
maniere ossiziose.

Dio pur perdoni a chi ne fù l'
autore!

Che se applicar si volessero i Du-
cati 1000. a pagamento del
defraudo della Dote, e degl'
interessi, ove sarebbe il
compenso nel rilevante cum-
mulo di L. 131400:, che esis-
teva al tempo della morte
di Marietta Budeau, non solo
non si

non vi sarebbe questo importante compenso riconosciuto dovevoso, e giusto in massima della Scomunica Diedo, dal Tribunale, dal medesimo avversario; ma pevfino resterebbero scoperti gl' interessi legali di n. 2000: circa.

E faggevi ora l'avvers. che il Foglio sia mal-ziosa, giacchè in fatto è vero, ad pevi agli piace ogni studio per esaminare la facoltà del Cumulo; e per ingrandire gl' effetti della Scomunica Diedo; ma non giungerà mai a giustificare l'inganno manifesto fatto prender allo stesso Diedo, e l' enormi ingiustizie della sua

Pronunzia, mentre se l'obbligazione dei Dti 1000: si applica a pagamento della restante Dote, e degl'interessi di Legge. Dti 3000: d.

~~Dti 3000: d.~~, restano senza il compenso riconosciuto dovuto, le rilevanti azioni del Cumulo; e se si applica a compenso di queste azioni, come realmente intese di far il Dieto col Capitolo 8vo, restano per la stessa ingiustissima Pronunzia, scoperte l'azioni indubitate della restida Dote, e degl'interessi.

Vi piace esser dimostrazione di fatto più evidente in prova non solo dell'ingiustizia della Pronunzia

Pronuntia, ma che il Diedo
non fù instrutto dello stato
in cui erano le cose?

Non accordò lo stesso Diedo colla
Pronuntia un compenso
alle azioni Divisoriali, e del,
in Cumulo?

Non confessò il medesimo Av=
versario, che dovevano le
azioni medesime esser compen=
sate; ma che come poco esig=
geva il merito, così poca mat=
teria conveniva proporzio=
narvi, cioè quella di L. 457.5
Se anche questa materia, oltre
d'esser ingiusta al confronto
del rilevante Cumulo, per
quanto l'Avversario abbia

studiato d'esiranirlo, non
la trovate in fatto, crepe
l'ingiustizia della stessa Bro=
nunzia impugnata?

Ma peggio ancora. Qualunque
fosse il compenso per le azio=
ni del Cummolo, questo il
doveva verificare fin dall'
Anno 1789: al tempo della
Bronunzia, o almeno dove=
va il Fantini, venir obbligato
al pagamento del prò sul
Capitale, che detenevo d'azio=
ne altrui.

Egli invece fu dispensato colla
Bronunzia medesima da qua=
lunque aggravio di prò. Co=
prendeva agl'infelici Duduan
detenendo

detenendo impunemente col favor di questa ingiustissima mostruosa Pronunzia la residua Dote, ed il compenso delle altre loro azioni, senza interusurj, e senza pro': come continuarono a fare anco le fortunate di Lui Eredi Avversarie.

Non arrossì l'ovestà del Dongetti di convincere la Nota delle asserte Lire 2778:, che falsamente vi rappresentò l'Avversario, liquidate al tempo della Pronunzia. Dovrebbe arrossir piuttosto l'Avversario medesimo di voler con questa arbitraria, convinta Nota, dar qualche

compenso alle più sacre, più
oneste, e giuste azioni degl' in=
felici sacrificati Buduan, rappre=
sentate ora dal Nipote Bourgetti.

Questa Nota composta a capri=
cio dal Tantini, che prova viep=
più gl' equivoci fatti prender
al Diedo, e le ingiustizie ulte=
riori a quelle dimostrate, fu
convinta con la Petizione
precedente.

L' Avversario non potendo giustifi=
carla vi disse, che converebbe
fare una quinta Causa.

Invece d'intruder le prime tre'
Cause estranee, e le altre due
d'azione; dovea egli rispon=
de ai dimostrati arbitrj della
stessa Nota inseparabile dalla
Comunità

Pronunzia Diedo, perche' ad-
messo collo medesimo, e non
spiegare artifiziosamente l'in-
contro col vero, non vero
pretesto, ch'esso gli giovi di
Causa.

Disse in seguito, che siamo in
fatto de' nuovi, e che il Don-
getti li fece restituire, e fece
estirpare i documenti, ch'esiste-
vano in prova della stessa
Nota.

Un vano pretesto è il primo, men-
tre il Martini era vivo quan-
do presentò la Nota, il secon-
do è poi tanto falso, quanto
che lo stesso Martini presentò

i Viglieti in pretesa prova
della stessa Nota.

Dunque, non gli furono estinti i
documenti, nè si rogno di dire
al tempo della presentazione,
che egli abbia restituiti ad al
cuno i documenti comprovan
ti la stessa Nota.

Infondata, ed addita diventa l'
imputazione Avversaria, che
il Borgetti abbia mutilato
ad arte il Viglieto delle Live
boo. (sub V.)

Questo, assieme cogl'altri fù Depo
sitato dal Fortini nell'Offizio
del Monte. Quell'onorato Mi
nistro può smentirlo.

Ma

Non qual bisogno vi era, che il
Longetti vi corresse a questi
illeciti artifizj, se egli avesse
quest'attestazione giurata (nota X)
convincente la stessa partita.
Non è questa attestazione di terza
figura, nè ultronea, come
immaginò l'Avversario, ma
stessa è della stessa persona,
che fece lo sconto delle £. 1400:
L'Avversario a fronte di questa
prova venne fuori, con un
chi sa' quanti conti si avvera
Col chi sa', non si convincono
le dimostrazioni, ed i giura-
ti documenti.
Intorno le altre partite convide

spia d'arbitrio coi medesimi documenti avversarj, ed in parte anco destitute, l'Avversario nulla ha saputo rispondere sulla Carta fortunatamente rinvenuta di pugno della Sig.ra Marietta, la quale prova, che le rinunzioni al Donizetti non ascendevano, se non a £. 752.10:, e che queste furono somministrate dalla Sig.ra Francesca di lei Sorella, altro non ha saputo dire l'Avversario, se non, che in tal modo il Donizetti veniva offendere la memoria della benefica Zia Marietta, e che la Sorella

la Sorella Francesca era il
solito istrumento delle re-
quisizioni.

Non è il Longetti, che venne ad
offendere la memoria della
Zia, mentre egli si servì della
carta della Zia medesima
a di Lui difesa; piuttosto il
Cantini venne ad offendere la
memoria della benemerita
moglie bandita un tempo
qual altra Sorella, e vengono
ora ad offenderla le fortuna-
te Eredi Avversarie, che mentre
da esso Carta, non risultò
no le contenzioni, se non in
numero di n. 752: 10:, preten-
dono coll'arbitraria compita

Nota del Gartini, fatte ascen-
dere a £. 2778:; e mentre
dalla carta stessa risulta,
che auto la convenzione delle
£. 752: 10. venne fatta dalla
D.na Francesca, di cui il Don-
getti è donatario, colla pre-
messa della requisizione
ivi, pretendono convincer la
carta, e che Francesca non
abbia fatta l'ingiustizia,
ma sia stato invece l'istru-
mento delle requisizioni per
il Dongetti.

Che meschini spiriti arbitri? che
infelici ritrovati? Che accuse
avanzate sono queste, l'uni-
co appoggio delle quali, è la

sempre

sempre vana asserzione dell'Avvers.
ria, concludiamo o Giudici.
Il Compromesso, e la Pronunzia
Dicevo sono due Carte, che furo
no dimostrate per tanti con
fronti informi, ed informi, il
che costerebbe, perchè il Giudi
ce avesse a sagliarle, e se con
tengono di più le maggiori in
giustizie versano sopra errorei
supposti di compensi immagi
nari, e sopra convitti chimerici.
L'Avversario non potendole difen
dere in Legge, nè potendo giu
stificare le loro mostruosità,
qualificò la prima per una
Carta offiziosa, e la seconda
di semplice consiglio, in

contraddizione, a cio' che
propose altre volte in Giud=
zio, ed in contraddizione al con=
tenuto delle Carte medesime.
Pretese per altro di farle diventar
superiori ai stessi Giudizj di
dando, ora coll'abusato inrap=
plicabile Viglietto del Dougett=
ti, ed ora colla cottasenzio=
ne delle Parti, non volendo
a vendere ottenni gl'Atti sup=
plenni, voluto dal Credo, fat=
to diecamente in riverenza
al medesimo, e non eseguita
in alcun modo legale da
Francesca.
L'obbligazione dei Dti 1000, non
giustifica l'ingiustizie enormi,
che in

che in se contiene la Bro-
nunzia suddetta, e neppure
viene a pareggiare quelle ag-
giunte, che vi erano in allora con fes-
sate, la Nota delle zecchini 2774:
peroche la maggior parte comin-
ciata, non fù in alcun modo
concludente giustificata; sic-
che in aggiunta a tante altre
enormi ingiustizie, ed eguivo-
ci contenuti nella stessa Bro-
nunzia, vi sono ancor quelle
della Nota medesima fatta
addurre colla Bronunzia im-
pugnata.

L'ultimo sforzo Avversario fù
di ricorrer agl' assensi poste-
riori della Sr. Francesca

Quand'anche questi non fossero
inconcludenti per se stessi,
poiche' nascono sempre in
buona fede delle cose seguite, non detraggono nè
aggiungono all'ingiustizia, ed
all'illegalità delle carte,
e sono accessorj, che tanto im
portano, quanto le Carte asse
verrite. Vi fu poi dimostrato
o' Giudici colla Lettizione, cosa
sono questi asserti, con qual
arte, con quai ragiri, e congiun
to abuso di potenza furono pro
curati dall'infelice Francesca
Buduan.

Essa vuol e' vero sotto il peso delle
prefecutioni, e delle ingiu-

stizie

forensi, ma con la sua solenne
Donazione franando nel dispo-
te Longetti il Diritto, e si può
dire quasi il Dovere di rivin-
carle, avendolo a ciò espressa-
mente incaricato.

Se mai l'Avversario si fosse im-
magirato, che colle quietanze,
e cogl'assensi s'emendino le
insolennità, e l'ingiustizie, e
che per questo Dovessero esser
separatamente impugnati,
s'ingannò all'ora, ch'ebbe a
procurarli, e s'inganna in
presente, che li oppone; men-
tre in nessuno giammai
assenso, e molto meno quello
forzato dell'infelice France-

non cambia la qualità delle
Carte, ma le lascia sempre
nello stato in cui sono, la
sola rinovazione a norma
delle Leggi, le rende solenni;
ed il pareggio di fatto, le ren
de giuste, ed in pratica ven
gono tutto giorno impugnati
i Testamenti, ed i Contratti
col taglio complessivo degli
aspersi, quand'anche fossero,
non già di parole, come quel
li carpiti a Francesca, ma
di fatti, e d'esborsi.
Colla Lettizione vi fù dimostrato
o Giudici, come i Direttori
del Lantini per angustiare
li sfortunati Eredi Buduan
o per

e per indurli ai vagheggiati
effetti immaginarono con scal-
trezza dopo la pronunzia
del detto delle odiose pendenze,
e perfino fecero insorger
contro di Loro dei Sequestri,
e dei pretendenti; quei medi-
Direttori appoggiando ora le
dovizioso, e fortunate Eredi
Santini, colla stessa scaltrezza,
fecero insorger un Creditore
Livellario, che non poteva mai
restar scoperto, e mediante
l'annuo però era già salvo
il di Lui interesse, e due altri
di tenue summa, uno dei
quali sequestrante, onde van-
gheggiare egualmente il troppo

bersaglioto Dougetti.

Vedendo essi Direttori, che i loro obbligni, odiosi ritrovati, non ebbero col Dougetti, quel esito, che un tempo ripor=tarono sopra gl'infelici Budrean, si persuasero d'oltre=gare nella loro Risposta, la bel opera di queste ingior=genze, coll'oggetto forse di trarre qualche indebito van=taggio.

Non avrassi che il Dougetti d'aver qualche debito, nè tenue, che il Giudice abbia per questo a ributarsi, anzi quanto più dolente, è la di Lui situa=zione, si lusinga di vendersi tanto

tanto più degno, e compati=
bile per il reclamo, che efer=
cita, onde poter verificare
le circuite azioni dei Zii, che
rappresenta.

Suoi debiti sono per altro ono=
rati, e se invece delle insi=
die, ed ingiuste tartaccie
Diedo, e della vessazioni pra=
ticate prima ai Budrane
continuate per anni tre c.a
contro il Zongetti, i Diretto=
ri del Zartini, e delle sue
Eredi; si fossero condotti
con riguardi di Giustizia,
di Legge, e di convenienza,
diversa sarebbe stata la
condizione dei Budrane, e

diversa quella del Loro Nipote
Dongetti.

Si conforta per altro d'esser fi-
nalmente giunto dopo tanti
travagli, e dispendj a quel
momento del Giudizio, che
fu sempre temuto, ed allon-
tanato dalla perfidia, e
dalla potenza avversaria.

Non è vero, che il Dongetti abbia
proposto il Taglio del Com-
promesso, e Rinunzia Re-
do in conseguenza delle
altre tre Carte sul tavolo.
Questo mentovato fu già bastan-
temente smentita fin da
principio, e vi fu riflettuto
che venne inventato dall'
accorto

accortezza dell'Avversario per intrudere, e confondere nel unico punto indifendibile della Prouuizia Diedo, le altre tre Cause non proposte; anzi apertamente riservate.

Ad ogni modo soffrite, o Giudici dei riflessi sopra queste tre Cause insidiosamente inserte nel Giudizio presente.

L'Avversario, che come avete veduto accordò in diverse parti della sua Risposta l'azione, ed il compenso del Cumulo, e che fù eziandio riconosciuta dalla Prouuizia Diedo, pretese in aperta

contradizione con se medesimo
e colla stessa Convenzia di
contendere la stessa azione
con una prima causa, ora
perche' la Legge Municipale
che ordina il Cumulo vaca
que in tempi d'ignoranza,
ed ora perche' la Carta 1775.
3. Feb.° composta undici
Anni dopo il Matrimonio
del Fantini colla Buchiani, ed
in costanza del medesimo
abbia emancipato lo stesso
Matrimonio della Legge,
e Consuetudine di Livorno.
Come l'Avversario, quasi fosse
un nuovo Legislatore im-
puta d'ignoranza la Legge

viggente

viggente del suo Statuto,
perche' gli forma obbieto?
Felici pur quei tempi d'ignoran=
za, nei quali la Donna era
Moglie in un punto, e Sorella,
prevaleva' tra' i Congiegati
l'amore all'interesse, tutto
era comune, ed una per=
fetta armonia formava la
base dei Matrimonj.
Se altro non vi fosse, basterebbe
la Legge del Cummolo Ma=
trimoniale a formar il più
compito elogio della buona
morale di quei tempi, che
l'Avversario a torto maligna
colla morale illuminata
dei tempi presenti, nei quali

l'interesse prevale all'amore,
e si vedono pur troppo tal
volta molti, o disordinati
Matrimonj, e negleta conse-
guentemente l'educazione
dei Figlj.

Che se la Legge non già dell'
ignoranza, ma della più sana,
e perfetta morale costante-
mente osservata in Livano
ordina che qualunque Ma-
trimonio fatto secondo la
consuetudine; vale a dire
senza preventivo Contratto,
si debba intendere a Fratello
e Sorella, e se in fatto il
Matrimonio del Tartini
colla Budrau è seguito senza

Contratto

Contratto; come l'Avversario pre-
mme col pretesto delle poste-
rior Carte privata 1775. Di vo-
lerlo emancipare dalla Legge,
e diversificare le azioni Matri-
moniali?

Per stabilire il Matrimonio a
Fratello, e Sorella, non hà
voluto il Legislatore riferirsi,
ne contemplare altro tempo,
se non quello in cui fù contrat-
to il Matrimonio.

Se il Tantini voleva farlo fuori
della Legge, doveva a quel mo-
mento dichiarirlo diverso; ma
se i Congiugati non fecero alcu-
na dichiarazione, e lo contrac-
sero secondo la Consuetudine

il Matrimonio diventa per ordinazione della Legge a Fratello, e Sorella, nè si può certamente o con essa Carta= cia privata, o colla mal im= maginata emancipazione, deludere la Legge, e diver= sificare il Matrimonio con= tro la stessa Legge.

Essa Carta 1775. è poi anco abborita, e nulla per tutte le altre Leggi Municipali, e Venete.

Le prime risolutamente ordina= vo, che niuna Donna costitui= ta in potestà del Marito per modo alcuno, ovver in= gegno, posta ovver voglia

consentire

consentive ad alcuna obbliga-
zione, consenso, o transazione
de' suoi Beni senza volontà
del Sig.r Podestà, e col consenso
del Marito, e quelle altramen-
te fatte sia di niun valore.
Vi può esser o Giudici Legge più
risoluta di questa, che contie-
ne il divieto, e fa la Senten-
za di nullità; in maniera,
che il Giudice nobile esecutore
della medesima, è nell' impo-
tenza di pronunziare diversa-
mente?
L'Avversario confessò, che la
Carta 1775 sarebbe nulla se
contenesse l'obbligazione, e
l'assenso del momento, ma

pretese egli vendervla valida,
perche' con arguto consiglio,
venne riportata ad un'as-
certo Contratto fiduciario
prima del Matrimonio.

Il saggio Legislatore ordinò, che
la Donna per modo alcuno,
over ingenio possa, over voglia
obbligarsi, over consentire; ep-
pure l'ingenio dell' Avversario
ritrovò il caso, ed il sofisma
per cui la Donna possa, e
voglia obbligarsi e consentire
a dispetto della Legge, anco
in costanza di Matrimonio!

Dunque d'or innanzi per il para-
dosso Avversario, i Mariti col
ripiego di gar, che le Mogli
soggette

soggette alla loro potestà; rif-
feriscano le Carte ai tempi
primittivi del Matrimonio,
potranno deluder questa Leg-
ge, e l'altra del Cumulo?
Ma la Carta 1773. è pur una
Carta d'obbligazione, e d'assen-
so della Moglie in costanza
di Matrimonio?
Se essa in fatto è Carta d'obbliga-
zione, e d'assenso; se per tale
viene usata in Giudizio dall'
Avversario, a segno, che coll'ap-
poggio della medesima preten-
de cambiare il Matrimonio
del Cumulo, come non sarà
la Carta dettata dalla Legge?
Come a pretesto, che in essa si fece

river un tempo passato,
piuttosto, che un tempo pre-
sente, diventerà valida,
ed operativa, quando la
Legge esclude qualunque
modo, ovver ingenio, e quan-
do la proibizione è assoluta,
e consiste, non già nei tempi,
ma nelle obbligazioni, e negl'
assensi in costanza di Matri-
monio?

Chi consigliò il Tartini ad esten-
dere con questo inganno la
Carta suddetta per deludere
la Legge, si è certamente
ingannato.

L'Avversario pretese giustifica-
re la mancanza del Contratto
al tempo

al tempo del Matrimonio col-
la soggezione, che in allora ave-
va il Partini dei suoi Zii.

Primo di tutto, come egli celebrò
il Matrimonio, così più facil-
mente valendosi dei medesimi
Testimonj, poteva fare il Con-
tratto; poteva altresì presen-
tarlo secreto sigillato a guisa
delle Cedule in atti d'un Lab.
Nod.o, e poteva in tante altre
forme premunirsi della segre-
tezza.

Ma poi la stessa Carta 1775, che si
dice estesa fuori della soggezione
dei Zii., non è forse una Carta
privata?

Perchè dunque non la fece eguale-

privata, e secreta al tempo
del Matrimonio?
Sapete o' Giudici la ragione?
Non già per la soggezione dei Zii,
o' perche vi fosse una fidu=
ciaria intelligenza; ma per=
che all' avveduto Martini pia=
que il Cumulo fin tanto, che
lo stato della Moglie pre=
ponderava a quello, che egli
aveva; dappoiche cogl' acqui=
sti, e colle Eredita' venne
nel corso d'anni undici di
Matrimonio, ad accrescere
il proprio Stato, in maniera,
che lo rese superiore a quello
della Moglie, in allora, perche
la Moglie non avesse a com=
parteciparle

compartecipare, inventò contro le Leggi, e contro giustizia la Carta 1775.

Eccovi, o Giudici i veri motivi di questa Carta, e non quelli delle apertenze intelligenze di Nunciatura, o della cognizione dei Zii, che furono gl' insidiosi, chimerici, ed arbitrarj ritrovati del scaltri Direttori del Partini.

Invano pretende l'Avversario di stabilire, che l'adulto Partini avesse paura dei Zii, colle Lettere nelle quali egli chiamava sua Moglie qual altra Sorella.

Queste Lettere vi furono presentate dal Dongetti per dimostrarvi

le blandizie usate dal Zantini,
e che amava di rivedere il
Matrimonio di Fratello, e So-
rella nei tempi, che lo stato
della Moglie era preponde-
rante, mentre quanto alla
paura dei Figli, ve ne esistono
moltissime altre contempora-
nee nelle quali non usò il
Titolo di Sorella, ma soltanto
di Moglie, e di più il di Lui
Matrimonio era già comunue-
mente noto a quei tempi, ed
anco prima.

Cosa ha poi saputo immaginare
l'Avversº in risoluzione delle
due Leggi Venete, che eguali
nell' importante massima di
preservare

preservare le Mogli dalle sedu-
zioni, e dall'autorità dei Ma-
riti in costanza di Matrimo-
nio, non lasciano addito ai
pretesti del tempo passato, e
presente, delle intelligenze
fiduciarie, e della soggezione
dei Figli.

Sulla prima, che precetta la Noti-
ficazione di qualunque Confes-
sionale di Dote, e Controdote
di Dti 200 in cui, altrimenti
sia nulla.

Rispose l'Avversario, che quella ri-
guardava Venezia, e non Li-
vorno, e che concerneva la Dote.

Se per avventura la Legge di Li-
vorno non fosse concludente a

quell' altra Legge il avereb-
be dovuto ricorrere, meglio che
a quella dello Statuto in
all'ora Dominante, e che
per volontà dell' augusto So-
vrano è ancora viggente?
Dunque in vano pretende l'Av-
versario scansarsi col primo
pretesto.
Quanto all' altro pretesto, che la
Legge versa intorno le Confes-
sionali delle Doti, e Contra-
Doti; è altro la Carta 1775,
se non una pretesa Confes-
sionale di Dote, e Contradote?
Dunque è ayunto quella dichia-
rata nulla dalla Legge.
La seconda Legge Veneta annulla
espressamente

espressamente qualunque Carta
fatta per alcun modo dalla
Donna in potestà del Marito
contro la sua Dote, e Dimissoria
Da questa Legge, che servì già di
massima a tutto lo Stato ec-
Veneto, non ha' potuto l'Av=
versario sottrarsi; ma con infe=
licissima argomentazione
vi disse, che la stessa veniva
anzi a convalidare la Carta
1775, perchè con questa furo=
no preservate la Dote, e la azio=
ni originarie della Buduan.
Avete mai più inteso o Giudici uno
sconvoglimento maggiore delle
Leggi?
In primo luogo; non è vero, che

con esa Carta 1775: siano
state preservate alla Bu-
dua le Diuisioni, quan-
tunque di queste la Pronun-
zia Dieda, ne' abbia conosciu-
ta l'azione, ed il douere
del compenso.

L'inganno poi l'Auersario nell'
applicazione di questa Legge,
ed il suo inganno e' ancor
peggiore di quello preso nella
Legge Municipale.

Qual era la Dote della Gn. Ma-
rietta maritata col Bartini
secondo la Consuetudine
senza Contratto?

La metà del Cammolo.

Se questa era la sua azione

Estole

Dotale per Legge Patria, e vi continuò per Anni undici di Matrimonio colla medesima azione, diventa nulla anco per la Legge Veneta la Carta 1775. con cui fu vietata l'azion del Cumulo alle cose in essa quidditate, perchè fatta contro il Cumulo ossia contro la Dote. Nè si facia no equivoci di parole.

Il Veneto Legislatore si valse della parola generiche di Dote, e non di quella del Cumulo, conosciuta ~~specialmente~~ in questa Provincia, ma per altro l'unico principal oggetto della sua Legge fu d'annullare qualunque

Carta della Moglie fatta in pregiudizio delle sue azioni totali, che fossero in poter del Marito, come in fatto era=no in poter del Fantini, quel=le del Cumulo, e le sopra=venute Dimissoriali della Buduan.

Supponete o' Giudici, che l'azione del Cumulo invece, che esser voluta dalla Legge Munici=pale nei Matrimonj fatti secondo la Consuetudine, fos=se stata convenuta dai Congiunti Fantini in un Nuziale. Avrebbe potuto il Fantini indur la Moglie a far una Carta contro il Nuziale? No, perchè se l'avesse

se l'avesse fatta, sarebbe anco per le Leggi Venete ipso jure nulla.

Che vi sia un Contratto, oppure che la Legge di Divano lo prescriva, diventa la cosa med.ª; poichè nel primo caso l'azione del Cumulo sarebbe di Contratto, e nel secondo esca è di Legge.

Dunque l'Avversario in qualunque modo è convinto, non solo dalle Leggi Municipali, che pur sarebbero bastanti, ma eziandio dalle Venete, ed i suoi ritrovati altro non sono, se non insidiosi pavadosi in apperta offesa, e delusione

delle stesse Leggi, tutte dirette a preservar le Mogli dalle suggestioni, e dai vantaggi, che l'autorità dei Mariti potrebbe sopra di esse usurpare.

Qualunque Carta per qualunque modo, ovver ingegno fatta per Ordinazione delle Leggi è nulla, e specialmente quando questa ridonda a pregiudizio, ed in vantaggio dell'autorevole, e rispettata persona del Marito, come lo è appunto la Cartaccia 1775.

Intorno poi l'altra Legge Municipale riguardante la Dichiarazione, che far devono le Mogli

Moglie, o i di Lei Eredi dopo
sciolto il Matrimonio, vi fù
già dimostrato, senza che duo-
po sia di rijetterlo, quel ab-
buso ne' fece l'Avversario,
e come egli l'abbia mal
applicato al caso, e cose seguite.
Ma già lo stesso Avversario con-
fondendosi, e contradicendosi
con se medesimo, ha' in diverse
parti della sua Risposta ri-
conosciuta l'azione del Cumu-
lato negl' Eredi Buduan,
come fù riconosciuta dal
Tartini con il Compromesso,
e dallo stesso Diedo colla Ri-
nunzia.

Ivocava bensì l'Avversario con

l'intrusione della seconda
Causa estranea, d'provare,
che l'azione del Cumulo
non riguardava se non i so-
li acquisti fatti in costanza
di Matrimonio.
Se ciò fosse vero, tanto più
odiosa sarebbe la Causa pre-
sente, d'interdire l'addito,
coll'obbrobrio d'una ingiusta,
e mostruosa Promiscuità Com-
promissaria, ad un azione
di lieve importanza, che lascia
sempre dovizioso lo stato delle
fortunate Eredi Arrecosarie.
È poi vero o' Giudici, ciò che l'Arre-
cosario vi dice?
In questa seconda Causa estranea,

vi pronda

rispondo il Litterale della
Legge.

Tutti li Beni Mobili, e Stabili
ragioni, et azioni, et debiti,
che l'uno, e l'altro di essi Co-
gali avera avuto nel tempo
del Matrimonio Contratto, e
tutti li Beni acquistati, che
abbiano avuto al tempo della
dissoluzione del Matrimonio.

Dunque la Legge non riguarda
i soli Beni acquistati, ma egual-
dio tutti i Beni, e le azioni au-
te al tempo del Matrimonio
contratto, e del suo dissoglie-
mento.

E poi viggente questa Legge: Vie-
ne in fatto diviso l'intiero

ape Matrimoniale?

Risponda la giurata Attestazione
dei Nodari di Livorno.

Risponda anco quella dei Forensi
di questa Città Capitale nell'
uniforme pratica esecutiva
della Legge analoga in
proposito dei Matrimonii fat-
ti senza Contratto.

Intorno le Leggi nulla hà sapu-
to introdurre l'Avversario;
ma quanto alle due Attesta-
zioni, si disse con franchezza
troppo spinta, che la prima
dei Nodari di Livorno era
stata consigliatamente es-
tesa per far un favore, e che
venivano ad accusarsi di non
aver

aver intesa la Legge, oppure
d'aver adulterata l'esecuzio-
ne; e che la seconda dei
Forensi più prudente con-
teneva invece della parola
costantemente ch'esiste nella
prima, la parola ordinariam.te
Perdonate degni Ministri della
Leggi, e depositarj fedeli del
Tabelionato, questi vani tra-
sporti del soverchio impegno
Avversario in offesa dell'onor
vostro, e della vostra approva-
ta fede, e capacità; nè vi
sarà punto da maravigliar-
vi, che colla confusione di due
Attestazioni da dover essere
rispettivamente intese, ed

applicate, e di due parole,
abbia a tal grado spinte le
imputazioni, dappoiche lo
stesso Avversario volendo met-
ter in dubbio l'evidente so-
lenne Titolo del Dongetti, col
quale si presenta in Giudizio,
s'immaginò d'accusare di falso-
ve, e di falsità il Nodaro, che
ebbe a rogare lo stesso Titolo,
senza alcun fondamento, e
quando fù in tanti modi con-
vinto.

che se egli avesse prestato miglior
riflesso alla seconda attesta-
zione dei Forensi, o non ave-
rebbe aggravata la prima
per la differenza delle due
parole

parole, oppur avrebbe egual-
mente accusata anche questa
seconda; mentre punto non
diversifica quanto all'azione,
ed all'ape, che compone il
Cumulo, e la parola ordi-
nariamente, si riferisce col
tanto al fatto delle Divisio-
ni, che sta' nell'arbitrio de-
gl' interessati, e non sempre
vengono eseguite tra' Loro.
Ma già non serve immorare,
basterebbe il Litterale della
sola Legge, anco senza al-
cuna Attestazione a convin-
cerlo, se questa fosse la causa
in oggi decisibile.
Non potendo l'Avversario im-

impicciolire il Cumulo colle
invettive, passo' quindi a
sostenere in una terza
causa, che Giuseppe Zantini
di Padova formo' de' suoi
Beni un Fideicommisso, esclusa
le Femmine; e che quasi
tutti i Beni in asse del Ni-
pote Pietro Zantini erano
di ragione dello stesso Fidei-
commisso, e perciò fuori del
Cumulo Matrimoniale.
Quanto al Fideicommisso, non è
questo il momento d'entrar
in esame; ove espendasi esso
libero nel Nipote per man-
canza di Sostituti, dovesse,
o no' entrare nel Cumulo,

nè

ne' l'ordinata esclusione
delle Femmine riguarda la
Bidiana; ma quelle discenden-
ti dal Sartini.

Quarto poi all' applicazione dei
Beni fatta dall' Avversario
al Fideicommisso per estinguere
il Cimmolo, abbenche' non
sia questa la Causa, cio'
non ostante osservate o' Giu-
dici di riconoscer gl' arbitrj,
e l'artifizio Avversario.

Il Zio Giuseppe col suo Testam.to
Dispose di tutta la di Lui
facolta' consistente in Mobi-
li, Effetti, Danari, Crediti, Azio-
ni, e Ragioni, e dice altro-
ve: voglio che tutta la mia

facoltà sia ridotta in Dana-
ro, e questa debba esser in-
vestita in Fondi Stabili per
dover soggiacere alla presen-
te mia Disposizione.

Con il Codicillo regolò la Sostitu-
zione a beneficio dei suoi
discendenti del Nipote Pie-
tro instituito Erede, gli lasci-
ò i Mobili, perchè avesse
a ripartirli cogl' altri Fra-
telli, e l'incaricò di pagar
i debiti della Famiglia col
suo Danaro.

Dunque per il contenuto di
esso Testamento, tutta la fa-
coltà del Zio Giuseppe consis-
teva in cose Mobili, ed il

Nipote

Nipote Pietro detratti i paga-
menti prescritti, doveva con-
vertirla in Immobili di fondi
Stabili.

A fronte di questo Testamento, e
del fatto, l'Avversario difen-
sore con supposti arbitrarj,
e con vane presunzioni,
fece diventare del fideicomis-
so di Giuseppe, quasi tutti i
Beni, e Stabili, che il Nipote
Pietro Tartini possedeva anco
prima del Testamento med.mo.
Ecco o' Giudici il giuoco del suo
ingenio.

Con una Carta anco privata di-
essi di certo Revd. Corsi, che
porta la remotissima data

1722., fece diventare fin d'
allora in poi del Testatore
Giuseppe Tartini la Possessione
di Strugnan; quando lo stes-
so Testatore nel suo Testa-
mento 1770., dichiarò, che
in tutta la sua Eredità non
aveva Fondi Stabili, e quando
il Nipote Pietro Tartini per
mezzo Secolo, e più, ne fù sem-
pre in possesso, e disposizio-
ne della stessa Possessione.

Da questo primo gioco, uditte o'
Giudici il secondo ancor più
infelice

La Casa del Tartini fù posta
nell' Asse per Zecchini 4000: L.
Avversario non contende la
nemma,

summa, ma sostiene, che appartenesse al Fideicomisso del Zio Giuseppe, perche' le Avversarie Eredi Vata con un attestazione di certo Vata, e d'un altro Muraro, stabilirono l'importo del ristauro fatto dal Nipote Pietro in summa di Dti 3000:, e perfino, che questa summa non fosse del Nipote, ma del Zio, e che dopo la morte della Budman, lo stesso Pietro fece l'acquisto d'una portione della Casa med.ma per Dti 1030:, che uniti ai Dti 3000: fornano ancor più dei Dti 4000. valor di tutta Casa.

Sicchè l'Avversario col ritrova-
to di esca attestazione incon-
cludente, ritrovata, e procu-
rata, ha il merito non solo
di far vedere, che quanto
fece Pietro Gastini, non lo
fece nè col proprio, nè per
se; ma pertinac di far spa-
rire la prima Casa Domi-
nicale molto comoda, che
da tanti anni hà egli ab-
bitato innanzi il decantato
ristauro.

Terzo gioco Avversario.

Li Beni, e Salina in Sicilo
furono acquistati nell'an-
no 1769. da Pietro, e Giu-
seppe fratelli Gastini per
se, e coi

se, e coi soldi proprij in parte, ed in parte coll'assunzione di Capitali passivi, come spiega il Rub.o Instrumento da essi concluso.

A fronte di questo documento, e del fatto; l'Avversario li fece diventare del Fideicomisso del Zio Giuseppe, quando lo stesso col Testamento anco posteriore 1770. dichiarò, che non aveva Fondi Stabili.

Vi può esser o Giudici maggior illusione, e maggior inganno di questa, per minuire l'Opera del Cumulo, ed occultare per quanto è possibile l'enorme sproporzione ed

ingiustizia della Pronunzia
Diedo?

Intorno gl' altri Beni, ad acquisti
esistenti nell' Asse medesimo,
altro non hà saputo immagi-
nare l'avversario, se non
che di poco comodo sarebbe
riuscito il restante Cumulo.
Non saprei ch'egli avesse ad
incomodarsi in tale rapporto; qualunque sia per esser
l'importanza del Cumulo,
il bersagliato Nipote Rappre-
sentante Buduan, non hà
mai spinte le sue idee
a dovizie, ma reclama, on-
de conseguire quello, che
gli compette per Legge, e per
giustizia.

Giustizia.

Tutt'altro però egli poteva adden-
dersi, di quello che l'Avversario
dice aver sostenuto con
tanta insistenza, che la
Causa fosse proposta nell'
unico punto del Compromes-
so, e Denunzia. Dicedo, co-
me in fatto fù concretata
colla Petizione, a questo solo
esame, venisse fuori a ris-
pondere con un artifiziosa
implicanza, e destituto or-
dinem di tante Cose; colle
quali venne prima a negare
l'azione del Cumulo; poi
l'accordò, quanto agl'acquisti;
ma la contese nell'esecu-
stante, in seguito l'accordò anche nell'intiero effe-

del Marito Pietro Tartini, ma
pretese spalcidiare da questa
la maggior parte dei Beni
coll'introduzione del Fidei-
comisso del Zio, e poi final-
mente mo malgrado entrò
in esame del Compromesso,
e Sentenza Diedo, onde
repetir con queste due Cau-
tande le innocenti ragioni
dei Budman, mai conosciute,
ne' mai giudicate, ed in ques-
ta ultima Causa, che è la
sola, e vera Causa del Giu-
dizio, procurò con aperta
insidia d'investarmi due
altre Cause, negando ora
agl' Eredi Budman l'azione
di

di comparir in giudizio per
la mancanza della formalità della dichiarazione entro i giorni trenta dopo celebrato il Matrimonio, ed ora niega la dote al Dongetti, perchè l'ultima Superstite Duduan non avrebbe voluto trasfondere in Lui la stessa azione, asserendo, che la solenne Donazione era tutta falsa, e che l'altronea penna del Nod.o ha voluto favorire il Nipote Dongetti.

Non è da meravigliarsi ò Giudici, se l'illuminato, e molto esperto Difensore avversario, quello med.o, che intervenne

un tenyco nel Giudizio Com-
promissario del Diedo, ab-
bia ora dimostrata la pro-
pria confusione, e che non
potendo difendere la vera
causa, abbia vagato trà gl'
arbitrj, e gl' errori nell' am-
masso informe di tre Cause,
l'una in contradizione
dell'altra; ne' avevete a
maravigliarvi, se sorpreso
l'ex-Patrizio Diedo dall'
insidioso apparato di tante
Cause d'azione, e di fatto,
in minor spazio di venti
quatro ore, sia divenuto
all' informe, illegale, ed
ingiusta mia Scomunzia.

Contro

Contro questa Ingiustizia col tanto reclama l'innocente bersagliato Nipote, e Rappresentante dei sacrificati Buoni, ed il mio reclamo non è in oggi diretto a spogliare le fortunate dovizie de' Coeredi estranei del Fantini, ma unicamente a poter rapeggiare in un purgato, ragionevole, e giusto Giudizio le mie ragioni.

I scelti Direttori dell'Arbitrio Coeredi Vata, conoscono la concludenza, e l'importanza delle stesse ragioni, e per questo, nel mentre usano ogni l'artifizio, ond'è contenderle

ed ora di vidurle a poco ri=
marco, sostengono per altro
la Pronunzia suddetta, ed
anzi con un strumpino Capo
di Converso, ne' vogliono il
Laudo, per l'effetto, che il
Nipote Budriani nulla pos=
sa pretendere, altre il con=
tenuto della Pronunzia me=
desima, onde così con due
Carte di Compromesso,
e di Pronunzia, dimostrate
insolenni, ed ingiusta, co=
pretese per cenque le stesse
ragioni, senza che la Parte
abbia giammai il confronto
di proporle, ed il Giudice
la facoltà di conoscerle, e
decidere

Decidere, come se ogni Carta-
taccia fosse superiore ad
un solenne, purissimo Giudi-
zio di Laudo.

Se basta un solo difetto per
dar titolo d'assolto, e di-
reclamo a qualunque Sud-
detto, mentre il Giudice non
conosce, ne admette mai,
se non quello, che è con-
forme alla verità, alle
Leggi, ed alla Giustizia, consi-
da ben a ragione il Son-
getto, che avendo egli dimo-
strato le circonlizioni, le insi-
lennità, e l'ingiustizia ordite
con tanta insidia nella Pro-
nunzia Diedo, sarà sagliata

la stessa col precedente in=
forme Compromesso, e susse=
guenti relativi ofersi, onde
sper ascoltato, e poter eseri=
tare le sue valide ragioni
in merito d'innanzi il pre=
sente Ecc.o Reg.o Tribl.e.

Questo è l'innocente giustissimo
effetto della sua Lettrizione
a norma della quale, e delle
ingenue, amplissime riserve
in esso contenute, implora
nuovamente il Giudizio, colla
negazione dell'Avversaria
Risposta malamente, ed
ingiustamente diretta a
chiudergli le porte della Giu=
stizia, per quanto fù ad evi=
denza dimostrato, et in ex=
pectis &c.

Cujo dì 28 Feb.o 1799 Ant.o Manzoni Avv.to

Adì 28 Febraro 1799 –

Presentata in Off.o dall'Ill.re Sig.r Andrea
Manzoni Avvocato e per nome del
R.mo Sig.r D.n Giovanni Can.co Bonzetti,
in punto di Taglio di pronunzia come
in Causa, in confronto della Sig.ra
Lucretia Vedova del Sig.r Capt.o Pietro
Martini e di Lei Erede Giacente anco
per la Sig.ra Antonia Vedova Coerede,
e di Lei Figli Infanti

Da comunicarsi al Sig.r Andr.a Amorozo
Procur.e della Sig.ra Lucietta Vatta vda.
del q.m Cap.n Pietro Tartini e di Lui Erede,
facente anco per la Sig.ra Antonia
Vata Cerede e di Lei Figli, per la
cui Giustizia da Darsi entro il Term.e
Legale di giorni 15. a lui intimato.
N.° 8.

Dal Cap.o Sig.o Nicolò Prov.o di q.m Darsag
Capod.a li 28. Febr.o 1799 –

Stefano de Nicoli Canc.r

28. Febraro 1799
Sig.r Gio: Nadalin Zandonà Nod.r
Fant.e aver intimato la presente
Giustizia al Sig.r Andr.a Amorosb Procur.e
della Sig.ra Lucietta Vatta vda del
Fu Cap.o Pietro Tartini e di Lui
Erede facente anco p.la Sig.ra
Antonia Vata Cerede e di Lei
Figli, e di detta intimazione
aver notificato l'Est.o Nanzoni
Canc.r del Nostro R.o T.o Zuanne Sig.r
Dovessi della praticata intimaz.e
a di Lui negozi

181

Copia di

Produtta di sopra Nanzata a favore della Sig.ra Lucietta v.a ed Erede del fu Cap.n Pietro Dartini ed antonia v.a Bonifacio Vata e contro il Rmo D.n Lio Can.co Dongetti in vigor di Sentenza pronunciata da questo Cg.o Reg.o Tribunale di prima Istanza di Capodistria li 14: Giugno corr.te come segue -

Petizione del Can.co Dongietti 29 - 9bre 1794 - col Decreto di prima audienza - - -

Riporto addietro Summa di ———	£ 113:	12-
Copia 3. giugno 1796. della Lig.a Lucietta vda Dantini negli atti		
predetti con Copia — — — — — — — =	2:	6
Copia di Copia della Lig.a Francesca Buduan 21. Xbre 1791		
atti Lig. Gio Batta Bianchi P. M. — — — — =	1:	4
Copia di Luogo. pmo maggio 1796. ottenuto al fu magistr.to		
Provinciale dal Rmo Can.co Longetti — — — — =	:	12
Intimazioni e rifle della Risposta data all'Eccl.e Canzoni dev:		
vocato e Procre Longetti — — — — — — =	1:	12
Replica del Rmo Lig. Can.co Longetti 28 - Dbre 1799 - al Decreto		
addizivo — — — — — — — — =	11:	
Intimazioni e rifle — — — — — — =	1:	12
Replica della Lig.a vedue Dantini, e data 10. Aprile 1799 -		
al Decreto — — — — — — — =	11:	
Intimazioni e rifle — — — — — — =	:	16
Atto di Prova fatto dalla Lig.a suddetta al Lig. Andr. Amovo:		
lo atti Lig. Luogo venier modo — — — — =	1:	4
Decreto che ordina di rinovazione degli atti — — — =	3:	
Intimazioni ai respettivi Procri e rifle — — — =	:	16
Cavati in Pmo Copie mia addo — — — — — =	124:	
Detti in 2do Copie — — — — — — =	124:	
Libello per l'ejecuzione della Senza — — — =	2:	
al Comando — — — — — — — =	6:	-
Copia di Senza No. 2 — — — — — — =	2:	6.
Dupli pagati dalla parte favorita dal Giudice, Levi:		
sono alla parte soccombente — — — — =	54:	-
All'Accademia — — — — — — — =	:	16-
	£ 486:	2
al Dazador — — — — — — =	23:	4
Summa £	487:	6
Copia della presente — — — — — — =	2:	8
	£ 489:	14

Il Cad.e Proc.r di Comun

Adì 14: Giugno 1799. Cagliaritana

Devono pagare la contribuzione fatta dalla Rig.ma Città Vostra nell'anno ed unita dal fu Capo Victo Zattini, debitrice le appresentate dalla Magistratura. Le Rig.me Magistrature con gli allegati in esso indicate, e la di lui negativa, rimesse le altre ingiunte dalla Corte predetta dalla med.a Rig.ma, che abbandona in tutte la med.a Città lire cento Ne/q.i e che rimangono negli atti di Off.o avanti Corte Cam.le, e Fisco lire duecento Sarde cui dico ——————— L 386:-

Stefano de Vivi Cam.le

412

Porgietta colombax Amoroso

Orgitta

N.o 1005

Copiat

Al Cg.o Reg.o Trib.le pr.e di prima Istanza di Capodist.a

Addì 13 Luglio 1799. Ricevuto.

Il Can.co D.r Giovanni Bonzietti della Città di Rovigno espose: che nel dì 6. corrente un Ricorso all'autorità dell'Inclito Cg.o Reg.o Governo, occasionato dalla pubblicazione di una Sentenza da esso Tribunale contro di cui pronunziata in una Esecuzione civile, e di massima conseguenza, che tiene con certa Lucietta, ed altonia Sorelle vale usufruttuarie del Cap.le Pietro Tarlini.

Convenendogli pertanto dal prelodato Inclito Cg.o Reg.o Governo, che la Pendenza ridotta in grado di appellazione tutt'ora giacente in cod.o Off.o più stare non progredisca, fino che dalla Politica Provinciale autorità, non siano emanate le ulteriori determinazioni, questo Tribunale appellatorio relativamente a Decreto del suddetto Inclito, Cg.o Reg.o Governo 7. corr.e n.o 10- al N.o 2264-, prescritta esso Tribunale di prima Istanza di sospendere per ora qualunque ulteriore atto, che fosse relativo alla mentovata controversia, e di farne, se fossero necessarie, le relative intimazioni alle parti interessate, onde una tale sospensione non abbia a portare verun danno all'interesse rispettivo delle dette parti contendenti.

Di tutto ciò, che avrà osservato esso Tribunale relativamente al presente pub.co Comando, ne attenderà questo appellatorio li convenienti riscontri.

Capod.a 13. Luglio 1799.

Dal March.e Gravisi Pod.à appell.e

Per il Cg.o Reg.o Trib.le pr.e di appello
Vettor Luzzi attuale.

Il coad.e Proto di Comm.

416

Margherita Ricorsi.

Copia

Cyo. Reg.o Trible Prov.o di Prima Istza L. D.

Nell'atto che l'Avte Andrea Manzoni avvocato del Rmo Sig.r Don Zuanne Can.co d'Ongjetti della Città di Rivano stava travagliando la Sentenza di Svavame al dato della Sentenza R. A. in Copia che di questo Cyo. Reg.o Trible L. D. 14- Giugno p.o p.o seguita contro di Lui, ed a favore della Sig.ra Lucietta Vata vta, ed Svede uy.ta Maria Pavlini, tanto per nome proprio, che della Sig.ra Antonia vta Bonifacio Vata Coeredi uy.ta nebuana Tutrice, e Curatrice dei di Lei Figli, appellata detta Sentenza del Cgliato 24- Giugno suddetto, fui egli Manzoni assalito da grave malattia.

Vegando egli tutta via nella medesima, come consta dalla Fede, che si produce, incapace egli è di proseguire l'incominciata difesa

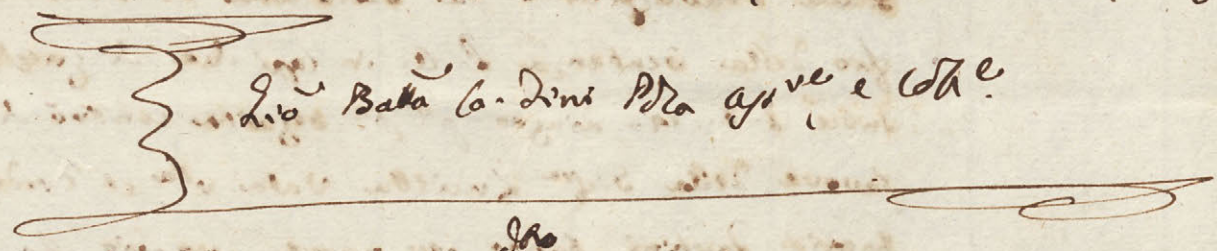
Le ragioni però del detto suenunciato Rmo Can.co d'Ongjetti sarebbero per perire, se la Giustizia di questo Cyo. Reg.o Tribunale non lo sustragasse di un nuovo termine di giorni venti, cui implora riverentemte, tanto che o l'avvocato suo Naturale si rimetta in salute, o possa egli consultare la propria Causa decisiva del suo stato, con altro Postulante. Svavis.

Capodistria Li 26- agosto 1799 -

addì 26- agosto 1799 -

Riconsignata dal Cyo. Reg.o Prov.o Trible Prefet.o di Prima Istza di questa Città e Territorio, giusta la ricerca del Rmo Sig.r Don Zuanne Can.co Dongjetti, ej prodotta nel presente Memoriale, ha concesso il termine di giorni venti per consultare la Causa, sul cui nascere la Sentenza 14- Giugno

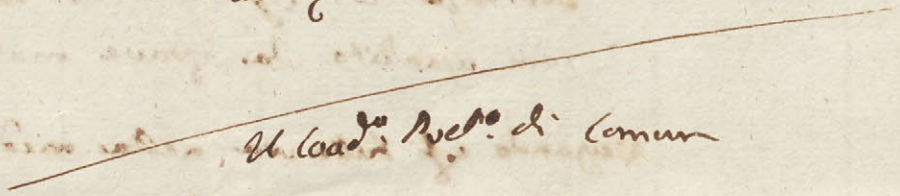
ultimo decreto, e chiesti suppliche appello, onde formare
la scrittura di Gravame a seguo dei Doveri nel Edit.
e ciò come determina Pervenuto, e non altrimenti, Licet.



Gio. Batta Co. Dini Pro agente e Coll.

Gio.

Dì ex offo notificato all'Ecc.e con la consueta Provvedelle
Ecc.e Lucchesi, ed Antonini, la prima volta Dominj, e la
seconda volta detta, alli effetti.



Il Cons.e Segr.o di Comun

444

Ricorso Dongiata

1799

1

Duplo

Risposta

Delegazione Lucca Valtò Stà Caps.
Pietro Gavarini, ed Antonia Vda
Bonifacio Valtò, questa anco co=
me Curatrice delli proprij Figli
Simon, e Domo Valtò quali Eve=
di ugualmente, e questi Condi
sottoscritti dll Sto Sig. Gavarini.

Al Guardame
dll Stato di Fiorentini Soggetti Cam.

In punto di Cando di Giustizia
Al Cando di Giustizia della prima
instanza delegata.

Cy: Rgy: Curia di Sondrio

impersuasibile il Giud.e di Sondrio Don
Felice Can.o di Ortes suo malgrado
abbandonava lo stravagante divisamento
di fabricarsi senza legittima Veste
contro ogni divitto, e contro il fatto
med.mo di quegli Autori Budonan
delle Rappresentanze de quali intende di
potersi abbigliare uno stato Ereditario
con lo spoglio dimidiale dell'Ered.à
del fù Cap.o Pietro Pavlini in confron
to degli Eredi Testamentarj del med.mo
attentò con la di lui steva di Gua
rantena 16: Sett.e prossimo scad.o dodici
capi di querimonia contro la giu
risd.ne senza 14: Giug.o p.o decorso di
gesto Cy: Rgy: Curia di prima
istanza Delegato; Ered.i col quale fù
licenziato dalla sua domanda di Luglio
7: Dec.e 1798.; e replica 28: Febb.o de
corso, di un concordato risultante
dal complesso di due carte 21 e 22:
8bre 1789: voluto, e seguito per fat
ti delli di lui predetti Autori in pre
giuditio di fatto à fatto con
lo stesso Pavlini allora vivente, e
dalli stessi voluto religiosamente
eseguire, e sanzionato con vari
servati altri volontarj, e sigillato

con solenne definitiva cauta di quie=
tanza, e rinunzia ad'ogni eccezio=
ne.

Acv gli siasi ingegnata la calunnia pe=
na, che seppe spremere Nicolao
Giovanni di censovare la difesa degli
Eredi Jacini contenuta nella loro
risposta 16: Genn.o e duplica 10: Aprile
ultimi decorsi, w savà contand.o rinun=
cia di Giacomo Leonidenza, che
da quelle vacogliesi in dimostra=
zione delle segte cenduche, e deci=
sive proposizioni.

2.o Che il concordato per parte attr.a
impugnato, è inaccessibile in pun=
to di solennità, e legalità.

3.o Che è impenetrabile in linea di Equi=
tà, e convenienza in Gjure di fatto
e delle Leggi Municipali.

4.o Che fù originato, costituito, e san=
zionato dalla libera Volontà, e con=
sentand.o delli suoi azionarj.

5.o Che il Gius dongetti attr.o abbia
nelli impugnato col titolo di dona=
zione della q.m Giov.a Budman del=
l'enunciato diritto, che dalla med.ma le
fù conferito con la donaz.ne 28: Apr.e
1792.

V.° Che conseguentemente manca l'azione
e la Veste ad'oso attr.ce nell'inve-
stire suo espedimento, altronde al
mandato della donante, e diametral-
mente opposto alli fatti, assenzi
quietanze, rinunzie, e promesse di
manutenzione della medesima.

VI.° Che l'espedimento stesso non è che un
vinculo capriccio, semprecchè a
Legge vigente del Municipio di Siva-
no non annulli il Testo, e sovella
Badoaro, nevi, e soli Eredi della
moglie del Fantini voluto far la
Rinunzia in Favore in forza scritto
dall'indicata Legge, di dover impe-
gnare il matrimoniale contratto della
Defunta per attenersi al Cumulo in
die dissolutionis altro non sarebbe
prelendibile doppo la serie de fitti-
zij, che amessero taciteche quietan-
ze accordo, e contratto sudetti, che
il diuidio del Cumulo in die contra-
ctus locum, essendo stato il Fantini
figlio di Famiglia, e perciò per
Lui fù dimostrato, e per le stesse
confessioni amessevole, pertenen-
te una risultanza passiva in
sottrazione di quella dote, che fù

portato in matrimonio dalla defon-
ta, e che fè abbondantemente verifica-
ta dal concordato.

Fatto fè matematicamente dimostrato, e
la disgiunzione, e confutazione de Ro-
mani argomenti comprendeva per
ciascuno la disgiunzione de difendi-
menti delle sudette dimostrazioni.

Resterebbe l'ultimo di questo debole, e debi-
tralle molte cose a sostegno del suo
declamato assunto, ma multa dixit,
et nihil dixit.

Il primo Romano accusa d'ingiusti-
zia la prima sentenza in quanto che
fondò un compromesso di corrispon-
dente alle forme legali de compro-
messi.

Fù risposto abbastanza col dimostrare,
che detto è un compromesso instituen-
te un Giudice privato, e questo hà le
sue forme, deducibile più tosto
dalli metodi Tabelionarij, che da op-
posite Leggi, le quali si limitano à
prescrivere il sostanziale in rap-
porto alla volontà compromittenti, e
à compire della deficienza, ancorchè
circoscrivesse il formulario.

Ma

ma fù anzi dimostrato, che la carta
ni: giugno 1789. non fù un compromes=
so Giudiziale ma una carta di defe=
renza ad una nobile mediazione pre=
liminare di un concordato; giacchè
in precedenza fù documentalmente
fatto constare, che il Sig.r Avv.to
Pedrian il Gabrii à battati ami=
cabili senza strepiti di disputazione
e senza forma di Giudizio, e che si
voleva condurre ad un concordato
e nò ad un Giudizio privato.

Fù Soggiunto, che fù addottata la carta
di compromesso come privata quando
è difettiva di autenticata sottoscrizz.e
delle Parti.

Fù per questo deplorato attacco in con=
seguenza rivolto col fatto di leggere
di una delle due interrogate Signore
la forma anche dell'altra che nò
sapeva scrivere per parola da Si=
gnora data alla presenza di due nomina=
ti Testij.

Fù dimostrato che la carta è notariale
e nò privata, e nel seno notariale
furono deposidate le sottoscrizz.i
che nò hanno eccezione.

Il 3.zo Giovanni dà che una felizzime di principio del procedere, e propone la datata maggiima che ne' Casi d'una Mod.a Indiciarie de' Certi di parola dala quale nova si viene sottoscritti di pugno; maggiima che portevebbe il Judice tutte le stipulazioni de Mod.i dall'istituzione del Tabelionato impone che i Certi siano indicati, e non sottoscritti.

Il 4.to Giovanni è pure una felizzione di principio de giurati, perchè ne si Vuole, ne fù instituito un Mod.o Pavia; e Inconciliabile con invocazione mediazione, ne intervengono le Parti nel principio nel mezzo, e nel fine con le loro assenze sono tutte le questioni anche di cavalevole inconciliabile.

Il 5.to Giovanni fù per riconciliato, poichè oppunto l'officiosità con la quale fù invocata la vis pettabile mediazione stabilisce, e lo spirito di concordato di cui erano investite le Parti, e la loro deferenza all'opinato Magistrato compositore.

Il 6.to attacca di insolenità Civile la

Giovanni

Sovranzja diedo per le stesse accuse
dl compromesso fù pur vijsolto con
li med.ti principij, e fondamenti, con
le quali fù giustificata la carta di de=
fevenza; cioè nò di un giudizio
mà di una mediata transazione
emanciata per Volontà espressa
de transigenti da ogni solennità
e forma di Substanza ed elemento
so, ed autorizata dalle validibe:
leggi nè senza vopore annullò fè
di mostrato, che la di lei stessa mano
commissionata dalla zja Medoreau
per parola alla giust.a di Festj no=
minati fù nò in segno di validità
il vijsultato della mediazione.

Fù 7.mo Sovranne fè pur vimente al grado
di evidenza vijolto, poichè nò es=
sendo senza mà semplice mediaz.ne
qualunque spre la renunziabilità
della carta defevenziale, fatto pote=
va vicnoscere, e transigere il
compositore, e niente sentenziare
e decidere, come apparte egli fè
ce.

Fù 8.vo Fè pur vimente svenlato con con
fronti di fatto in giustificaz.ne di so=
la della carta, mà dl vijultaz.ne
mediatore, che bilanciò il proble=

ma

ma della azione con la estenzione di
essa, e la volontà degli Eredi Budaina
di V impegnare di vedere il con=
tratto matrimoniale 1775, e di V fare
la legale dichiarazione di Cumulo nel
Rhe citato dalla Lega Livorne=
vità confessato di stato di Gaetani
nel Cumulo in die contracty. Do
in qualunque modo e caso, lo stato
condizionato dal fu Flaviano pro=
prio di Gaetani V intromissibile nel
Cumulo matrimoniale. E con tutti
gli ademprati Gaeni da quel profon=
do, esperto, e giusto soggetto real=
mente pondevali furono proporzi=
onati li compensi alle azioni
possibili in quelli modi piu tosto
insinuanti, che precettivi, li quali
per altro sanzionati dalle volpiche
formavano la più completa, e valida
transazione.

Il 9° Quesito impostato delle stesse
false supposizioni cade sotto le stes=
se risoluzioni del precedente.

Il Decimo parimente è sciolto dalle
risoluzioni della stessa, perchè un=
insinuazione, ed un consiglio inter=
pretati a favori, e sanzionati a fa=

favori

posteriori dal consenso conformale
valifiche formato un concordato
ossoluto.

L'undecimo fù preso riconuento con
le composti per serie delli concorsi
liberi della volontà interessate,
che voleva la esecuzione del con=
cordato, che si finalmente con sole=
ne cauta di quietanza, e rinunzia
coerimato. Cauta questa ultima
congiuta inaccessibile per li suoi
cavatteri, circostanze d'esposizio=
ni, e però si tenuto con deluzione
de Giudicanali di attaccarla ivà gli
ostenzi, che sotto la maschera di
accessorij si tentò, e si tenta di
incidere.

Il Duodecimo, et ultimo Sovrano accu=
sa l'effetto santificante della mediaz.
e del seguito Giudizio confermativo
di esso, cioè di abbracciare li fi=
gliuoli di Israele, e dubbij, et in esito
stesso positivo di oggetto corrispon=
dente. Ed il Giudizio particolare
di sanare il delitto di morte fu
necessario di volere esercitare un
azione incompetente senza offe
anzi in opposizione del fatto de'

puoguij guesuebi Attori; ch'le va=
gini sogliabe ontro Li effetto stysso
in di altimo gvauame fuvore abbas=
tanza suentate dalli addotti, et Alle=
gati conponi dela pondevato, e bi=
lanziato medialm.te divenuto il più
più compito da possibile concordati.
Quette sono le vijsolez.ni de Svauami,
che à sogtegno dela senza dl Cey:
Gey: Svibla di svima cuza delas.to
auciliano à cod.i sugevioviti le
55.ve Lucieta Valta v.a Cas.le Li elvo
Savtini, e Dna Anl.a v.a Boniffacio
Valta ambe come Evedi agsvultuavie
dlli S.ri Savtini med.mi, e quest'altima
anche come Cavalvica delli Simon
e Dnic.i Vata di Cai Vigli, Evedi
sostituti dl.i d.i Savtini, figuva
Detta non coalizabe nè conniven=
di; Le quali con la scorta dll'evi=
denza agguato dele vag.ne addotte
nelli vespe.ve Loro Allegazioni, che
dalseno à persuadeva il gvivieo
del.to Svibla, e viepilogate nella
pete Loro Vunilj.ma sova di con=
tro gvauame, implorano con Detta
sdrejja un pieno Giudizio di Laudo
dla senza dl.i Cey.s decorso a vor=

dia

ma delle Loro Allegazioni nel pri=
mo Foro produtte; et in exp.ta

Lorenzo F. Colombani Av.to

Adì 30. 8bre 1799.

Presentata in Off.o dall'Egr.e Avv.to amougo Proc.re delle Ill.ri Lucietta vedova
relitta Cap.n Pietro Dartini di Antonia vedova Bonifacio Vatta, Grecha
anco come Curatrice delli proprij figli Simon e Dom.co Vatta, quelle
Eredi usufruttuarie e Greghi Eredi Fiduciarij del Sig.r Ill.r Dartini in punto
di Laudo di Arrangiazione al Laudo di Senza della prima Instanza Delegata,
in confronto del Rm.o Don Giovanni Can.co Grongietti, Istanda.

Adì 30. 8bre 1799.

Fui ex Off.o intimata al Rm.o Ill.r Sig.r Giuanne Can.co Grongietti, capitato
in Grech.r Off.o ad effetto.

Il Cad.r Sost.o di Comun

8

1798 1.5

A. 8: Genn.o 1798. Lirano.

Sig.r D.n Can.co Zuanne D'onzetti D. Dazi & Vend.r e Consegr.r

Z.ta 6. 3/4 e 3/4. Panno Verro Padovano reffatto
a £ 20 - ——— £ 138-15
Per resto di altro Conto di Generi somministr.ti: 36-—
Sonno £ 174-15

D. Gianmaria Gazetta di Dom.co

Io infrascritto facendo per me, ed Eredi nomino in mio Procuratore l'Eccellente Dottore Lorenzo Colombani Avvocato, perchè possa il medesimo produrmi in mio nome al Cognito Regio Tribunale Rinascita di prima istanza di questa Città, e progressivamente dinanzi qualunque Giudizio con qualunque Instituenda, e ricorso contro il Sig. Canonico Dottore Giovanni Pongetti di questa Città in punto di pagamento di debito di Lire cento settanta quattro e soldi Dodici f.ti 174:12 dipendente da conto, e sequestrato con autorità del suddetto Cognito Regio Tribunale nelle mani della Sig.a Lucietta Vedova vita del fu Sig. Cognito Pietro Pertini; autorizzando esso Sig. Avvocato a sostituire uno, o più Procuratori in sua vece a norma delle circostanze, il tutto sino al conseguimento dell'accennato mio credito, come generalmente intervenissi io medesimo personalmente in ogni di lui atto; promettendo per me, ed Eredi d'aver per rato, grato, e valido tutto quello, e quanto verrà dal Dottore mio Procuratore operato sotto vincolo di miei Beni presenti, e venturi, ed in ogni migliore, e più valido modo

Livorno li 24 Agosto 1801

D. Giovanna Gasselli di Domenico M.a

Giacomo Stanzoni fu Stefano fui presente alla suddetta sottoscrizione

Domenico Salvadori fui presente alla segnata sottoscrizione

Cesp. Regt. Tribb. Giusto

1

Persistendo il Credmo Sigr. Dr. Zad Cano
nico Donzelli nel di lui contumace
silenzio sopra gl'inviti, e stimoli, che
furono ad esso dati per parte della
Sigra Luigia Gatta Vedova del fu Sig. Cap.
Pietro Tartini, per se ed altri rappresen
tanti l'Eredità del detto fu di lui
marito, senza che in veruno modo
abbia voluto esso Sr. Canonico
concorrere alla liquidazione
esecutiva del definitivo Giudizio
Revisionale, seguito contro di esso,
li 30 Marzo prossimo passato
Come al tutto comparisce dalli in
tanta per parte di essi Eredi
Tartini, de prientati li 5, e decretata
li 16 Giugno, al numero 589, e documen
to della med.ma. Ha creduto esso
Sig.r Luigia per se, e come sopra

di proprio dovere per decretata alter-
nativa, di verificare nel Pio Monte
di questa Città il Deposito restituita
di quanto spetta al su nominato Re-
verend.mo Donzelli, come donatario
dalla q.m Francesca Rudovan
sua Zia, in Luogo dell'altra sua
Sorella di quest'ultima, cioè della
q.m Maneta, che fù Mag.r del
su nominato q.m Martini, a sodis-
fazione delli d.ti mille scorenti,
dovuti dalla stessa Ered.a Martini
al d.o Rev.mo Donzelli giusti arti.oli
4, e 9.no del concordato, con la medes-
sima data de 19 novembre 1789,
prodotta nella citata instanza in
documento sub A, e confermato
dalla citata definitiva
sentenza Revisionale quo

per prodotta in detta intra in
Attollo /:
Cperò rapresenta Esa Sr Lucietta
per se, e rappresentata l'Eredità
Fattini com' altre, mediante
L'Esto Dr Colombani di Lei
Procuratore dè atti, alli rissessi
di Esso Co reg.to Scritto il Documto
della Copia di partita, esatta rice-
vuta del Cassier del detto Sro
Monte, dell'odierno eseguito
Deposito, in summa di Lire quat-
tromille trentanove sf 6:6, quat:
ripetato a pareggio di summa di Lire
6200 importar delle andò dette
Gli mille correnti, con le partite
delli trattenimenti, come dal
conto dimostrativo in Dì, et anco,

sub A

sub B

che pur si presenta

Qual conto Documentato in precedenza
dell' Esmo Sig.r Magn.co p.e, usato in
allegato di detta precedente intra
sub Bb; non potrà in veruna partita
essere immaginabilmte opposto
dal Ecc.mo Amversano, che in
ogni momento, e luogo di suo dovi
dersio, sarà capacitato con li mezzi
giud.li atti per lo più di lui propri
ed altri pur giud.li, alli quali appoggia
il conto med.mo

Coriché con la riserva pure di ogni
competente dichiaratione opportu
tuna a detto conto da darsi dalla Contro:
parte, entro il termine giudiziario
stretto, nel qual caso vesteramo
pur riservate le competenti

giur:

g'ustificat.ve, e difese ad Esa parte
instante; impora pure la med.a
che decretato venga da questa
competente Cl.a, essere stata
per parte dell' Ered.a Fattini pro.a
tata l'esecut.ve, alli articoli 5.to
e 9.no del citato accordo, e dessin.ti
va [illegible]ra, e conseguentemente
della per citata dessinitiva Sentza
Brevis, con la q.le fu medesima-
mente confermata, e ciò col paga-
mento verificato in dinaro delli
Fl.i mille convenu.i, a tenore delli cit.i 2
articoli; Saluo pure all' amm.ando
di poter proporre ogn' altra pretesa
che imaginar potesse, desumibile
dall' accordo med.o come saranno pur
salue in tal caso agli Ered.i Fattini
le competenti difese, ed eccezioni

Essendo molti fermo li sequestri stati pra-
tiati da varij Creditori del Defunto
Dongetti, in varij tempi nelle mani
degli Eredi Martini, e pervino ultima-
mente, qualche precetto di deposito
particolare, così mediante l'esecutio
generale deposito, che viene subordinato
alle disposizioni respettive di questa Curia,
e con la notizia della presente, che imparta
l'istante n.g.j. sia data a qualunque
pretendente interesse sopra il deposito
medesimo, s'intenderanno gli Eredi Martini
sciolti da qualunque responsabilità
verso qualunque fidei dicente.

Firenze li 7 Agosto 1801

Questa fatta Bollata Cancelliere Pietro Mar-
tini per me, ed altri rappresentanti l'Eredità
del detto mio marito

Credita del fù Capt.n Pietro Tar-
tini D.e D.i £ 26 Ag.to al ora
Ven.mo Sig.r Can.co D.n Ant.o Dongetti
come Donatario della fù Tra.ca
Buduan di fui Fia D.ti mille
cent.ti in ord.e agl Articoli VIII
IX. e X.mo dell accordo Dede 22
giug.o 1789, sone f. sei mille due-
dico — — — — — — f. 6200:

Si debita N.r Contrasc.to — : 2160:18:6

Porta D.r Credita Tartini
verso il Ven.mo Dongetti f. 4039:6:6

Esportata nel Bio Mon-
te come da od.a ricevuta
del Cassier.

Credita Tartini Otrasc.ta f. N.r dal ven
Otrasc.ta Ven.mo Dongetti, per residuo
Caple fiv.rio à di fui debito, con liggiorio
Tartini dovuto affrancarsi alla
Sig.a v.a Zanchi di Venezia come
da atto Not.le di affranca.ne 8 Aprile
p.o f.o D.ti duecento cent.dici f. 1240:
prè dec.ti e pagati dagl Cred
Tartini p. conto del f. 1792
Dongetti col di fui assenso
spiegato in publico atto
anche p. la sud.a affranca.ne
prima f. trecento come
da ricevuta 8 giug.o 1798
dico — — — — — — — — : 300:

più f. la scadenza 8 Marzo 1800
pagati alla sud.a Sig.a Zanchi
come da ricevuta — — : 74:8

più f. pagati in rata e saldo
di prè come nell'atto di af-
francaz.ne — — — — : 80:12
: 1698:—

Per aggio di D.ta sopra l'intie
ro delli sopradetti effetti
tutti fatti in Mon.a Ven.a in
forza dell originaria sti-
pulazione del Fruello, in ra-
gione di 2 ½ f. tira, aggio
qui corrente — — — : 84:7:6

f. 1779:7:6

Si riporta l'Attroscritta Somma diff.i 119:1:6

Per portato dell'Atto di
affranca.ne e Copie ——— ff: 12:—

Per resto di debito di esso Fran.co
Bongetti verso il q.m Carti-
ni, come da Contit.o rog.to
dì.o Aprile 1794, atti G.
Cambarn Nod.o ——— : 369:6:—

ff: 2160:13:6

Cancellato Vatto rel.o Capitan Pietro Tartini per me, e rispresentanti
suoi eredità del marito

A

Li 26 Agosto 1801 Livorno

5

Ricevo io Domenico Debonis q.m Mattio Cassiere del Pio Monte
della Sig.a Lucrezia Vakka Ved.a del fu Sig.r Cap.o Pietro Tartini
la Quattromille Trentanove e 7 in valuta sonante e queste
in conto Ristretto sino altri ordini di questo Cas.e del Sig.r Prid.e
Circondario &c.

Sc 4039:7

Cy: Reg: Fiscale Giustra

6

Lassato da più giorni in Giudicato definitivo la sentenza de dì 30: Marzo passato à favore della sig.ra Lucieta Valta v.a, et Cride ajustificata Giustizia tanto per nome proprio, che della sig.ra Antonia Valta Coerede ajustificata, e Curatrice de propij figli Credi del fù Capt. Helvo Giustini, e contro il Spett.o Sig.r Giuseppe Dongelli; stata al medesimo intimata sin sotto il dì 13: Magg.o prossimo passato; Con la qual sentenza fù da esso Sag.mo Senigaglia confermata la sentenza pronunciata dal Cy: Reg: Fiscale di prima istanza di Capodistria li 9: del spirato 14: Giug.o 1799: Come consta dalli respettivi Atti Giudiziali di detta sentenza, e dell'ultimazione della med.a; E siccome il conve

to del Giudicato definitivo venga
nel Laudo della real impetrata
Transazione, e definitiva quietan-
za 12: 9bre 1789, li di cui Ar-
ticoli 8: 9: 10: rimangano ad'
eseguirsi; E fù stimolato ges-
Can.co Dongetti à concorrere à tale
esecuzione con apposito Stragiudi-
ciale 17: marz.o 1795; Dove le me-
desime avvicendati alcuni d'essi
conseguirono à conto della stessa
Vced.a Giustizia, che senza eccezio-
ne per fatti di essi posteriori stipu-
lati devono essere bonificati:
Quindici pure i Stralci de molti
separati stati portati in mano
delli stessi Vcedi Giustini indi-
cati in d.a Stragiudiziale; Li
quali è d'aggiungersi altro
separato di data posteriore, e
di vigente somma di cui se
ne unisce il documento da

sub: A

sub: B

Salvato

Antecato. dimodochè niente ad
esseve sonveduta la somma di
dti Ducati spettanti ad esso
Ospedale Donzetti, che in ord.e all'
Articolo ottavo della citata Transa-
zione vengono debbonsi rivalere
dagl'Eredi Gavazzini a diavo ef-
fettivo.
Devò detto ab.e enunciate pre-
messe in atto la d.a Sig.a Lucia
v.a et Erede usufruttuaria Gavaz-
zini per se, e Coerede, e Curatrice
degl'Eredi di lei Consorte sopra
enunciata, mediante l'Ecc.e
d.r Colombani Avv.o de Atti, che
presentato venga il d.o Ospe-
dale Donzetti a dover entro il spa-
dì giorni 14: prossimi venturi
concorrere ad esecuz.e della sen-
tenza definitiva Tribu-
nale 30: Marzo passato me-
diante le dipendenti Ingiun-
zione, e quietanza

di sequestri, e produzioni di acqui
di cui eccezione à giudizio, che
intendesse egli di avere il detto
col mezzo di uno, ò due Liquida-
tori da abbegersi concordem.te, dev.
nodocchè rimanga estinto el d.to
Bne compitamen.te eseguito l'ef-
fetto del giudicato, così intendendo
essa parte instante, e sic.è in pre-
cenzione manifestata, ed alter-
nativam.te autorizzata cenza
la med.ma à poter passato che sia il
d.to Bne in silenzio ovvero in sta-
to di accordenza della contro par-
te effettuare il deposito nel Pio
Monte di questa Città di quanto
rimanesse à credito del Sig.r Dona-
gelli della somma delli 4 mila
cenzo Li med.i Giustini, à nom.
ma delli citati Nicolò di Gio
sazione, detratto quanto deve
egli beneficare, ò dal conto alle

Cred.ª stessa come sotto.

Qual deposito sarà poi in copia di
Sentenza vagregnato a questo (g.
Reg.: Gobbi con li dettagli giu-
stificanti le riscosse dal med.mo
in ogni rapporto tanto per in-
dennizzazione della d.ª Credità,
quanto anche per tutti quegli
effetti, che fossero competenti ve-
rosimilmente alli sequestri esistenti
suddetti, che della presente inizia sotto li
intimazione al Giud.e dovrà sia
data pure notizia per ogni dove
a qualunque pretend.e interessi.

Livorno 26. Giug.o 1801.

Luigi detto Vatta v.to del fu Cred.e ugu-
Sentenza dell'ill.e Cap.o Pietro
Cristini di Noe proc.e di
Antonia coniugata Credegl.e L.

Copiale

N° 3126

30 Marzo 1801

9

All'Ecc.: Mag.: Sup.: Tribunale Revisorio

Nella Causa vertente tra la Sig.: Lucietta Vatta vta, ad Erede usufruttuaria Tartini tanto per nome proprio, che della S.: Antonia Vatta Coerede usufruttuaria Patrice, e Curatrice dei di lei Figlie attrici da una, ed il Fide S.: Dn Gio Can.: Dongetti Reo convenuto dall'altra parte, in punto di lacero di mal impugnata transazione, e definitiva quietanza, interpostasi la Revisione dalle S.: Vatta suddette Attrici contro la Sentenza del gnd 28: Giugno 1800: profferita dal mag.: Trible di Appello di Capod.a il Mag.: Trible Revisorio ha ritrovato giusto di confermare la Sentenza pronunciata dal mag.: Trible di prima Instanza E.: D.: del gnd 14 Giugno 1799. Le Spese di tutti i tre Giudizj si dichiarano vicendevolmente compensate, cosicchè portino cadauna parte le proprie

Angelo Maria Priuli Presidente

Concordat cum Originali

Giorgio Torniello mag.: Segr.°

Antonio Faria mag.: Primo Cogliò

8 Mag.: Cons.: Lioni

Coll.: Domini Cavr

N. 256 Alla Sig.ra Luciella Vatta r.e Cesp.:
Pietro Sartini per n.p.: ad Andrania r.e Bonifacio
Vatta

Pirano

Viene col pnte intimata l'annessa definitiva sentenza dall'Ecc.: Sup.: Magistrato seguita a favore di essa rr.e Sartini, e Vatta, e contro il Pdo Can.: Longetti, con quale vengono autorizzate di poter comparire in q.to Off.: a levare li Atti cessi nella Causa predetta mediante Nota del cg.: reg.: Tribel di Cesp.: 2. pior.: li 6 corr.: Maggio. Sarà devere di essa Sartini, e Vatta di contare immediatam.: in q.to Off.: £ 10:13: per metà di spesa devoluta agli Off.: dalli Jud.: cg.: r.: Appellic, di quello dal cg.: reg.: Tribel di prima Istanza in Cesp.: e di questo Locale Pirano 8 Maggio 1820

Felice Zanzi Vers.

Adì 10 d.to
Fu' intimata al Pdo Can.: Longetti
come dal giornale del pubb.: Fante al n.: 33
Stefano Schiavi
Reg.: Uff.: Giust.

Dal cg.: reg.: Tribel Giud.
di prima Istanza
Giuseppe Pontini Canc.

Copia

Atti 22 8bre 1785. Rivano

11

Volendo addivire alle Suppliche dell'Ill.mo Sig.r Cap.n Pietro Tarchini, e delli Sig.i Xtoforo e Francesca Fratelli, e Sorella Budoian, che si sono compromessi, a quanto credessi io di Giurisdizione, e d'equità nelle questioni che vertir possano tra loro per la conseguenza che a loro Sig.r Xtoforo, e Francesca Budoian deve l'Ill.mo Sig.r Cap.n Tarchini di quanto competer potesse per qualunque titolo all'eredità della ora q.m Defonta di lui Moglie Marietta Budoian Rappresentata ab intestato dalli sopradetti Xtoforo, e Francesca Fratelli Budoian, e dando il dovuto grado alla premura palesatami dalli Nob.i Sig.i Marchese Marc'Antonio de Fabris, e Sig.r Giovanni Petronio non ho ricusato di assumere la conoscenza di questo affare nella certezza, che sia immancabile l'Esecuzione di quanto crederò io di Giurisdizione, ed equità, e di convenienza delle Parti, giacche così sono, e colla propria firma, e col proprio onore impegnati.

Raccolta attentamente dalla voce dell'Ecc.te Causidico Sig.r Dr. Lorenzo Colombani per Parte dell'Ill.mo Sig.r Pietro Tarchini una esatta informazione di quanto militar può a suo favore nell'affare possibilmente controverso, oltre quello che ha creduto di dire, eccezionando nel caso una Legge Municipale: letta diligentemente la Scrita che a me fù esibita per parte del Sig.i Xtoforo, e Francesca Sorella Budoian, dove sono ennunziate le pretese, e le ragioni che addur potrebbero in appoggio del loro ajuto particolarmente sopra l'ennunziata Legge Municipale: fatto il conveniente riflesso alla Carta 4 Genn.o 1775. considerato il testo della Legge: Esaminato l'Inventario degl'effetti portati l'anno 1775. in Casa Tarchini da l'ora Defonta Sig.a Marietta, oltre altra Carta di Mobili di ragione della med.a dalla Nob.e ingenuità del Cap.n Pietro fù Marito esibita: Vista la Carta che comprende 4 Livelli, e Stabili della Specialità della med.a riconosciuta la disposizione Testamenta-

ria del q.m Sig.r Giuseppe Fabbri Zio dello stesso Cap.n Pietro, che forma l'Essenzialità del Patrimonio della Famiglia: considerata la contrade: le dall'affetto del Marito instituita prima del Contratto secretto Ma: trimonio, e come tale compreja nella Carta 9 Genn.o 1775: Vijde alcune annotazioni a debito come alle med.e in Carte volanti scritte per la maggior parte dalla mano della Defonta Sig.a Marietta, ne omnesso di considerare alcune Carte di Credito che nell'anno 1775: al: la di lei Specialità appartenevano oltre le Spese dell'Obito, che devono per Legge andar a Peso dell'Eredità della Defonta: in: vocato il Nome di Dio Signore con cominciamento di perquisizione mi sono determinato a quanto stà espresso nelli qui sottoscritti Articoli, comprendendo complessivamente e simultaneamente quello in linea di Credito più in confronto delle cose dette, e delle Carte Esibito a cadauna delle Parti competente.

1mo. Dovevà l'ultimo Sig.r Cap.n Pietro consegnare a piacere della Sig.a Francesca, e Christofaro Budovani Eredi instituiti tutti li Mobili, effetti, Ori, Argenti, e Cioè, che appartenevano tempore Obitu al l'ora Defonta di lui Moglie, sempre colla norma dell'inventario e Stima alla consegna fatta da Persona o Persone delle Parti d'accordo, e questo a reciproca Cautione, e perchè sia sempre nota la delicatezza del Cap.n Pietro fu suo Marito.

2do. Douvanno essere consegnati all'istessi Eredi egualmente a Conto più aver i due Capi di Livello attivo a Debito Credenziari, e Schiavoni, come Fondi Totali identificati, e dal giorno della morte della q.m Sig.a Marietta, e più da med.i dipendenti Douvanno computarsi a beneficio delli suoi Eredi.

3zo. Egualmente a piacere delli Eredi istessi Douvanno essere dal Cap.n Pietro consegnati li due Stabili uno, Porzione di Casa in Contrà delle Stra: zonelle, e l'altra, Porzione di Casa nella Contrà del Friul, e come questi Fondi furono migliorati, e aumentati, così Douvanno essere per solo riconoscimento della verità stimati da Persone intelligenti dalle Parti d'accordo destinati.

4to

4to. Douerà il Sig.r Cap.n Pietro consegnare agl'Eredi Budouan quelle note. Tutte da lui ritrouate tra le Carte della defonta sua Moglie, che villeuano la suma di ℱ 2774: appar da ella ghor: sate, sopra delle quali s'intenderà interamente spogliato di ogni dirito lo stesso Cap.n Pietro.

5to. A Saldo di ogni partita di Credito Totale, auuertendosi, che nella quantità di detto si trouano compresi come risulta dalle Carte di Crediti che si supponeuano dimistoriali, come pure a supimento di ogni prueba che fù posta in Campo dagl'Eredi intestati, compreso ancora il pagamento della contradota, douerà il Cap.n Pietro Tavhini Debitore fare agl'Eredi intestati le seguenti Dazioni, e contribuzioni di soldo.

6to. Tempo gni quindici della segnatura della presente Carta consegnarà agl'Eredi intestati tanti Viuelli con li Prò che correranno, che villeuino la Suma di D.ti 330 circa, dei quali piccoli Capti coi loro Prò dipendenti sarà sempre responsabile, e garante il suddetto uerso gl'Eredi.

7mo. Douerà inoltre tempo Mesi tre contare in soldo effettiuo in una sol uolta in mano delli Nominati Eredi, o a chi auesse Causa da loro Ducati correnti trecento, e Cinquanta.

8uo. Per saldo poi d'ogni altra Suma, e per tranzazione intiera di ogni prueba douerà il Sig.r Cap.n Pietro Tavhini esseue obligato tempore mouhj a far pagare al Sig.r Antonio, e Francesca Budouan Eredi della di lui Moglie, o a chi auesse legittima Ragione di loro D.ti correnti Mille, con special ipoteca adesso per allora di tutti li suoi Beni, Mobili, Stabili, Capti, e Contanti restando a lui Cap.n Pietro la Scielta dell'assegnazione di ciò che siccuramente possa cautare la suma dell'Annunziato Capto di Ducati Mille.

Giò. Resta per Patto espresso dichiarito, che sia in libertà il Cap:
Pietro se così gli piacesse senza poter mai essere obbligato, ne
sollecitato di contare Duccati cinquecento tempo tre, o cinque
anni, o anche prima per sconto di porzione delli Duccati
mille, nel qual Caso restarebbe la sua Eredità obbligata
per li rimanenti Duccati cinquecento solamente, e se per li
altri Duccati cinquecento volesse lui Cap: Pietro tempore utile
in una o più volte esborsarli sempre però nella summa di cen:
to cinquanta, sia in libertà di poterlo fare senza esser mai, ne
obbligato, ne sollecitato, ne dagl' Eredi della Moglie, ne da al:
tri, che leggittimam.te gli rappresentassero.

10. Esborsati che fossero gl' indicati Duccati Mille in vita o intut:
ti, o in parte, restarà o in tutto, o in parte liberata la Sig.ra Luisa:
colta dall' obbligo apposto in questa Carta, che da me come media:
tore firmata doveva essere dalle Parti, e dalli Nob:i Sig:i Mar=
chese Marc' Antonio de Fabrij, e Don Antonio come Testimonj
sottoscritta, restando in arbitrio di cad.a delle Parti di poter a loro
cauzione notificare la presente Carta ad effetto competente.

11. Per evitare ogni articolo sopra il presente Argomento, che desiderò
a quiete comune, e a risparmio delle gravissime Spese Forensi dof:
finito con la presente mediazione, restarebbe a liquidare delle spe:
se dell' ultima Malattia, e dei Funerali incontrati dall', istes
so Sig.r Pietro Cantini, che cader dovrebbero per Legge a peso del:
l' Eredità della Defonta, ma io lo consigliò a tratenerle
a Carico Prop.o e per un segno d'affetto verso la Moglie
Defonta, e per una considerazione cordiale verso il Sig.r
Cristofano, e Sig.a Francesca Fratello, e Sorella Eredi intes:
tati della med.a

Tanto in onore, e per Civ.a io credo competere complessivamente
a cadauna delle Parti con quella equità, che preserva il diritto

Dogniuno

d'ogniuno, concisi il risparmio delle Spese, e combini tra le Parti stesse quella Pace, che fù l'unico oggetto delle loro suppliche a me presentate e delle mie zellanti applicazioni.

Con la firma delle Parti s'intenderà tra di loro una reciproca general quietanza, e ciò a Laude del Sig.r Iddio, e di San Rocco Protettore di questa Città.

Ego Iseppo Diedo fù de Sig.r Girolamo pregato di Mediazione, affer.o, e conferma quanto per ingenua imparziale mia opinione stà espresso nella prte Carta.

Pietro Capit.o Tarlini affermo e ratifico quanto sopra M.P.
jo Xtoforo Buduan sottog.to affermo ratifico q.to sopra M.P.
jo Don Zuanne Zongetti sottoscrivo per nome della Sig.a Francesca Buduan alla presenza del Nob. Sig.r Apollonio Tonda del Sig.r Xto= foro, e di ser Pietro Medovro q.m Maria Teglij
jo Mar.o Antonio de Fabris fui presente e Testimonio.
Zuanne Patronio di Rinaldo fui presente, e Testimonio.

Dominicus Antonius Zanzi filius Bartholomæi P. V. A. M.i aliena sibi fide manu ab Authen.o exemplum fecit in fidem subscripsit et signavit.

A 27 maggio 1801: Intimato in atto di mio notaro dalla
richiesta di Gio: Battista Pasquin, et Noe, ad vsq.
finem

Premesso La causa promossa da Lei q.m Gio: Batta q.m Gio: Gian=
ne ora Can.co Donzella q.m Zuane, con le Scritture ella
lunque si fossero della fu Gio.a Orsolina fu di lei
Zia, in confronto di me Lucieta Valle V.a del fu Capt.o
Pietro Pastini, come Erede usufruttuaria del med.mo; per
Noe anche di Antonia q.m Bonifacio Valle mia Cognata,
come Erede usufruttuaria, e Curatrice delli di lei fi=
gli Simon e Dom.co Eredi del sunominato Pastini:
mediante La definitiva senza del Cy: Leg: seguita
Pubblica Cancelleria di Venezia 30: Marzo prox: pass.o
con cui fu confermata, e fatto luogo la senza del Cy:
Leg: Pubblico di giudicio in Città di Capod.a 5. d.
del Giug.o 14: Luglio 1799. Benchè non sia per anco tra=
corso il legale stadio dall'intimazione à lei stata fat=
ta, onde possa si possa addimandare della senza
med.ma; ad ogni modo credo di mia convenienza pre=
liminare, e scanso di altercazioni inutili dispendj,
di manifestare col mezzo della presente mia officiosa Giu=
diciale La mia prontezza per me, e sopranominati
altri interessati nella d.a Eredità Pastini da me fi=
gurati in Causa come sopra, di seguire l'articolo
ottavo della Ducale, e Transazione diedo 24: Giug.o
1749 confermato per effetto del accennato definitivo
Giudizio; Seguindi avvertendole le mie relative pro=
teste, ed inviti uniformem.te fatti à lei med.mo in tale
proposito con Le Citazioni giudiciali 18: Aprile 1798: pre=
sentate negli atti del Fed: s.o Giorgio Veneto Uffi.o
di questa Città; provvidendovi, in relazione all'ob=
bligo assunto dal citato articolo della Transazione:
d'osservarsi, che li 4/5 siano à lei dovuti, e competenti, savanno
assegnati, e sugliti in effettivi contanti; Ella siccome

è a lei ben noto, che dopo la parziale affrancazione liquidatasi dal Capitale di Livello, che stava a di lei debito verso la Sig.ra Teresa Lorij Zanchi di Venezia, con la pigione in Rivignano del fu olim nominato Sig.r Gortini, comparisce da Cost.e convenzionale primo Aprile 1794, negli atti del Sig.r Dott.r D.r Colombani questa vivasta in piedi portione del D.o Capitale di Livello di Duc.i Duecento, contro cui venduta dalla D.a Budrean fu di lei Zia, come anche altro credito reciproco verso di lei med.ma della specialità del fu suo marito in somma di L 369:6:, come dal citato Cost.e convenzionale, e instrumento della D.a Budrean; che oltre il pregiud.o annuale delli pro tempore progressivi alla D.a Epoca, ha dovuto porre nell'atto con.te L'Cred.a Gortini effettuare l'affrancazione del D.o Livello di Ds 200: verso la nominata Lorij Zanchi, come comparisce da pubblico atto di affrancazione 8.e Aprile prossimo passato rogato nelli proprij atti dal nominato Dott.r D.r Colombani anche con Titolo di Attor.e della D.a Sig.ra Lorij Zanchi, così V.S. Ecc.ma dovrà giusto di fare liquidatasi la sopra dinotata Commissaria in conto di Ds 200 nelle alle Cred.i Gortini respettivamente debitrice e creditrice verso L'Cred.a Budrean da lei med.ma ingiurata; e per ultimo mi credo in dovere di annuntiarLa (quando Ella non fosse stato divertamente notiziato), che in corso di pendenza mi furono praticati alcuni seguestri di ff.i a lei dovuti e fino al dovere in qualunque tempo L'Cred.a Gortini. Siano cioè per parte del Sig.r Gio: Batta Martin fu Pietro per L'importare di L Lire settecento cinquanta nove soldi, altro per parte di Tom.o Fiuder di L Seicento c.i

d.

d'altro per parte di Duc Gio: Mario Bozelli #2 duecento circa; e finalmente altro della detta Nicolò scudi #2 ducento sessanta nove e r.; oltre à qualche sentenze di altri segnerbi, che possano sopravenire; il che tutto le significo perchè opportunamente gionbras che possa si fatti impedimenti al compratto pagamento che intendo di farla, onde jo di nei Nomi necessitata dagli impedimenti medesimi ad adoprare tutti i mezzi di incomodi depositi che per tanto seguirà la protestatio vispettosa stragiudiziale, e di invito à lei di tutte conseguenti liquidazioni abonazioni e vicendi e di mio spiegazioni di protesta, et indennità per qualunque caso, et evento; nella si riserva per altro di realizare in soggetto di lei Necessità quelli formali publici atti, che vedrà confacenti all'esecuzione del giudicato, che tanto le sia detto, et rilevato col mezzo della parte, che sarà prodotta in atti

Il Fed: q.m Giorgio Venier testi, ed a lei ex off.o Nob: notificato.

ex: Colombani

Adì 28 maggio 1801. Venerdì

Fu ex off.o Nobile notificata la soprascritta Citazione giudiziale al Nobil Sig.r Conte Gio: Battista Angeli in tutto et ad istanza come in quella personalmente

Ill.mo
Ouadi Tuytini
C.mo
C.co Bonzati

Gregorio nesso Vedo con la famiglia Biduan Erede
de la fu S.ra Marietta fu moglie di me Pietro Gregio
Tarbini, morta ab intestat: li 26 9bre 1789. — —

N° 266 Alle

Sig.re Lucatta ed Andriana
m.e Cartini, a Vatta

Ec Off.i Livorno

8 Maggio 1805

Rimetto alla sig.a Lucatta ed Andriana Cartini a Vatta

Gaetano Fonda

L 10:13

Pro
Orazio Turbini
C.vo
Sig.r Sig.r Can.co Longati

Foglio

Licenza Vatta v.a di Cevede ugafua-
via del fu Cass.e Pietro Giustini
d'anni quar.ta, e di Antonia v.a
Vatta Cevede ugafuatrice,
Curatrice de quoqui figli legittimi
di Giustini suddetti.

Il Proc.re di queste Canc.i Borgelli
fa punto di opposizione di
definitiva senza termine: so:
marzo inclinata Egr.a Mag.ta
Affinchè ricevuto venga esso Proc.re
Borgelli alla opposizione con Conclusi
a liquidare, e con alternativa di
deposito da farsi, il tutto
ab inclay.

Con Antecedenti ///.//.//.//. di Allegati
A. e B.

Lorenzo D.r Colombani Avvoc.o

li 23 Sett.re 1808

389

Duplo

Cr: de: 27 Aug: 1801

Instra
di
me

Lucieta Vatta v.a Cap.n Pietro Martini per me, ed altri tutti rappresentanti l'Eredità del d.to fù mio Marito

Contro

Il Rev.mo Can.co D.no Luì Dongetti per li suoi titoli, e Cappellano Sudiano

in punto de deposito eseguito per resto delli Fl.i 1000 con.ti da tratte Segettini rattenimento

Affinchè riconosciuta venga med.te il Documento di esso deposito e conto relativo l'esecuzione prestata dagl'Eredi Martini alla giudicata definitiva della Senza di Mando fl.i Salva dichiarand.a da darsi dalla controparte in opposizione di conto, e con altre vis.te

Con invito per not.e per stridore a.li pretendenti interesse

ut infra

Con Antecatto
di Allegati sub A B

Lorenzo Fl.i Colombani Avvoc.o

Da intimarsi alla controparte con Aud.a del Allegato A. B per sua norma, e direzione, e per dichiarazione da darsi avanti il med.o di quì A, restando intrattanto quietanzate gli Off.i Giudiziari, e non ricevuta la quitanza per Antidora a qualunque pretendente interesse

Dal Cancelliere Giudiziario di Livorno
28 Aug: 1801
Gherardo Antonio Cancelliere

Spedrà Dec: Allegati 2: 6: 1
Antidora — — — — 1: 1
Fante — — — — 1: 12
9: 14

Detto
Fù per me Lorenzo Baselli Fante, data notizia per stridore a qualunque pretendente interesse della presente istanza previo il suono di Tromba, molti putti ascoltanti, fra i quali Franc.o Galeppi, nec non Mro Gaspero Albertini

Detto
Intimato all'Ecc.ta D.no Lorenzo Colombani
Baselli Fante

409

Cos.o Reg.o Tribb.o Giusto 1801 1

Ancor li 23 Sett.re 1799, prima della vigente Organizzazione del Foro, Dnò Gio: Maria Cadaffetti Sollecitò di merci, e di comestibili, in questa Città, impetrò, e fece spedicare mandato di sequestro nelle mani della Sig.a Luigia Vallo r.ta Capitan Pietro Martini, per se, e Coeredi del di Lei marito, sopra quanto dovesse della Eredità Martini al Rever.mo Sig.r Canonico Dongetti, determinando in verbo del Mandato stesso la dimanda per fermar à £ 171:15, e per un evidente ommissione del Subl.o Comandador, ora tra gl'estinti, non comparisce nelli registri dell'Off.o, ne l'intimazione del Mandato, veramte eseguita con la consegna del med.mo, alla Sig.a r.ta Martini, e nemmeno la notizia pur data al Debitore, del Mandato medesimo; Ma bensì la

seguestrataria richiamata alla verità,
seguì di proprio pugno, e carattere
in Calce dell'esemplare ora fatori
esauriti dall'Off.e, il certificato dell'
intimazione avuta del mandato respo,
nella med.ma sua data, come dallo
comparisce dal detto esemplare,
che si rapezza.

sub a

Fù anche ramentato dalla Sig.a Seguestra:
taria al Ill.mo Dongetti recentemente
inter cetera, il Seguestro Bajelli, ne
mai comparve opposizione alcuna
al medesimo.

sub b

Finalmente rilevando essere stato
fatto dalla Signora Seguestra:
taria un generale Deposito,
di quanto appresso di se teneva
di ragione del più volte nomi:
nato Ill.mo Dongetti, come
rilevasi dall'ultima di Lei

instanza

insieme, e relativo attergato, che si presenta in atto; Crede opportuno esso Busselli di proporre formiter la propria azione Creditoria col dettagliato Conto dimostrativo della precisa somma Creditoriale enunciata già nell'allegato Mandato di Sequestro, e quindi invocare, come invoca Mediante l'Ecc.te D.r Colombani suo Procuratore e questa Giust.a competente à sentenziare in confronto del Rev.mo Dongetti l'effetto delli seguenti giustissimi Capi.

Sub C

Sub D

1.° Col laudo del prodotto conto, resterà sentenziato esso R.mo Dongetti Debitore, nella somma di lire 171: 13 per meri avute, e non

sodisfatte come nel conto stesso, et in expensis.

11.° Per effetto del praticato Sequestro, e stante il Deposito generale fatto dalla Ered.ª Tortini Segretario nel Monte di Pietà, di questa Città, sarà alternativamente Decretato, che consegnir abbia sui Creditore dal Corpo del Deposito Allegato esistente in detto Luogo per conto del Cl.mo Dongetti Debitore l'importare delle £ 172:15 del sopra posto Credito, e delle spese delli pretesi successivi Atti di Giust.ª, juxta el Modulum opportune producendum

Firano li 3 Xbre 1801

Gio: Maria Bagelli di Domenico

Cqua[illegible]

In Nome di sua Maesta' cyf: reg: Cyfarch
l'Imperatore graziosissimo Serrano di questa
Provincia

Il Tribunale civile Prov: di questa Città
e suo Territorio

Sopra la rivocata Istanza di Dnd Cyf'd Ma:
ria Bagalli Bottegaio in questa Città
asserta di attrovarsi creditore sopra il Re:
verendo Sig: Canonico Dn: Giovanni
Pingatti di £ 174: 16 importar de'
Merci somministrategli in due tempi
come dal conto in libro tenuto
da esso Bagalli, e trovandosi dalagio
da questi anni due dal giurato
suo giuramento, e volendo ver:
ciò conseguire, e cassicurarsi del
mezzo del sequestro interdetto:
due però esso Tribunale interdice esp:
resso, e nelle mani della Sig:a
Lucretia Vatta sta dal fu S. Cap:
Pietro Martini quello, e quanto
tenuta, e dovuta li credita dal

Sig. Sartena al suddetto Nob. Venyatto
in qualunque modo, e per qua-
lunque titolo sino alla suma sud.a
dal creditor con gli int.i le spese dal
giusto, et altrimenti atti di giustizia
che occorrer potessero e finalmente
il cap. mancante, che si riserva
di prezzare giudicalm.e; sicche vale-
ra il Sequestro per D.ti 220: C.a con
comandamento alla detta Sig.a
Sequestrataria di non rilasciare
cosa alcuna ad esso capitano in pena
di rispondere del proprio in quel
Et Calendario
Sirano 23 7bre 1799.

V.i 12
Coll.
Pretura Cap.i

Daniel reg. Cancell.o

2 Xbre 1801 Sirano
Atteso io sott.o essermi stato intimato dall'ora q.m Niccolò Albanese Co-
mandador il sopradet.o mandato di sequestro con la consegna fattami
del mandato medesimo nel giorno stesso, in cui comparisce rilasciato.
Ciccio Vatte M.o Cap.n Pietro Sartena presente e coerd.e del medesimo

Cess.o Reg.to Pietro Giusto

4

Consistendo il Rend.mo S.r D.n Ene Can.co Dingetti
nel di lui contumace silenzio sopra gl'infrà
Ed

sub d

Omissa
Il Documento della Copia di partita ossia Rice-
vuta del Cabier del Comune, dell'odierno
seguito Deposito in summa di £ 1039:66
Omissa

Pirano li 7 Agosto 1801
Lucietta Vatta V.a Cap.o Pietro Vattino pre-
me et altri Assuntili l'Erede del D.to mio
marito.

Caff

Da intimarsi alla contro parte con ℔. ed Alle-
gati A B. per sua norma, e direzione, ego
dielungue da darsi entro 3 giorni di qui
M, restando inoltre autorizzato quest'Usc.
Giustto a vendere notificata la presente
Stridore a qualunque pretendente in-
teresse

Dal Cav. Tritto Giusto di Livorno 18
Agosto 1801

Silvestro Fantini Canc.o con rote

Per rel.e Dec.ti allegati — £ 6:A
Stridore — — — — 1:A
Parte — — — — 1:A
9:6

Duplo

Intra
Dimane

Lucieta Vitta v.a Cap.n Pietro Fantini gnne,
ed altri tutti rappresentati l'Eredità del detto fu
mio marito

Contro

Il Procur.re Canc.o D.r Luca Dongetti per li suoi
titoli, e Ragioni spettanti

Un parte

Affinchè con riserva

Fatto

Fatto me Lorenzo Bdaselli Fante, data
notizia a qualunque pretendente
interesse della presente intra, previo
Squillo di Tromba, molti presenti ed Ass.ti
circostanti fra li quali Giov.ni Galuppi,
nec non el.to Gaetano Albertini

Con intra per notizia Gestridore a pretend.ti
interesse

ed intesi

Con Antecedente ℔.

Debo

Gratis

Intimato all'Erede D'Lorenzo
Colombani

Bdaselli Fante

Lì di 27 Aug.o 1801

Lorenzo di Colombani Aud.to

509

7 ii

Da intimarsi alla Controparte col Semplice, ed Avvocato, ed Allegg: A-B-C-D per Rispetto dei Decr: nel Sud di quel Vill

Dal Cancelliere Reggente Intend Giudiziale di Livorno

Adì 7 Xbre 1801

Allegazioni Comparse Conclusionali

Giudiziali Decr: Allegg: tre £ 12: A

Giugno — — —

1803

Cra Città Dall'Ill.e Capi.n Pietro Tavolini D:S:r Q.m Ab.e Az.: dall'ora Nob.mo Sig.r Capi.no S.r Zuane Dongati come Dom.o tario dalla fu Exan.a Buduan Ved.a Zia S.a Emilia corr.te in Ord.a alli Articoli VIII - IX - e X.mo Dell'Incanto Disdo nta Nov.a 1789 sono Zecchini Duc.ti fico ₣ 6200:-
Si Ded.o D.a Contro Scu.i : ₣ 160:13:6
Resta Di Cra D.a Tavolini verso il N.mo Dongati — ₣ 4039:6:6

Da esitata nel Pio Monte come da Ord.a nta Vicav.a Dal Cass.r

415

Cra D.a Tavolini Ducati 40 Hi Dal suo Ducat.o Nob.mo Dongati Per Rassiduo Capitolio Vic.o à Pilli Dat.o Con Precisa Tavolini Jovanto Assan.i Carsi alla Sig.ra Zanchi di Venezia come da Atto Not.le di Assran.a 8 Agos.o 1800 Sig.r Lucanto corr.te fico Ducati 1440:- Cra Dal Sig.r Agente Dall'Erede Tavolini per conto del N.mo Dongati col Pilli assan.to Spiegato in Pub.co Atto anche per la Sud.a Assran.a Prima Incantato come di Vicav.a 8 Nov.e 1798 fico = 300:- Più per la Scadenza 8 Marzo 1800 pagati alla Sud.a Sig.ra Zanchi come da Vicav.a — — — — : 74:8 Più per pagati in Vasto, e Saldo di Cra come nell'Atto di Assran.a — — : 80:in ₣ 1695:-

Per Aggio di V.a Sopra Pin: Cra Dalli Sopras.ti Asbonsi tutti fatti in Mon.a Vaz.a in Forza dell'Ord.e Stipul.a Dal Cavallo; in vig.a di Pag.a Aggiunti corr.te — = 84:7:6
Per Spontula Dell'Atto di Assran.a, e Copia — : in:-:-
Per Vasto di Debito Passo N.mo Dongati verso il D.o Tavolini come da Costit: vol.re 1794, Atti: Colombani Rog.to: 869:6:-

Fuciata Vaticani Capi.n Pietro Tavolini per ma.a Reggi.a Cra: Palmerio ₣ 160:13:6

Pro

Ill.mi Tertiani Ordo

C.vo

Ill.mo Consalvi

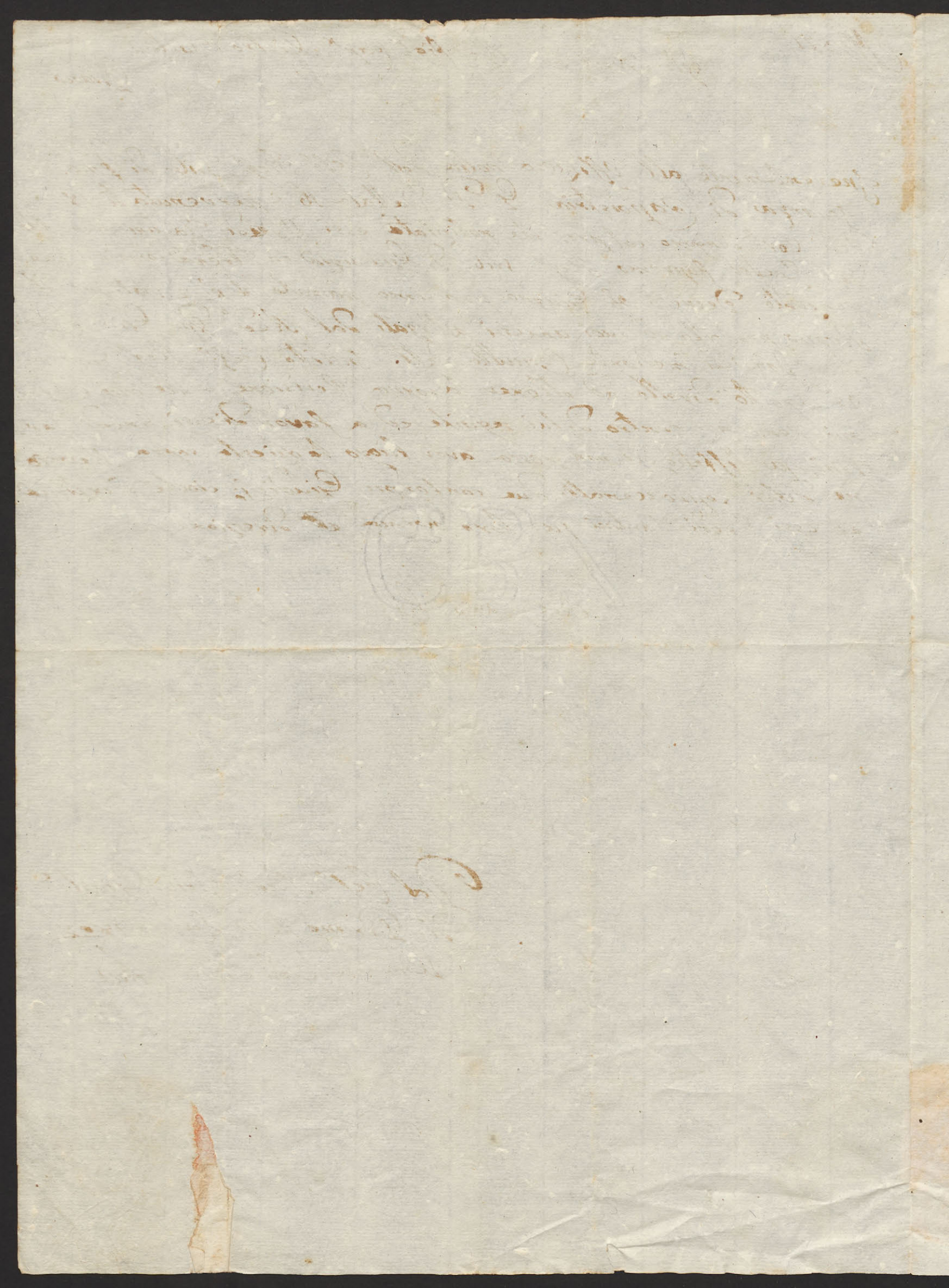
N. 511

Agli Eredi del Q.m Sig.r Capt.o Pietro Tartini

Pirano

Inerentemente all Officiosa notta Dell Ces.o Reg.o Trib.e di Prima
Istanza di Capodistria Q: D: dattata 16. e pervenuta li 18.
Dell Cor.te vengono col presente notificiate essi Eredi Tartini essere stato
dall Eccelso Supremo Reg.o Trib.e di Giustizia in Vienna come da suo
venerato Decreto 26 Giugno prossimo passato al n.o 2 restituito il
Ricorso prodotto co suoi annessi allegati dal Red.o Don Gio: Dome-
nico Dongieti mediante Consulta Dell. Inclito Ces.o Reg.o Governo
25 Agosto diretto ad ottenere la sopra Revisione delle due confor-
mi sentenze contro di lui seguite, ed a favor di essi Eredi Tar-
tini, per l'effetto che non possa aver luogo la dietsta sopra Revisio-
ne delli sopraccennati due conformi Giudizij; cioche s'intima
ad essi Eredi Tartini per loro norma, e direzione.

Dal Ces.o Reg.o Trib.e Giust.e
di Pirano li 22 Luglio 1803
Domenico Serici au. Aud.



1803.

Risoluzione definitiva sopra la
Causa Donzelli pronunciata
dall'Alto Giustizia in Vienna.

417

Hoggi

Ch.di D.i Cap.n Gio.

Capn Pietro Tartini

Pirano

Bc 23 Luglio

Int.a alli Eredi del B.e
Capn Pietro Tartini

Moro Fante

Ch.o Sig.r Trib.e Civile -

Ha consegnato il Sig.r Can.co D.r Pio Dongetti mediante autorevole decreto del giorno 21 corr.te di questo C.le Trib.e ottenuto il libero ritiro della L 4039:7 depositate in questo Pio Luogo sin li 26 Sett.bre 1801 dalla Sig.r Lucietta ved.a Cap.n Pietro Tartini per nome proprio, e degl'altri Ll.CC. Eredi Tartini -

Siccome poi l'effettuato deposito oggi viene seguito in virtù dell'istanza Tartini de' dì 25 Giugno 1801 al N.o 389 e che in quella ha dichiarato di avere fatto tanto per l'indennizzazione della Eredità Tartini, come anche per tutti gli effetti, che credesse essa competerli relativamente a Sequestri sin d'allora praticati; così ajutando Dongetti mediante il di Lui Procuratore de Actis denunziando legalmente il suindicato deposito a proprio favore coll'esame citato decreto de' corr.te alla Sig.r Lucietta suddetta la sua innocenza nei rapporti di qualsivia creduta responsabilità in riguardo ai Sequestri, e nel tempo stesso inoltra rinovante presso la Autorità del C.le Trib.e affinche la verga dichiarato in contrario tanto di essa Sig.r, quanto dei Legittimi l'Eredità Tartini, che essa ha disposto del deposito stesso senza il benche minimo pregiudizio, anzi con espressa riserva delle sue ragioni niuna eccettuata che derivar le potessero dall'esito dei suoi ricorsi tutt'ora pendenti.

Pisano Giugno 1804

D.r Giovanni Can.co Dongetti -

Da intimarsi col Decreto alla Cancelleria:
parte per una somma, e dichiara.
Del Rev. Tribl Civile di Pirano
li 8 Giugno 1824 -
Decreto Sentenza con Atto.

li 4 Giug.o 1824
Int.o alla Sig.a Luzietta Vg.a
del Cap.o Pietro Tartini

Moro Fante

Pirano li 6 Giugno 1824

Al
Ces.o Reg.o Trible Giustiziale
di Pirano

instanza
Del Gen.o Sig.r Cap.o Giovani Borgetti

Con cui implora, che sia denunciato legalmente il Lievo del Deposito delle L. 40 Bg.i, e che dichiara in pari tempo che dalla Autorità del Trible venga fatta consapevole della ricevere, che si fà esso instante, stante ricorsi pendenti delle proprie ejure, e ragioni in confronto della Sig.a Luzietta Vg.a Cap.n Pietro Tartini, e degli altri Rappresentanti la Credità Tartini, consanguinei

4 11

350

Fondo Avvocato Stive

N: 112 1804 1

Relazione

Sia Vostra Signoria Illustrissima per un affitto rustico e Lire come rappresentato ex Decreto dell'Eredità del fu Cav. Pietro Cortesi presentato da sua vedova Sig.ra Caterina Bernardini Donzelli fu Niccolò, per mezzo di Procuratore di giornata per l'Avvocato Cav. degli atti cancelleria d'affitto di rigetto Con i suoi atti, e titoli a Lei Dovuti.

Parere

Adì 24 detto 1804 Giudicherebbe il reo il suo ricorrente
Letum ea apprehensum fuit
in Scriptis
Simonetti Canc.

[illegible] altro però emendar la contumacia per la definitiva [illegible] per ciò stando la suddetta citazione a Legge ha lo stesso effetto degli altri atti

Roma 24 Febro 1804

De Castro Cam. Rel.

N. 152

2

Coll' intelligenza del Duplice alla
Controfirma vuota spedita la gior-
nata di hiersera fo. 1. di prot.
deve dirsi per l'intelligenza degli
atti da persi anche di contum-
cia della parte non comp.
Roma 17 Febbraio 1814

Per Copia
Le Cadre Cancelliere
Correa Aud. Augusta